

Società per Azioni - Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma
P. IVA, Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04774801007
Capogruppo del Gruppo bancario Iccrea
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 8000
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo Iscritta all'Albo delle Banche n. 5251

Capitale sociale € 1.151.045.403,55 interamente versato



PROSPETTO di BASE

PROSPETTO di BASE

di Offerta e/o Quotazione di prestiti obbligazionari denominati:

"Iccrea Banca Zero Coupon"

"Iccrea Banca Tasso Fisso eventualmente TREM con eventuale rimborso con ammortamento periodico"

"Iccrea Banca Tasso Fisso crescente eventualmente TREM con eventuale rimborso con ammortamento periodico"

"Iccrea Banca Tasso Variabile con eventuale Minimo e/o Massimo eventualmente TREM con eventuale rimborso con ammortamento periodico"

"Iccrea Banca Tasso Misto: fisso e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo eventualmente TREM con eventuale rimborso con ammortamento periodico"

"Iccrea Banca Tasso Misto: fisso crescente e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo eventualmente TREM con eventuale rimborso con ammortamento periodico"

"Iccrea Banca Opzione Call con eventuale Minimo e/o Massimo"

Responsabile del Collocamento: Iccrea Banca S.p.A. o il diverso soggetto indicato nelle Condizioni Definitive.

Il presente documento costituisce il prospetto di base (il "Prospetto di Base" e/o il "Prospetto") ai fini della Direttiva 2003/71/CE e ss. mm. (la "Direttiva Prospetto") ed è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE così come modificato ed integrato dal Regolamento Delegato 2012/486/UE ed al regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti").

Il presente Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 6 agosto 2018, a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0289259/18 del 2 agosto 2018.

Il presente Prospetto di Base si compone del documento di registrazione (il "Documento di Registrazione"), che qui si incorpora mediante riferimento così come depositato presso la CONSOB in data 6 agosto 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0289259/18 del 2 agosto 2018 che contiene informazioni su Iccrea Banca S.p.A. ("Iccrea Banca S.p.A.", "Emittente" e/o "Banca"), di una Nota Informativa (la "Nota Informativa") sugli strumenti finanziari (le "Obbligazioni" e

ciascuna una "Obbligazione") che contiene informazioni relative a ciascuna emissione di Obbligazioni e di una Nota di Sintesi (la "Nota di Sintesi") che riassume le caratteristiche dell'Emittente e degli strumenti finanziari nonché i rischi associati agli stessi.

In occasione di ciascun prestito obbligazionario (il "Prestito Obbligazionario" o "Prestito"), l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive (le "Condizioni Definitive") e la nota di sintesi relativa alla singola emissione, che saranno messe a disposizione entro il giorno antecedente la data d'inizio dell'offerta sul sito dell'Emittente, contestualmente inviate alla CONSOB e, in caso di ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Obbligazionario (il "MOT"), rese disponibili secondo le modalità proprie di Borsa Italiana S.p.A. (la "Borsa Italiana").

Gli investitori che intendono acquistare le Obbligazioni durante il periodo di offerta dovranno rivolgersi ai soggetti incaricati del collocamento indicati nelle Condizioni Definitive (i "Soggetti Incaricati del Collocamento") e/o ai distributori che accedono direttamente o indirettamente (i "Distributori") alla sede di negoziazione indicata nelle Condizioni Definitive.

Il presente Prospetto di Base è a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.iccreabanca.it e/o del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente ed in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede dell'emittente in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47, e presso le sedi dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Prospetto di Base sono indicati nelle Condizioni Definitive; inoltre, in caso di ammissione a quotazione, tale documentazione è resa disponibile secondo le modalità proprie di Borsa Italiana S.p.A..

L'adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, si invitano gli Investitori a valutare attentamente le informazioni contenute nel Prospetto di Base nel suo complesso e negli eventuali Supplementi, inclusi gli specifici fattori di rischio relativi alle Obbligazioni riportati alla Sezione IV, Capitolo 2 "Fattori di Rischio relativi agli strumenti finanziari" e gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente riportati al Capitolo 3 "Fattori di Rischio ed informazioni finanziarie selezionate", Paragrafo 3.1 "Fattori di Rischio" del Documento di Registrazione.

In particolare si richiama l'attenzione degli investitori su quanto di seguito indicato.

- Il Gruppo bancario Iccrea al 31 dicembre 2017, registra un peggioramento della qualità del credito. In particolare, il Gruppo bancario Iccrea ha riscontrato un aumento della guota di sofferenze lorde, oltre che nette, in rapporto agli impieghi lordi rispetto al 31 dicembre 2016. Con riferimento alle sofferenze nette ed ai crediti deteriorati lordi e netti rispetto agli impieghi, al 31 dicembre 2017 si registrano valori più rischiosi rispetto ai dati medi di sistema. Inoltre i livelli di copertura delle sofferenze e dei crediti deteriorati risultano essere inferiori rispetto ai dati medi di sistema. Si precisa, inoltre, che dalle segnalazioni inviate alla Banca d'Italia emerge un ulteriore peggioramento degli indicatori sulla rischiosità creditizia (sofferenze e crediti deteriorati rispetto agli impieghi) relativamente alla data del 31 marzo 2018. Si fa inoltre presente che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS 9 - "Financial Instruments", a partire dal 1° gennaio 2018, sussiste il rischio che si verifichino ulteriori e dei possibili effetti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente, anche riconducibili agli impatti di natura contabile legati alla rappresentazione nel bilancio delle rettifiche di valore sui crediti. Al riguardo si evidenzia che l'impatto negativo definitivo sul patrimonio netto contabile della FTA degli IFRS 9 alla data del 31 marzo 2018 è pari a 96,9 milioni di euro. Tale quantificazione potrebbe essere soggetta a modifiche fino all'approvazione del bilancio intermedio al 30 giugno 2018. Si rinvia per ulteriori dettagli al paragrafo 3.1 "Fattori di Rischio" ed agli specifici "Rischio connesso alla qualità del credito del Gruppo bancario Iccrea" e "Rischio connesso all'entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS 9 "Financial Instruments"" del Documento di Registrazione.
- Si evidenzia che nell'ambito della Capital Decision, la BCE ha richiesto: i) di presentare un piano strategico e operativo aggiornato che deve includere obiettivi quantitativi per ridurre i livelli elevati di NPE e garanzie escusse, sia al lordo che al netto degli accantonamenti e di dare comunicazione su base semestrale in merito alla sua attuazione, ii) di continuare fornire per tutto il 2018 con periodicità trimestrale e mediante un protocollo standard, informazioni in ordine alla dinamica e alla composizione del portafoglio crediti deteriorati ed ai rischi ad essi associati. Si evidenzia, altresì, che la Banca Centrale Europea ha condotto ulteriori accertamenti ispettivi nei seguenti ambiti di analisi: i) l'ispezione in loco in materia di "Finanza" iniziata in data 5 aprile 2017 e conclusasi in data 28 giugno 2017; ii) thematic review in materia di IFRS9. Con riferimento al punto i), quale esito dell'attività ispettiva, sono stati identificati una serie di ambiti di miglioramento con particolare riferimento a: a) l'adeguatezza e la robustezza delle ipotesi metodologiche utilizzate per la misurazione dei rischi finanziari; b) costituzione di un'unità di convalida indipendente; c) revisione organizzativa e rafforzamento degli organici sia della funzione ALM (Asset Liability Management) che dell'unità di gestione dei rischi finanziari; d) aggiornamento delle policy (Interest rate risk in the Banking Book "IRRBB" e gestione delle garanzie reali); e) processi di riconciliazione verticale e orizzontale, ossia tra le strutture interne per quanto riguarda i dati di vigilanza e gestionali e tra la capogruppo e le sue controllate; f) il grado di coinvolgimento del CdA nella gestione dell'IRRBB (Interest rate risk in the Banking Book); g) informativa agli Organi Aziendali.In ottemperanza alle richieste formulate dall'Organo di Vigilanza in data 20 marzo 2018, Iccrea Banca ha predisposto ed inviato alla BCE, in data 7 aprile 2018, il piano per l'attuazione delle opportune attività di remediation da attuarsi entro il 2018. In merito al punto ii), la BCE, in data 5 maggio 2018, ha comunicato all'istituto l'esito definitivo le cui risultanze saranno considerate nella prossima valutazione SREP sui profili di governance interna e sul sistema di controllo dei rischi. Pertanto a seguito dei suddetti accertamenti non possono escludersi ulteriori interventi e/o iniziative di Vigilanza da parte della BCE. Si rinvia per ulteriori dettagli al

paragrafo 3.1 "Fattori di Rischio" ed allo specifico "Rischio connesso agli accertamenti ispettivi della Banca Centrale Europea presso Iccrea Banca ed agli esiti del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)" del Documento di Registrazione.

In data 15 febbraio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto legge 14 febbraio 2016 n. 18 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 49/2016 recante disposizioni in materia di riforma delle Banche di Credito Cooperativo. La riforma prevede la possibilità per le BCC di aderire ad un Gruppo Bancario Cooperativo che abbia come capogruppo una società per azioni con un patrimonio non inferiore a 1 miliardo di euro. La società capogruppo svolgerà attività di direzione e di coordinamento sulle BCC in base ad accordi contrattuali chiamati "contratti di coesione". Il contratto di coesione indicherà disciplina e poteri della capogruppo sulla singola banca, che saranno più o meno stringenti a seconda del grado di rischiosità della singola banca (misurato sulla base di parametri oggettivi che andranno individuati). In data 3 novembre 2016 è stata pubblicata da parte di Banca d'Italia la normativa regolamentare di attuazione degli art. 37-bis e 37-ter del TUB concernenti il Gruppo Bancario Cooperativo che disciplina i requisiti organizzativi della Capogruppo, il contenuto minimo del contratto di coesione, le caratteristiche della garanzia, i criteri e le condizioni di adesione al gruppo bancario cooperativo, gli statuti della capogruppo e delle banche affiliate nonché la costituzione del gruppo bancario cooperativo. Si specifica che Iccrea Banca S.p.A., a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione inversa della controllante Iccrea Holding nella controllata Iccrea Banca (autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento del 1 giugno 2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del TUB ed efficace con decorrenza 1° ottobre 2016) registrando al 31/12/2017 un patrimonio netto pari a 1.597.724.267 di euro, superiore ad 1 miliardo di euro richiesto dalla legge di riforma - oltre ad avere assunto il ruolo di capogruppo del Gruppo bancario Iccrea - può altresì assumere il ruolo di capogruppo del costituendo Gruppo bancario Cooperativo, previsto dalla riforma.

Al riguardo, in data 27 aprile 2018, il Consiglio di Amministrazione Iccrea Banca S.p.A. ha deliberato ed inviato alla Banca Centrale Europea ed alla Banca d'Italia l'istanza per la costituzione del Gruppo bancario Cooperativo Iccrea, cui aderiranno 145 Banche di Credito Cooperativo.

Con l'istanza Iccrea ha, altresì, presentato il contratto di coesione e l'accordo di garanzia che sottoscriveranno le 145 Banche di Credito Cooperativo con l'obiettivo di dare avvio al Gruppo dal 1° gennaio 2019. Si segnala che in data 24 luglio 2018 Iccrea Banca ha ricevuto l'autorizzazione per la costituzione del Gruppo bancario Cooperativo Iccrea da parte della Banca Centrale Europea. Infine si evidenzia che non si possono escludere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente derivanti dalla sospensione dei termini e/o revisione dell'attuazione della riforma.

Si rinvia, per ulteriori dettagli, al Paragrafo 3.1 "Fattori di Rischio" e allo specifico "Rischio derivante dalla riforma del settore delle Banche di Credito Cooperativo (BCC) del progetto di riassetto e razionalizzazione del Gruppo Iccrea" al Documento di Registrazione.

Iccrea Banca S.p.A. è dotata di rating rilasciato dalle agenzie internazionali Standard & Poor's, Fitch Ratings e DBRS Ratings Limited.

Si fa presente che in data 31 ottobre 2017 l'agenzia di rating Standard & Poor's ha confermato il giudizio di rating - di tipo speculativo - sul debito di lungo termine "BB" e di breve termine "B", con outlook "stabile" assegnato all' Emittente; il giudizio speculativo attribuito indica che L'Emittente risulta particolarmente esposto ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali.

Si fa, altresì, presente che in data 18 gennaio 2018 l'Agenzia di rating Fitch Ratings ha rivisto il giudizio precedentemente attribuito ad Iccrea Banca ed Iccrea Bancalmpresa che è passato con riguardo al medio-lungo termine da "BBB-" a "BB+", al breve termine da "F3" a "B" e con outlook modificato da "Evolving" in "Stable", con ciò risultando "speculativo" ossia particolarmente esposto ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali. Il downgrading posto in essere da Fitch sul debito a lungo e a breve termine di Iccrea Banca S.p.A. riflette l'opinione dell'agenzia di rating secondo cui *l'asset quality* del gruppo bancario continua a rimanere debole e, presumibilmente, non migliorerà nel corso del 2018. Inoltre, a giudizio dell'agenzia di rating, la capitalizzazione del gruppo rimarrà sotto pressione a causa delle significative rettifiche di valore

sui crediti *unreserved*. Si rinvia, per ulteriori dettagli, al Paragrafo 3.1 "Fattori di Rischio" e allo specifico "Rischio connesso ai giudizi di rating di tipo speculativo assegnati all'Emittente" del Documento di Registrazione.

- L'investimento nelle Obbligazioni comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito, laddove nel corso della durata delle Obbligazioni, l'Emittente venga a trovarsi in una situazione di dissesto o a rischio di dissesto. In tali casi, le competenti Autorità di risoluzione hanno il potere di utilizzare diversi strumenti di risoluzione, tra cui lo strumento del "bail-in" (o salvataggio interno). In tal caso, l'investitore si ritroverebbe esposto al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento. Si rinvia, per ulteriori dettagli, ai paragrafi 2.1 "Rischio connesso all'avvio della procedura di risoluzione e all'utilizzo del "bail-in", 2.4 "Rischio di credito per il sottoscrittore", 2.5 "Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni" del Capitolo 2 "Fattori di Rischio relativi agli strumenti finanziari" della Sezione IV del presente Prospetto di Base.
- Le Obbligazioni potranno essere emesse in una valuta diversa dall'Euro, come indicato nelle Condizioni Definitive. Pertanto, qualora tale valuta sia diversa da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro per l'investitore italiano), l'Obbligazionista sarà esposto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra le valute in particolare un deprezzamento della valuta di denominazione rispetto all'Euro potrebbe comportare perdite anche significative del capitale investito. Si rinvia, per ulteriori dettagli, al paragrafo 2.2 "Rischio di cambio per le Obbligazioni denominate in valuta diversa dall'Euro", del Capitolo 2 "Fattori di Rischio relativi agli strumenti finanziari" della Sezione IV del presente Prospetto di Base.
- Le Obbligazioni Opzione Call possono essere caratterizzate da una rischiosità anche elevata. La loro complessità può ostacolare l'Investitore nell'apprezzamento del grado di rischio. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario , tenuto anche conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail. Si rinvia, per ulteriori dettagli, al paragrafo 2.3 "Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni Opzione CALL", del Capitolo 2 "Fattori di Rischio relativi agli strumenti finanziari" della Sezione IV del presente Prospetto di Base.

INDICE

AVVERTENZE PER L'INVESTITORE	4
SEZIONE I - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'	10
1 PERSONE RESPONSABILI	10
1.1 Persone Responsabili del Prospetto di Base	10
1.2 Dichiarazione di Responsabilità	10
SEZIONE II - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA	11
SEZIONE III - NOTA DI SINTESI	13
SEZIONE A - INTRODUZIONE E AVVERTENZE	13
SEZIONE B - EMITTENTI ED EVENTUALI GARANTI	13
SEZIONE C - STRUMENTI FINANZIARI	28
SEZIONE D - RISCHI	33
SEZIONE E - OFFERTA	51
SEZIONE IV - FATTORI DI RISCHIO	54
1. Fattori di rischio relativi all'Emittente	54
2. Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari	54
SEZIONE V - DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	55
SEZIONE V - DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	<u> </u>
SEZIONE VI - NOTA INFORMATIVA	56
1 PERSONE RESPONSABILI	56
2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI	57
3 INFORMAZIONI ESSENZIALI	69
3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Emissione/Offerta	69
3.2 Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi	70
4 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE	71
4.1 (i) Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione	71
4.1 (ii) il codice ISIN (<i>International Security Identification Number</i>) o altri analoghi codici di identificazione degli strumenti finanziari	71
4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati	73
4.3 Forma degli Strumenti Finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri	74
4.4 Valuta di emissione degli strumenti finanziari	74
4.5 Ranking delle Obbligazioni	75
4.6 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio	76
4.7 Tasso di interesse nominale	78
4.8 Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso	91
4.9 Indicazione del tasso di rendimento e metodo di calcolo	92
4.10 Rappresentanza dei portatori degli strumenti finanziari	93
4.11 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Obbligazioni sono state o saranno create o emesse	93
4.12 Data di emissione delle Obbligazioni	93
4.13 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità	93
4.14 Regime fiscale	93

5 CONDIZIONI DELL'OFFERTA	95
5.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione	
dell'offerta	95
5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata	95
5.1.2 Ammontare totale dell'emissione/dell'offerta	95
5.1.3 Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione	95
5.1.4 Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori	97
5.1.5 Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo dell'importo sottoscrivibile	98
i.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari	98
5.1.7 Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite	99
5.1.8 Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati	99
5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione	99
5.2.1 Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari	99
5.2.2 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione	100
5.3 Fissazione del prezzo	100
5.3.1 Prezzo di offerta degli strumenti finanziari	100
5.4 Collocamento e sottoscrizione	101
5.4.1 Soggetti incaricati del collocamento	101
5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario	101
5.4.3 Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare l'emissione sulla passe di accordi particolari	101
5.4.4 Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione	101
S AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE	103
5.1 Mercati Regolamentati e Mercati equivalenti	103
6.2 Mercati regolamentati o equivalenti sui quali, per quanto a conoscenza dell'emittente, sono già ammesse alla negoziazione Obbligazioni della stessa classe di quelle da offrire o da ammettere alla negoziazione	103
6.3 Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario	103
7 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	105
7.1 Consulenti legati all'Emissione	105
7.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti	105
7.3 Pareri o relazioni di esperti contenute nella Nota Informativa	105
7.4 Informazioni provenienti da terzi	105
7.5 Rating dell'Emittente e/o agli strumenti finanziari	105
B INFORMAZIONI DA FORNIRE IN RELAZIONE AL CONSENSO DELL'EMITTENTE O DELLA PERSONA RESPONSABILE DELLA REDAZIONE DEL PROSPETTO	109
B.1 Consenso dell'Emittente all'utilizzo del prospetto e dichiarazione di responsabilità dell'Emittente	109
3.2 Periodo per il quale viene accordato il consenso ad utilizzare il Prospetto di Base	109
3.3 Periodi di successiva rivendita o di collocamento finale	109
3.4 Stati membri in cui gli intermediari possono utilizzare il Prospetto di Base	109
B.5 Altre condizioni per l'utilizzo del Prospetto di Base	109
8.6 Informazioni sulle condizioni per l'offerta	109
9 (A) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DA FORNIRE SE IL CONSENSO E' CONCESSO A UNO O	110

PIU' INTERMEDIARI FINANZIARI SPECIFICI	
9.A.1 Intermediari finanziari autorizzati	110
9.A.2 Informazioni sugli intermediari finanziari autorizzati	110
9 (B) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DA FORNIRE SE IL CONSENSO È CONCESSO A TUTTI GLI INTERMEDIARI FINANZIARI	110
9.B.1 Informativa da parte degli intermediari finanziari	110
10 MODELLI DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE	111
10.1 Obbligazioni Zero Coupon, Obbligazioni a Tasso Fisso ed Obbligazioni a Tasso Fisso crescente	111
10.2 Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Minimo e/o Massimo	117
10.3 Obbligazioni a Tasso Misto: fisso e fisso crescente e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo	124
10.4 Obbligazioni a Opzione Call con eventuale minimo e/o Massimo	132

SEZIONE I - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1 PERSONE RESPONSABILI

1.1 Persone responsabili del Prospetto di Base

Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo, con sede legale e direzione generale in Roma - Via Lucrezia Romana 41/47 - legalmente rappresentata - ai sensi dell'art. 20 dello Statuto - dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giulio Magagni, si assume la responsabilità del presente Prospetto di Base, come indicato di seguito.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

Iccrea Banca S.p.A. attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza richiesta a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Prospetto di Base sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

Iccrea Banca S.p.A.

Giulio Magagni

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Iccrea Banca S.p.A.

SEZIONE II - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Iccrea Banca, con sede legale e direzione generale in Roma, Via Lucrezia Romana 41/47, nell'ambito del Programma denominato "Iccrea Banca Zero Coupon, Iccrea Banca Tasso Fisso eventualmente TREM con eventuale ammortamento periodico, Iccrea Banca Tasso Fisso crescente eventualmente TREM con eventuale ammortamento periodico, Iccrea Banca Tasso Variabile con eventuale Minimo e/o Massimo eventualmente TREM con eventuale ammortamento periodico, Iccrea Banca Tasso Misto: fisso e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo eventualmente TREM con eventuale ammortamento periodico, Iccrea Banca Tasso Misto: fisso crescente e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo eventuale mente TREM con eventuale ammortamento periodico, Iccrea Banca Opzione Call con eventuale Minimo e/o Massimo" - approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera assunta in data 05 luglio 2018 - potrà emettere (ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o "Prestito") titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad Euro 100.000,00 (le "Obbligazioni" e ciascuna una "Obbligazione") aventi le caratteristiche indicate nel presente Prospetto di Base.

Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base, danno diritto al rimborso del 100% del valore nominale (il "Valore Nominale"), indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, salvo quanto indicato al Paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva Banking Resolution and Recovery Directive ("BRRD") e dal Single Resolution Mechanism ("SRMR"), come di seguito definite.

Le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla data di scadenza ovvero alle singole date di rimborso, in caso di ammortamento periodico, indicate nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Le Obbligazioni saranno emesse in Euro ovvero in altra valuta avente corso legale in uno dei paesi membri dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), liberamente trasferibile e convertibile contro Euro. In caso di prestiti denominati in valuta diversa dall'Euro, il rimborso integrale del capitale investito sarà soggetto al rischio di cambio come specificato nel 2.2 "Rischio di cambio per le Obbligazioni denominate in valuta diversa dall'Euro", del Capitolo 2 "Fattori di Rischio relativi agli strumenti finanziari" della Sezione IV del presente Prospetto di Base.

Il Programma di emissioni obbligazionarie prevede l'emissione in via continuativa delle seguenti tipologie di Obbligazioni:

- Obbligazioni Zero Coupon;
- □ Obbligazioni a Tasso Fisso eventualmente TREM con eventuale rimborso con ammortamento periodico;
- □ Obbligazioni a Tasso Fisso crescente eventualmente TREM con eventuale rimborso con ammortamento periodico;
- Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Minimo e/o Massimo eventualmente TREM con eventuale rimborso con ammortamento periodico;
- □ Obbligazioni a Tasso Misto: fisso e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo eventualmente TREM con eventuale rimborso con ammortamento periodico;
- □ Obbligazioni a Tasso Misto: fisso crescente e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo eventualmente TREM con eventuale rimborso con ammortamento periodico;
- □ Obbligazioni Opzione Call con eventuale Minimo e/o Massimo.

Le Obbligazioni oggetto del programma potranno emesse come TREM, Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale di cui all'art. 8, comma 4, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106.

Iccrea Banca S.p.A. potrà emettere i Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale con riferimento alle tipologie di Obbligazioni sopra menzionate, ad eccezione di quella definita Zero Coupon, Opzione Call con eventuale Minimo e/o Massimo.

Il presente Prospetto di Base sarà valido per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di approvazione da parte della Consob e consta:

- della Nota di Sintesi del Prospetto di Base, che riassume le caratteristiche dell'Emittente e degli strumenti finanziari oggetto di emissione;
- del <u>Documento di Registrazione</u>, incorporato mediante riferimento, che contiene informazioni sull'Emittente;
- della Nota Informativa, che contiene le caratteristiche principali ed i rischi relativi agli strumenti finanziari.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alle quotazioni degli strumenti finanziari, che saranno emessi nell'ambito del presente Programma, presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) con provvedimento n. LOL-000746 del 16 maggio 2011 e n. LOL-000817 del 30 giugno 2011.

Tali provvedimenti si riferiscono alle Obbligazioni emesse nell'ambito del Programma, ad eccezione delle Obbligazioni con struttura "zero coupon" e delle Obbligazioni che prevedono il rimborso del capitale con ammortamento periodico, le quali dunque non potranno essere ammesse a quotazione sul MOT.

In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente predisporrà le relative Condizioni Definitive - redatte secondo il modello riportato nel presente Prospetto di Base - cui saranno allegate le pertinenti note di sintesi - che conterranno i termini e le condizioni specifiche dei titoli di volta in volta emessi e che saranno contestualmente inviate alla CONSOB e, in caso di quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), a Borsa Italiana e saranno messe a disposizione del pubblico per la consultazione entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta/quotazione, in forma gratuita sul sito internet dell'Emittente www.iccreabanca.it e/o del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente ove previsto di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito. Si rileva che la quotazione ufficiale sul MOT nonché la data di inizio delle negoziazioni sarà comunicata con un avviso pubblicato sul sito internet dell'emittente.

SEZIONE III - NOTA DI SINTESI

La nota di sintesi è composta dagli elementi informativi denominati "Elementi". Detti Elementi sono classificati in Sezioni A - E (A.1 - E.7). La presente nota di sintesi ("Nota di Sintesi") contiene tutti gli Elementi che devono essere inclusi in una nota di sintesi in funzione di questa tipologia di strumenti finanziari e di Emittente. Poiché alcuni Elementi non devono essere riportati, potrebbero esserci degli spazi vuoti nella sequenza numerica degli Elementi stessi. Sebbene l'inserimento di un Elemento in una nota di sintesi possa essere richiesto in funzione del tipo di strumenti finanziari e di Emittente, potrebbe non esservi alcuna informazione pertinente da fornire in relazione a quell'Elemento. In questo caso, è inclusa nella nota di sintesi una breve descrizione dell'Elemento accompagnata dalla menzione "non applicabile".

	Comings A. Introductions a suprantage					
	Sezione A- Introduzione e avvertenze					
A.1	Avvertenza	La presente Nota di Sintesi va letta come un'introduzione al Prospetto di Base. Qualsiasi decisione di investire negli Strumenti Finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto di Base completo. Qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto di Base prima dell'inizio del procedimento. La responsabilità civile incombe sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire in tali Strumenti Finanziari.				
A.2	Consenso dell'Emittente all'utilizzo del Prospetto di Base	L'Emittente acconsente all'utilizzo del presente Prospetto di Base anche in relazione ad una successiva rivendita o al collocamento finale delle Obbligazioni da parte dei Soggetti Incaricati del Collocamento a cui sia stata accordata l'autorizzazione ad utilizzare il Prospetto di Base. Il Periodo di validità (il "Periodo di Offerta") durante il quale i Soggetti Incaricati del Collocamento possono procedere a una successiva rivendita o al collocamento finale di Obbligazioni per il quale è stato concesso l'utilizzo del Prospetto di Base è [•]. Di seguito si elencano le altre condizioni chiare ed oggettive annesse al consenso e pertinenti ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base: [•]. L'investitore deve considerare che le condizioni dell'offerta realizzata da un qualsiasi intermediario finanziario saranno fornite nel momento in cui l'offerta sarà presentata dall' intermediario finanziario.				

		Sezione B - Emittenti ed eventuali garanti
B.1	Denominazione	La denominazione legale dell'Emittente è "Iccrea Banca S.p.A Istituto Centrale
	legale/commercial	del Credito Cooperativo" e, in forma abbreviata "Iccrea Banca S.p.A.". La
	e Emittente	denominazione commerciale dell'Emittente coincide con la sua denominazione
		legale.
B.2	Domicilio/forma	Iccrea Banca S.p.A. è un istituto bancario costituito in Italia nella forma di
	giuridica	Società per Azioni ai sensi del diritto italiano. La sede sociale di Iccrea Banca
	Emittente,	S.p.A. è in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47 - 00178 Roma ed il numero di
	legislazione	telefono è 06/7207.1. Nello svolgimento delle proprie attività bancarie,
	Emittente e paese	l'Emittente è soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia e della Banca Centrale
	di costituzione	Europea ed è soggetto alle leggi e regolamenti italiani nonché alla normativa di
		rango comunitario.
B.4b	Tendenze note su	Ad eccezione di quanto sotto riportato con riferimento alla fusione, l'Emittente
	Emittente e	non è a conoscenza di tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti, che
	settori in cui	potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sull'attività e sulle
	opera	prospettive dell'Emittente e del Gruppo, almeno per l'esercizio in corso.
B.5	Appartenenza ad	Iccrea Banca S.p.A. è una Società per Azioni ed "è Capogruppo del Gruppo
	un gruppo e	bancario Iccrea e in tale qualità emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e
	posizione che	coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle

	l'emittente vi occupa	Gruppo Banca proprio avvaler territor Iccrea società	istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità dello stesso Gruppo" (art.1 dello Statuto). All'interno del Gruppo di appartenenza, Iccrea Banca S.p.A. svolge le funzioni proprie dell'Istituto Centrale: nell'esercizio del proprio ruolo, infatti, fornisce alle BCC supporti, prodotti e servizi bancari avvalendosi della sua struttura centrale (sede di Roma) e periferica (presidi territoriali). Iccrea Banca svolge le funzioni di Capogruppo del Gruppo bancario Iccrea e la relativa attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società controllate, garantendo al contempo la continuità operativa delle attività finora svolte, come di seguito indicate: - direzione e coordinamento delle società del Gruppo bancario Iccrea attraverso la definizione delle strategie di business, la programmazione ed il relativo monitoraggio dei risultati; - servizi infragruppo accentrati concernenti le funzioni tipicamente di staff (quali ad esempio l'organizzazione, la pianificazione e il controllo di gestione, la gestione e amministrazione delle risorse umane, il legale, ecc.); - attività bancarie e finanziarie già proprie di Iccrea Banca, che si sostanziano prevalentemente nell'attività e servizi in materia di finanza, sistemi di pagamento e monetica.					
B.9	Previsioni o stima degli utili	Il prese	ente Prospetto di Base no		stime degli utili.			
B.10	Rilievi nella relazione di revisione su informazioni finanziarie esercizi passati	bancar revision legale giudizion bilancion Registr Detta apposit riferim relativo	Le informazioni finanziarie individuali dell'Emittente e consolidate del Gruppo bancario Iccrea relative agli esercizi 2017 e 2016 sono state sottoposte alla revisione legale dei conti da parte della società di revisione EY S.p.A., con sede legale in Roma, Via Po n. 32. La Società di Revisione EY S.p.A ha espresso un giudizio senza rilievi con apposite relazioni allegate ai relativi fascicoli del bilancio, ed incluse mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione, per il bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio 2017 e 2016. Detta Società di Revisione ha espresso, altresì, un giudizio senza rilievi con apposite relazioni allegate ai relativi fascicoli del bilancio, ed incluse mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione, per il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017 e 2016.					
B.12	Dati finanziari e patrimoniali fondamentali selezionati riferiti all'Emittente relativi agli esercizi passati	fusione per incorporazione inversa della controllante Iccrea Holding nella controllata Iccrea Banca (deliberata dall'Assemblea straordinaria di Iccrea Banca in data 12 luglio 2016 e perfezionatasi con decorrenza 1° ottobre 2016), l'Emittente, in qualità di nuova Capogruppo, svolge le attività di direzione e coordinamento del nuovo Gruppo bancario Iccrea. I fondi propri ed i coefficienti patrimoniali sono stati calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, tenendo conto degli aggiornamenti normativi per quanto riguarda il calcolo dei coefficienti e dei rischi di mercato nonché della nuova normativa di Basilea 3. Tabella 1: Indicatori patrimoniali e fondi propri su base individuale (dati in migliaia di €				ficativi i degli Iccrea emblea ione di g nella Banca 2016), cione e i valori orincipi tivi per é della		
		e valori in percentuale) INDICATORI E FONDI PROPRI (NORMATIVA IN VIGORE DAL 01/01/2014) ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2017 31/12/2016						
			COMMON EQUITY TIER 1/RWA	37,9%	40,75%			
			TIER 1/RWA	37,9%	40,75%			
			TOTAL CAPITAL RATIO	41,1%	44,25%			

FONDI PROPRI	1.693.168	1.688.197
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 (Common Equity Tier 1 - CET 1)	1.561.386	1.554.590
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 (Additional Tier 1 - AT1)	-	-
CAPITALE DI CLASSE 2 (TIER 2)	131.782	133.607
ATTIVITÀ DI RISCHIO PONDERATE (RWA)	4.119.994	3.814.776
RWA/TOTALE ATTIVO	11,44%	8,59%
LEVERAGE RATIO ¹	5,56%	3,17%

Tabella 1-bis: Indicatori patrimoniali e fondi propri su base consolidata (dati in migliaia di € e valori in percentuale)

INDICATORI E FONDI PROPRI	REQUISITI MINIMI PER IL 2018 (SREP)	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2017	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2016
COMMON EQUITY TIER 1/RWA	8,125%	12,12%	12,04%
TIER 1/RWA	9,625%	12,15%	12,08%
TOTAL CAPITAL RATIO	11,625%	13,23%	13,18%
FONDI PROPRI	n/a	1.698.333	1.702.775
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 (Common Equity Tier 1 - CET 1)	n/a	1.555.062	1.555.339
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 (Additional Tier 1 - AT1)	n/a	1.560.723	1.561.176
CAPITALE DI CLASSE 2 (TIER 2)	n/a	137.610	141.599
ATTIVITÀ DI RISCHIO PONDERATE (RWA)	n/a	12.834.413	12.923.194
RWA/TOTALE ATTIVO	n/a	33,66%	27,58%
LEVERAGE RATIO	n/a	3,97%	3,17%

Si segnala che, con riferimento alla determinazione dei coefficienti di vigilanza prudenziali dal 1° gennaio 2014 è applicabile la disciplina armonizzata per le banche e le imprese di investimento contenuta nella Direttiva 2013/36/UE (CRD IV), nel Regolamento 575/2013 (CRR) del 26 giugno 2013 e nella circolare Banca d'Italia n. 285, che traspongono nell'Unione europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (cd. framework Basilea 3). Ai sensi della normativa vigente, sono previsti delle soglie minime dei coefficienti di vigilanza (comprensivi della riserva di conservazione del capitale pari al 1,875%) quali: (i) il coefficiente di capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 capital ratio) minimo pari al 6,375% (ii) il coefficiente di capitale totale (Total capital ratio) minimo pari al 9,875%.

Alla conclusione del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (SREP), condotto in base all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) n. 1024/2013 tenendo conto delle risultanze dello stress test IRRBB 2017, delle informazioni ricevute nel corso delle ordinarie attività di supervisione e delle

¹ Il Leverage Ratio è un indicatore di leva finanziaria, calcolato a livello consolidato, come il rapporto fra il capitale di classe 1 (Tier 1) e le esposizioni complessive dell'ente creditizio, secondo quanto previsto dell'art. 429 del Reg. 575/2013.

visite ispettive in loco, l'Emittente, in data 22 novembre 2017, ha ricevuto la decisione circa i requisiti prudenziali del Gruppo bancario Iccrea per l'anno 2018, stabiliti sulla base del nuovo processo armonizzato di revisione e valutazione prudenziale sviluppato dalla BCE.

A conclusione di detto processo, la BCE ha richiesto a livello consolidato il mantenimento per l'anno 2018 di un coefficiente patrimoniale SREP complessivo (Total SREP Capital Requirement, "TSCR") pari al 9,75% che comprende: i) il requisito minimo in materia di fondi propri pari all'8% (Total Capital Ratio) da soddisfare in via continuativa ai sensi dell'art. 92, par. 1 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e ii) il requisito in materia di fondi propri pari all'1,75% di cui è imposta la detenzione in aggiunta al requisito minimo in materia di fondi propri da mantenere in via continuativa ai sensi dell'art. 16, par. 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1024/2013, costituito interamente da capitale primario di classe 1.

Iccrea Banca è altresì assoggettata al requisito di capitale complessivo (Overall Capital Requirement, "OCR") che include, in aggiunta al TSCR, il requisito combinato di riserva di capitale come definito dall'art. 128, punto 6) della Direttiva 2013/36/UE. Tale riserva di capitale è pari, per l'esercizio 2018 all'1,875% ed è interamente costituita da capitale primario di classe 1. L'OCR, conseguentemente, è pari al 11,625% di cui 8,125% di Capitale Primario di Classe1. A maggior dettaglio, si rappresenta che il coefficiente di capitale primario di classe 1 pari al 8,125% comprende: i) il coefficiente minimo di capitale primario di classe 1 che deve essere mantenuto in via continuativa ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 575/2013, ii) il coefficiente di capitale primario di classe 1 da detenere quali fondi propri superiori al coefficiente minimo, da mantenere in via continuativa, in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1024/2013, e iii) la riserva di conservazione del capitale (capital conservation buffer) imposta ai sensi dell'articolo 129 della Direttiva 2013/36/UE, come attuata nell'ordinamento italiano.

Quale ulteriore dettaglio, tenuto conto di quanto sopra riportato ai romanini i), ii) e iii) e del dettato di cui dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 575/2013, il coefficiente di capitale di classe 1 (TIER 1/RWA) è pari a 9,625%.

Il Common Equity Tier 1 di Iccrea Banca al 31 dicembre 2017 è pari a 37,90% in termini "phased in" (37,87% nella versione a regime "fully loaded"), mentre al 31 dicembre 2016 si attestava al 40,75% (44,25% "fully loaded").

A livello consolidato, nel contesto della pubblicazione dei risultati di Gruppo al 31 dicembre 2016, il coefficiente Common Equity Tier 1 è risultato pari a 12,04% in termini "phased in" e 11,98% in termini "fully loaded", mentre al 31 dicembre 2017 è risultato pari a 12,12% in termini "phased in" e 12,08% in termini "fully loaded"; in tutti i casi superiore rispetto al requisito specifico richiesto.

Per quanto concerne l'approccio metodologico adottato per il calcolo dei requisiti patrimoniali si rappresenta che per il "rischio di credito", per il "rischio di aggiustamento delle valutazioni dei crediti" e per il "rischio di mercato" è stato utilizzato il metodo standardizzato, mentre per il calcolo del "rischio operativo" è stato utilizzato il metodo base.

Di seguito si riporta una tabella con gli indicatori della qualità del credito sia su base individuale che consolidata raffrontati con i dati di sistema riferiti alla classe dimensionale comparabile a quella dell'Emittente.

Tabella 2: Principali indicatori di rischiosità creditizia su base individuale

ICCREA	DATI MEDI	ICCREA	DATI MEDI
BANCA	DI SISTEMA ²	BANCA	DI SISTEMA ³
31/12/2017	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2016

² Rapporto sulla stabilità finanziaria n.1 di Aprile 2018. Si precisa che gli indicatori di sistema al lordo delle rettifiche si riferiscono alla categoria "Banche significative".

³ Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1 di Aprile 2017. Si precisa che gli indicatori di sistema al lordo delle rettifiche si riferiscono alla categoria "Banche significative".

SOFFERENZE LORDE CLIENTELA/IMPIEGHI LORDI CLIENTELA	0,93%	9,1%	1,30%	10,86%
SOFFERENZE NETTE CLIENTELA/IMPIEGHI NETTI CLIENTELA	0,28%	3,4%	0,44%	4,44%
CREDITI DETERIORATI LORDI/IMPIUEGHI LORDI CLIENTELA ⁴	0,96%	14,5%	1,34%	17,58%
CREDITI DETERIORATI NETTI/IMPIEGHI NETTI CLIENTELA	0,30%	7,3%	0,48%	9,4%
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE	70,36%	65,3%	66,36%	63,1%
RAPPORTO DI COPERTURA DEI CREDITI DETERIORATI	68,55%	53,8%	64,69%	51,7%
RAPPORTO SOFFERENZE NETTE/PATRIMONIO NETTO	1,04%	-	1,15%	-

Gli indicatori sopra citati tengono conto esclusivamente dei "crediti verso clientela".

Con riferimento al Costo del Rischio dell'Emittente (inteso come il rapporto tra le rettifiche di valore cumulate su crediti e l'ammontare dei crediti netti verso la clientela) si attesta pari al 0,66% ed al 0,87% rispettivamente per il 2017 ed il 2016.

Tabella 2-bis: Principali indicatori di rischiosità creditizia su base consolidata

	GRUPPO BANCARIO ICCREA 31/12/2017	DATI MEDI DI SISTEMA ⁵ 31/12/2017	GRUPPO BANCARIO ICCREA 31/12/2016	DATI MEDI DI SISTEMA ⁶ 31/12/2016
SOFFERENZE LORDE CLIENTELA/IMPIEGHI LORDI CLIENTELA	8,61%	9,1%	8,38%	10,86%
SOFFERENZE NETTE CLIENTELA/IMPIEGHI NETTI CLIENTELA	3,90%	3,4%	3,67%	4,44%
CREDITI DETERIORATI LORDI/IMPIEGHI LORDI CLIENTELA ⁷	15,72%	14,5%	17,21%	17,58%
CREDITI DETERIORATI NETTI/IMPIEGHI NETTI CLIENTELA	9,05%	7,3%	10,38%	9,4%
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE	58,32%	65,3%	59,91%	63,1%
RAPPORTO DI COPERTURA DEI CREDITI DETERIORATI	46,98%	53,8%	44,75%	51,7%
RAPPORTO SOFFERENZE NETTE/PATRIMONIO NETTO	34,64%	-	30,31%	-

Al 31 dicembre 2017, il Gruppo bancario Iccrea ha riscontrato una diminuzione del rapporto tra i crediti deteriorati lordi e gli impieghi lordi, passati al 15,72% rispetto al precedente valore pari al 17,211% al 31 dicembre 2016. Risulta, inoltre, in aumento la quota di sofferenze lorde in rapporto agli impieghi lordi pari, al 31 dicembre 2017, al 8,61% rispetto al 8,38% del 31 dicembre 2016.

⁴ Ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e successivi aggiornamenti, in tale voce rientrano le sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute da oltre 90 giorni.

⁵ Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1 di Aprile 2018. I dati medi di sistema sono riferiti alla categoria "Banche significative".

⁶ Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1 di Aprile 2017. I dati medi di sistema sono riferiti alla categoria "Banche significative".

⁷ Le sottocategorie di crediti deteriorati riflettono la definizione della Banca d'Italia, non armonizzata, che si affianca a quella europea; essa consente la distinzione delle esposizioni per classi di rischiosità decrescenti: sofferenze, inadempienze probabili e esposizioni scadute e\o sconfinanti deteriorate, in continuità storica con la definizione precedente

Ai fini del calcolo di tali indicatori sono stati considerati anche gli impieghi di Banca Sviluppo in via di dismissione. La riduzione degli indici di rischiosità è riconducibile al richiamato incremento dei crediti verso la clientela derivante dalla maggiore attività di impiego collateralizzata con Cassa Compensazione e Garanzia.

Si precisa inoltre che dalle segnalazioni inviate dal Gruppo alla Banca d'Italia emerge un ulteriore peggioramento degli indicatori sulla rischiosità creditizia (sofferenze e crediti deteriorati rispetto agli impieghi) relativamente alla data del 31 marzo 2018.

I livelli di copertura delle sofferenze e dei crediti deteriorati risultano essere rispettivamente pari al 58,32% (con una diminuzione dell'1,6% rispetto alla fine dell'esercizio precedente, pari al 59,9%) e al 46,98% (in miglioramento rispetto a dicembre 2016, pari al 44,7%).

La riduzione della percentuale di copertura delle sofferenze è riconducibile all'acquisizione, attraverso il veicolo Lucrezia, di crediti in sofferenza iscritti nel bilancio consolidato non al nominale ma al valore di transazione, in linea con i principi contabili. Al netto di tale operazione, con la quale Iccrea Banca si è impegnata alla sottoscrizione della totalità delle notes emesse dal veicolo, la percentuale di copertura delle sofferenze del Gruppo al 31 dicembre 2017 si sarebbe attestata al 62%, con un incremento di circa il 2% rispetto all'esercizio precedente.

A maggior dettaglio si rinvia all'elemento "D.2" della presente Nota di Sintesi, "Rischio connesso all'entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS 9 "Financial Instruments".

Le tabelle di seguito riportate espongono la composizione dei crediti deteriorati sia su base individuale che consolidata, per ciascuno dei periodi di riferimento.

Tabella 2- ter: Composizione dei crediti deteriorati lordi su base individuale

(dati in migliaia di Euro)	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2017	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2016
SOFFERENZE	56.063	54.932
INADEMPIENZE PROBABILI	1.687	1.510
ESPOSIZIONI SCADUTE E SCONFINANTI DETERIORATE	3	77
TOTALE CREDITI DETERIORATI	57.753	56.519
TOTALE CREDITI IN BONIS	5.967.850	4.162.661
TOTALE CREDITI VERSO CLIENTELA	6.025.603	4.219.180

Gli indicatori sopra citati tengono conto esclusivamente dei "crediti verso clientela".

Tabella 2-quater: Composizione dei crediti deteriorati lordi su base consolidata

(dati in migliaia di Euro)	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2017	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2016
SOFFERENZE	1.392.924	1.251.965
INADEMPIENZE PROBABILI	1.088.254	1.237.092
ESPOSIZIONI SCADUTE E SCONFINANTI DETERIORATE	61.952	80.133
TOTALE CREDITI DETERIORATI	2.543.130	2.569.190
TOTALE CREDITI IN BONIS	13.637.105	12.361.846
TOTALE CREDITI VERSO CLIENTELA	16.180.235	14.931.036

Gli indicatori sopra citati tengono conto esclusivamente dei "crediti verso clientela".

Tabella 2- quinquies: Composizione dei crediti deteriorati netti su base individuale

(dati in migliaia di Euro)	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2017	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2016
SOFFERENZE	16.618	18.479
INADEMPIENZE PROBABILI	1.541	1.400
ESPOSIZIONI SCADUTE E SCONFINANTI DETERIORATE	3	76
TOTALE CREDITI DETERIORATI	18.162	19.955
TOTALE CREDITI IN BONIS	5.967.075	4.161.893
TOTALE CREDITI VERSO CLIENTELA	5.985,237	4.181.848

Gli indicatori sopra citati tengono conto esclusivamente dei "crediti verso clientela".

Tabella 2- sexies: Composizione dei crediti deteriorati netti su base consolidata

(dati in migliaia di Euro)	iaia di Euro) ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2017	
SOFFERENZE	580.633	501.871
INADEMPIENZE PROBABILI	715.346	846.963
ESPOSIZIONI SCADUTE E SCONFINANTI DETERIORATE	52.381	70.661
TOTALE CREDITI DETERIORATI	1.348.360	1.419.494
TOTALE CREDITI IN BONIS	13.543.080	12.254.762
TOTALE CREDITI VERSO CLIENTELA	14.891.440	13.674.256

Gli indicatori sopra citati tengono conto esclusivamente dei "crediti verso clientela".

Progetto di implementazione dell'IFRS 9

Il Gruppo Bancario Iccrea ha iniziato le attività volte all'adozione del nuovo principio IFRS 9 nel settembre 2016, dando seguito ad un assessment preliminare già svolto nel 2014 e finalizzato ad ottenere una prima stima dei potenziali impatti derivanti dall'introduzione del principio.

Data la rilevanza del progetto e l'impatto derivante dalle novità introdotte dal nuovo principio, le attività sono state strutturate prevedendo, a livello di governance, uno Steering Committee formato da componenti dell'Alta Direzione. Il progetto è stato strutturato secondo tre macro-cantieri identificati nelle tre direttrici nelle quali si articola il principio, ovvero classificazione e misurazione, impairment e hedge accounting. Per ciascuno dei cantieri progettuali evidenziati è stato nominato un responsabile operativo del Gruppo.

Poiché il principio risulta di notevole impatto e pervasivo su molti aspetti dell'operatività aziendale, è stata coinvolta attivamente nel progetto una cospicua parte delle funzioni del Gruppo: in particolare, nell'ambito del Gruppo le aree maggiormente coinvolte dall'implementazione del nuovo principio sono state l'Amministrazione, il Risk Management, il Credito, la Finanza, l'Organizzazione e Progetti, la funzione IT, ALM e Consulenza e la Pianificazione e Controllo di gestione. Unitamente alle funzioni operative anche le funzioni di controllo interno, quali l'Internal Audit e il Collegio Sindacale, sono stati resi partecipi del progetto.

Il progetto IFRS 9 è stato impostato su un periodo temporale esteso ed è stato articolato in macro-fasi, successive l'una all'altra, quali:

una prima parte di assessment e definizione delle scelte preliminari;

- una seconda fase di design and construct con analisi delle soluzioni di implementazione dei cantieri, determinando le scelte preferite, unitamente al disegno dei futuri modelli operativi; e
- una terza fase di sviluppo, implementazione e testing delle procedure e degli applicativi adottati, a cui si uniscono le attività volte a garantire l'adeguamento e consolidamento della normativa interna all'interno del Gruppo.

Il Gruppo ha periodicamente informato la società di revisione sulle scelte metodologiche adottate nel corso del progetto e sul framework implementativo.

Al fine di fornire informativa circa l'evoluzione del progetto nelle sue diverse componenti, preme dare atto di come le attività da piano si sono sviluppate partendo dalla fase di assessment sino a giungere al completamento della fase implementativa, così da permettere la pronta disponibilità di tutti gli strumenti e mezzi necessari a permettere l'adozione del principio a valere dal 1° gennaio 2018 da parte del Gruppo.

Con riferimento al cantiere "Classificazione e Misurazione", nella fase di assessment sono state condotte analisi di dettaglio sui portafogli crediti e titoli del Gruppo, sono stati analizzati i functional requirements in materia di SPPI test, al fine di illustrare le assunzioni sottostanti e fornire gli elementi di supporto a compiere le relative decisioni in materia e sono stati definiti i principali impatti organizzativi.

Nella fase di design and construct, a valle di quanto definito dalla fase precedente, si è proceduto a definire i business model per ogni società del Gruppo, è stata definita l'analisi degli scenari operativi per identificare i principali impatti organizzativi, di processo e tecnologici necessari ad avviare la fase di implementazione del cantiere. Le risultanze progettuali sono state declinate in appositi documenti di policy e processi volti a normare la transizione verso il nuovo principio. Durante la fase implementativa, si è proceduto a realizzare e a mettere a terra tutti i necessari interventi richiesti, unitamente ad affinare e recepire, nella normativa interna di Gruppo, le policy e gli adeguamenti dei processi interni, così da poter apportare le necessarie modifiche in ottemperanza al principio.

Con riferimento al cantiere "Impairment", nella fase di assessment è stata condotta l'analisi dei sistemi utilizzati per la misurazione dei parametri di rischio per il calcolo delle provision e la mappatura dei requirement normativi. Nella fase di design and construct le attività si sono focalizzate sul design metodologico ed organizzativo per la transizione. In particolare, da un punto metodologico, sono state definite le soluzioni di calcolo dell'Impairment sulla base delle specificità di ogni Società del Gruppo, con particolare riferimento a stage allocation e stima dei parametri di rischio, mentre, dal punto di vista tecnologico, sono state individuate soluzioni applicative che consentono il recepimento degli input metodologici e funzionali sviluppati nell'ambito del progetto e di calcolare i necessari accantonamenti in conformità al principio contabile e secondo la declinazione operativa dello stesso definita dal Gruppo. Le risultanze progettuali sono state declinate in appositi documenti di policy e processi volti a normare la transizione verso il nuovo principio. Durante la fase implementativa, si è proceduto a realizzare e a mettere a terra tutti i necessari interventi richiesti, unitamente ad affinare e recepire, nella normativa interna di Gruppo, le policy e gli adeguamenti dei processi interni, così da poter apportare le necessarie modifiche in ottemperanza al principio.

Con riferimento al cantiere "Hedge Accounting", il Gruppo ha effettuato una impact analysis dei requisiti previsti dall'IFRS 9 analizzando sia le relazioni di copertura del Gruppo in essere che il servizio di "Test di Efficacia" erogato alle BCC aderenti, effettuando un'analisi dei pro e contro all'adozione del modello generale di hedge accounting IFRS 9. Alla luce dei risultati delle analisi effettuate nel corso del progetto, il Gruppo Bancario Iccrea ha convenuto di rinviare l'adozione del nuovo modello di hedge accounting IFRS 9 ad un momento successivo al 1° gennaio 2018; stante quanto precede non ci sono impatti relativi a tale componente.

Con riferimento ai sistemi informativi sono state poste in essere attività volte ad individuare le principali aree di impatto, grazie all'effettuazione di apposite gap analysis, individuando tutte le necessarie modifiche da apportare ed identificando

gli applicativi e le procedure da adeguare. In particolare, con riguardo all'implementazione dei sistemi IT, si è proceduto ad integrare le nuove applicazioni software utili alla gestione dei nuovi processi di classificazione e misurazione collegati al Business model e all'SPPI test, unitamente agli strumenti e applicativi necessari al calcolo della perdita attesa e all'inserimento dei fattori forward looking in ambito di impairment. Con particolare riferimento all'SPPI test, sono state individuate le procedure con le quali effettuare il test, nonché le piattaforme sulle quali applicare la metodologia SPPI adottata dal Gruppo, sia per quel che riguarda i titoli di debito che per le esposizioni creditizie in senso proprio. Con particolare riferimento alla stima ECL sono state completate le attività implementative associate alla stima della perdita attesa tramite l'adozione di soluzioni ed applicativi gestiti da primari operatori di sistema.

Nel corso del 2017 il Gruppo è stato oggetto dell'analisi tematica condotta dal Meccanismo di Vigilanza Unico (cd. MVU) sugli enti creditizi (cd. "Thematic Review"), al fine di valutarne lo stato di preparazione all'applicazione dell'IFRS 9. In tale contesto il Gruppo ha provveduto a fornire documenti e analisi comprovanti le riflessioni e valutazioni del Gruppo relative alle aree del progetto IFRS 9. Tutti gli avanzamenti effettuati in merito al progetto, unitamente anche alle prime stime d'impatto, sono stati oggetto di confronto e condivisione con la Banca Centrale Europea durante lo svolgimento del progetto. Tale attività proseguirà nel corso del 2018.

Sulla base delle informazioni disponibili si stima che la prima applicazione del principio contabile IFRS 9 alla data del 1° gennaio 2018 comporterà un impatto su CET1 Ratio FullyLoaded di Iccrea Banca, derivante dall'applicazione del nuovo modello di impairment sui crediti e titoli di debito ed al lordo degli effetti fiscali, in un range compreso fra 15 e 25 Bps.

Si rappresenta, inoltre, che il Gruppo Bancario Iccrea ha esercitato la facoltà di adottare il regime transitorio cd. phase in, ai sensi del sopra citato regolamento e, pertanto, nel corso del 2018 Iccrea Banca potrà sterilizzare nel CET 1 il 95% degli impatti netti negativi rivenienti dall'impairment sui crediti e titoli di debito performing e sui crediti deteriorati.

Tabella 3: Esposizioni oggetto di concessioni (Forbearance) su base individuale al 31/12/2017

(dati in migliaia di Euro)	ESPOSIZIONI IN BILANCIO	ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO	TOTALE ESPOSIZIONI
ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONE DETERIORATE (Forbone non performing)	678	0	678
ESPOSIZIONI IN BONIS RINEGOZIATE (Forbone performing)	1.185	194.119	195.304

Tabella 3-bis: Esposizioni oggetto di concessioni (Forbearance) su base consolidata al 31/12/2017

(dati in migliaia di Euro)	ESPOSIZIONI IN BILANCIO	ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO	TOTALE ESPOSIZIONI
ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONE DETERIORATE (Forbone non performing)	394.233	30.702	424.233
ESPOSIZIONI IN BONIS RINEGOZIATE (Forbone performing)	181.964	1.195.420	1.377.384

Tabella 3-ter: Grandi Rischi su base individuale

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2017	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2016
NUMERO POSIZIONI	36	49
GRANDI RISCHI (valore di bilancio)*	38.542.257	57.244.358
GRANDI RISCHI (valore ponderato)*	1.212.207	786.228
RAPPORTO GRANDI RISCHI (valore ponderato)/IMPIEGHI NETTI	3,97%	2,23%
RAPPORTO GRANDI RISCHI (valore di bilancio)/IMPIEGHI NETTI	126,2%	162,7%

^{*(} dati in migliaia di euro)

Tabella 3- quater: Grandi Rischi su base consolidata

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2017	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2016
NUMERO POSIZIONI	36	43
GRANDI RISCHI (valore di bilancio)	24.911.231	49.681.185
GRANDI RISCHI (valore ponderato)	1.783.243	1.699.463
RAPPORTO GRANDI RISCHI (valore ponderato)/IMPIEGHI NETTI ⁸	5%	5%
RAPPORTO GRANDI RISCHI (valore di bilancio)/IMPIEGHI NETTI ⁹	76%	143%

^{**(} dati in migliaia di euro)

La Circolare n. 285 del 1° gennaio 2014 definisce quale "grande rischio" l'ammontare delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio, riferite a un singolo cliente o a gruppi di clienti connessi, pari o superiori al 10% del patrimonio di vigilanza.

Tabella 4: Principali dati di conto economico su base individuale (valori all'unità)

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2017	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2016	VARIAZIONE %
MARGINE DI INTERESSE	37.581.501	50.222.232	-25,17%
COMMISSIONI NETTE	134.937.023	127.472.161	5,86%
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE	298.770.823	297.267.790	0,51%
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	249.220.430	280.163.077	-11,04%
COSTI OPERATIVI	(250.008.314)	(275.992.411)	-9,41%
UTILE DELLA OPERATIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE	(3.870.329)	2.210.992	-275,05%
UTILE NETTO	4.751.176	21.084.184	-77,47%

⁸ Gli impieghi netti sono stati calcolati considerando la somma di crediti verso Banca e crediti verso Clientela.

⁹ Gli impieghi netti sono stati calcolati considerando la somma di crediti verso Banca e crediti verso Clientela.

Il margine di interesse su base individuale al 31 dicembre 2017 è pari a 37,6 milioni di euro, in diminuzione del 25,2% rispetto al 2016. Lo scostamento negativo del margine è riconducibile essenzialmente al minor rendimento dei Titoli di Stato, legato anche allo smobilizzo dell'intero portafoglio HTM e all'andamento dei tassi di mercato.

Tabella 4-bis: Principali dati di conto economico su base consolidata

(dati in migliaia di Euro)	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2017	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2016	VARIAZIONE %
MARGINE DI INTERESSE	319.824	344.639	-7,20%
COMMISSIONI NETTE	217.735	192.802	12,93%
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE	659.037	625.173	5,42%
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	481.376	466.201	3,26%
COSTI OPERATIVI	420.917	(477.190)	188,21%
UTILE DELLA OPERATIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE	46,620	(41.347)	242.779/
UTILE NETTO	46.629 29.357	(24.067)	212,77% 221,98%

Il margine di interesse su base consolidata al 31 dicembre 2017 è pari a 319,8 milioni di euro, in diminuzione di 24,8 milioni (-7,2%) rispetto all'esercizio precedente (344,6 milioni) principalmente per effetto del più contenuto apporto dei titoli di Stato a seguito della dismissione degli stessi e dell'andamento complessivo dei tassi, parzialmente compensati dall'incremento degli interessi attivi su T-LTRO II per circa 19 milioni di euro.

Tabella 5: Principali dati di stato patrimoniale individuale

(dati in migliaia di Euro)	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2017	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2016	VARIAZIONE %
RACCOLTA DIRETTA ¹⁰	33.932.557	42.391.669	-19,95%
PASSIVITA' FINANZIARIE ¹¹	6.239.629	4.630.133	34,76%
POSIZIONE INTERBANCARIA NETTA	5.159.237	17.734.343	-70,91%
ATTIVITA' FINANZIARIE ¹²	3.831.381	7.685.796	-50,15%
IMPIEGHI NETTI ¹³	30.545.994	35.181.290	-13,18%
TOTALE ATTIVO	36.018.114	44.395.566	-18,87%
PATRIMONIO NETTO	1.597.724	1.605.843	-0,51%
CAPITALE SOCIALE	1.151.045	1.151.045	0,00%

Tabella 5-bis: Principali dati di stato patrimoniale su base consolidata

(dati in migliaia di	ESERCIZIO CHIUSO	ESERCIZIO CHIUSO	VARIAZIONE %
Euro)	AL 31/12/2017	AL 31/12/2016	
RACCOLTA DIRETTA ¹⁴	35.406.190	44.513.246	-20,46%

¹⁰ La raccolta diretta è composta dai debiti verso banca e clientela, dai titoli in circolazione, dalle passività finanziarie di negoziazione e quelle valutate al fair value e dai derivati di copertura.

¹¹ L'ammontare complessivo delle passività finanziarie è costituito dalla Voce P30 "titoli in circolazione", dalla Voce P40 "passività finanziarie di negoziazione" e dalla Voce P50 "passività finanziarie valutate al fair value".

¹² Le Attività Finanziarie sono rappresentate dalle seguenti voci di Bilancio: Voce 20 "Attività finanziarie detenute per la negoziazione", Voce 30 "Attività finanziarie valutate al fair value", Voce 40 "Attività finanziarie disponibili per la vendita" e Voce 50 "Attività finanziarie detenute sino a scadenza".

¹³ La voce "Impieghi Netti" comprende sia i crediti verso clientela che i crediti verso banche.

PASSIVITA' FINANZIARIE ¹⁵	6.045.809	4.897.860	23,44%
POSIZIONE INTERBANCARIA NETTA	(1.359.346)	8.429.455	-116,13%
ATTIVITA' FINANZIARIE ¹⁶	3.431.257	10.391.728	-66,98%
IMPIEGHI NETTI ¹⁷	32.732.638	34.826.450	-6,01%
TOTALE ATTIVO	38.127.486	46.854.799	-18,63%
PATRIMONIO NETTO	1.676.281	1.655.769	1,24%
CAPITALE SOCIALE	1.151.045	1.151.045	0,00%

Tabella 6: Indicatori di liquidità

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2017	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2016
LOAN TO DEPOSIT RATIO18	80%	83%
LIQUIDITY COVERAGE RATIO ¹⁹	191%	108%
NET STABLE FUNDING RATIO ²⁰	100%	95%

In coerenza con il modello organizzativo di governo del rischio di liquidità definito dal Gruppo Bancario Iccrea, la gestione del rischio di liquidità del Gruppo è accentrata presso Iccrea Banca.

Posto quanto detto, l'esposizione del Gruppo al rischio di liquidità di breve termine riferibile alla componente di *funding liquidity risk*, misurata secondo la metrica prevista ai fini della segnalazione settimanale regolamentare del *Maturity Ladder*, evidenzia uno sbilancio cumulato costantemente positivo nell'orizzonte temporale di 3 mesi.

¹⁴ La raccolta diretta è composta dai debiti verso banca e clientela, dai titoli in circolazione, dalle passività finanziarie di negoziazione e quelle valutate al fair value e dai derivati di copertura.

¹⁵ L'ammontare complessivo delle passività finanziarie è costituito dalla Voce P30 "titoli in circolazione", dalla Voce P40 "passività finanziarie di negoziazione" e dalla Voce P50 "passività finanziarie valutate al fair value".

¹⁶ Le Attività Finanziarie sono rappresentate dalle seguenti voci di Bilancio: Voce 20 "Attività finanziarie detenute per la negoziazione", Voce 30 "Attività finanziarie valutate al fair value", Voce 40 "Attività finanziarie disponibili per la vendita" e Voce 50 "Attività finanziarie detenute sino a scadenza".

¹⁷ La voce "Impieghi Netti" comprende sia i crediti verso clientela che i crediti verso banche. I crediti verso la clientela iscritti nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 ammontano a 14.857 milioni. Il processo di classificazione dei crediti verso la clientela nelle diverse categorie di rischio e di valutazione degli stessi sono rilevanti per la revisione contabile in ragione della significatività del valore dei crediti per il bilancio nel suo complesso e in considerazione del fatto che il loro valore recuperabile è determinato dagli amministratori attraverso l'utilizzo di stime che presentano un elevato grado di soggettività, con particolare riferimento a: i) l'identificazione delle evidenze di riduzione di valore del credito, ii) il valore di realizzo delle garanzie acquisite, iii) la determinazione dei flussi di cassa attesi e la tempistica di incasso degli stessi, iv) la definizione di categorie di crediti omogenee in termini di rischio di credito, v) la determinazione delle probabilità di default (*Probability of Default* - "PD") e la relativa perdita stimata (*Loss Given Default* - "LGD"), sulla base dell'osservazione storica dei dati per ciascuna classe di rischio.

¹⁸ L'indicatore "Loan To Deposit Ratio" calcolato a livello consolidato, è inteso come il rapporto fra i "crediti verso clientela" e la "Raccolta a breve termine" da clientela e da Banche di Credito Cooperativo e dai prestiti obbligazionari.

¹⁹ L'indicatore a breve termine o Liquidity Coverage Ratio (LCR) esprime il rapporto tra l'ammontare delle attività prontamente monetizzabili disponibili (la cassa ed i titoli prontamente liquidabili detenuti dalla banca) e lo sbilancio monetario progressivo cumulato ad un mese stimato in condizioni di normalità gestionale.

²⁰ L'indicatore Net Stable Funding Ratio è definito come rapporto tra l'ammontare complessivo delle fonti stabili di raccolta (patrimonio della Banca, indebitamento a medio/lungo termine, quota stabile dei depositi) e il valore degli impieghi di medio/lungo periodo.

Tabella 6-bis: Funding Liquidity Risk (dati in milioni di €) al 31/12/2017

MATURITY LADDER OPERATIVA (metrica Banca D'Italia)										
	1G	2G	3G	4G	5G	25	35	1M	2M	3M
CUMULATED NET CASH OUTFLOWS	149	-131	1.132	1.148	924	1.396	1.582	1.274	2.634	2.096
COUNTERBALANCING CAPACITY	1.989	2.020	1.921	1.745	1.757	1.495	1.134	705	-327	-689
CUMULATED LIQUIDITY GAP	2.137	1.889	3.052	2.894	2.681	2.890	2.715	1.979	2.306	1.407

Al 31 dicembre 2017, la *Counterbalancing Capacity*, pari a circa 2 miliardi di euro, è costituita per il 55% da liquidità disponibile in cassa e depositata presso Banca d'Italia e per il 43% da attività disponibili per i finanziamenti collateralizzati sul mercato o nell'ambito di operazioni di rifinanziamento presso la BCE con risk weight pari a 0%.

Tabella 6-ter: Riserve di liquidità (dati in milioni di €)

	COUNTERBALANCING CAPACITY		
ID	ITEM	INITIAL STOCK	
3.1	CASSA	110	
3.2	CREDITI VERSO BANCHE CENTRALI	976	
3.3	GARANZIE NON IMPEGNATE STANZIABILI PRESSO LA BANCA CENTRALE	903	
3.3.1	TITOLI CON FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO 0%	861	
3.3.1. 5	CREDITI VERSO O GARANTITI DALLA BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI, FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE, UNIONE EUROPEA O BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO	6	
3.3.5	OBBLIGAZIONI EMESSE DA SOCIETA' NON FINANZIARIE	12	
3.3.7	ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE STANZIABILI PRESSO LA BANCA CENTRALE (COMPRESI CREDITI)	30	
3.7	STOCK CUMULATO DI ATTIVITA' NON VINCOLATE PRONTAMENTE LIQUIDABILI PER SODDISFARE IL FABBISOGNO DI LIQUIDITA' SUL BREVE, MEDIO E LUNGO PERIODO IN UNO SCENARIO DI STRESS DI LIQUIDITA'	1.989	

L'esposizione del Gruppo al rischio di liquidità riferibile alla componente di market liquidity risk è misurata stimando la possibile perdita di valore delle Attività Finanziarie ottenuta applicando uno shock di +100 bp e +200 bp (approccio del valore economico) alla curva dei rendimenti.

Tabella 6-quater: Market Liquidity Risk (dati in milioni di €) al 31/12/2017

VARIAZIONE ATTIVITÀ FINANZIARIE APPROCCIO VALORE ECONOMICO					
100 BP 200 BP					
ATTIVITÀ FINANZIARIE	-48	-93			

Tra le fonti di finanziamento, l'Emittente ricorre anche alle operazioni di politica monetaria con la Banca Centrale Europea.

Tabella 6-quinquies: Operazioni di finanziamento presso la BCE

(dati in migliaia di Euro)	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2017	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2016
OPERAZIONI LTRO	0	0
OPERAZIONI TLTRO	0	0
OPERAZIONI TLTRO	13.836.426	5.500.000
FINANZIAMENTI TRIMESTRALI	0	0

FINANZIAMENTI	0	0
SETTIMANALI		

Nel mese di marzo 2017 l'Istituto ha partecipato all'ultima asta T-LTRO II utilizzando il residuo plafond disponibile di 8,9 miliardi di euro, usufruendo in tal modo del massimo disponibile per il Gruppo pari a 13,8 miliardi di euro; tali finanziamenti hanno scadenza giugno 2020.

Esposizione dell'Emittente nei confronti dei titoli del debito sovrano

Di seguito viene presentato il dettaglio delle esposizioni dell'Emittente nei confronti dei titoli del debito sovrano, tenuto presente che, secondo le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza europea, per "debito sovrano" devono intendersi i titoli obbligazionari emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi, nonché i prestiti agli stessi erogati.

Tabella 7: Esposizione del portafoglio dell'Emittente nei confronti del debito sovrano

GOVE RNI E RATIN G	CAT. IAS	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2017			СНІИ	ESERCIZIO SO AL 31/12/	2016
(dati in migliaia di Euro)		VALORE NOMINAL E	VALORE BILANCIO	FAIR VALUE	VALORE NOMINAL E	VALORE BILANCIO	FAIR VALUE
Italia	AFS	2.741.875	2.836.536	2.836.536	5.321.598	5.121.568	5.121.568
Italia	HFT	5.144	5.171	5.171	63.412	64.673	64.673
Italia	HTM	0	0	0	1.485.000	1.600.390	1.603.260
Argentina	HFT	5.071	59	59	5.206	154	154
Portogallo	AFS	0	0	0	12.000	13.394	13.394
Portogallo	HFT	11	10	10	0	0	0
Spagna	HFT	0	0	0	19.000	18.863	18.863
Brasile	HFT	0	0	0	68	87	87
Brasile	AFS	7.000	6.642	6.642	0	0	0
AZERBAIJA N	AFS	4.000	3.489	3.489	0	0	0
Cile	AFS	8.500	7.091	7.091	0	0	0
Federazio ne Russa	AFS	9.010	7.809	7.809	0	0	0
Indonesia	AFS	10.000	9.912	9.912	0	0	0
Oman	AFS	9.250	7.621	7.621	0	0	0
Paraguay	AFS	3.000	2.680	2.680	0	0	0
Quatar	AFS	1.000	819	819	0	0	0
Turchia	AFS	6.500	6.413	6.413	0	0	0
TOTALE		2.810.36 1	2.894.25 2	2.894.25 1	6.906.28 4	6.819.12 9	6.821.99 9
PERCENT UALE SU ATTIVITA' FINANZIA RIE			76%			89%	

Gli investimenti in titoli di debito sovrano verso Paesi UE, al 31 dicembre 2017, rappresentano il 74% delle attività finanziarie²¹ (prevalentemente titoli emessi dallo Stato italiano) mentre detta percentuale scende all'8% considerando nel portafoglio totale dell'Emittente anche i titoli di debito classificati nella voce di bilancio "Crediti verso banche" e nella voce "Crediti verso clientela". Tra gli investimenti in titoli di debito sovrano verso Paesi UE non sono presenti titoli di debito strutturati.

Tabella 8: Rating* Stato Sovrano al quale l'Emittente è esposto

	MOODY'S	STANDARD & POOR'S	FITCH
	INVESTORS SERVICE	RATING SERVICES	RATINGS
REPUBBLICA ITALIANA	Baa2	BBB	BBB

21

²¹ Le Attività Finanziarie sono rappresentate dalle seguenti voci di Bilancio: Voce 20 "Attività finanziarie detenute per la negoziazione", Voce 30 "Attività finanziarie valutate al fair value", Voce 40 "Attività finanziarie disponibili per la vendita" e Voce 50 "Attività finanziarie detenute sino a scadenza".

Argentina B3	B+	В
--------------	----	---

^{*} fonte Bloomberg

Il 28 luglio 2011, l'European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato il documento n. 2011/266 relativo alle informazioni in merito al debito sovrano (secondo le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza europea, per "debito sovrano" devono intendersi i titoli obbligazionari emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi, nonché i prestiti agli stessi erogati) da includere nelle relazioni finanziarie annuali e semestrali redatte dalle società quotate che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

L'Emittente al 31 dicembre 2017 non presenta esposizioni concernenti prestiti erogati a favore di Governi centrali e/o locali nonché enti governativi.

Esposizione del portafoglio dell'Emittente ai rischi di mercato

Di seguito vengono riportate le informazioni relative all'esposizione al rischio mercato, distintamente per il portafoglio di negoziazione e per il portafoglio bancario.

Tabella 9: Esposizione al rischio di mercato dell'Emittente (*Value at Risk*) (dati in milioni di €)

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2017	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2016
VALUE AT RISK DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO RELATIVAMENTE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (TRADING BOOK)	0,15	0,91
VALUE AT RISK DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO RELATIVAMENTE AL PORTAFOGLIO BANCARIO (BANKING BOOK)	6,68	5,41

Il Value at Risk (VaR) è una misura di rischio applicata agli investimenti finanziari. Tale misura indica la perdita potenziale di una posizione di investimento in un orizzonte temporale pari a 1 giorno, con un livello di confidenza pari al 99%. È una tecnica comunemente usata da banche d'investimento per misurare il rischio di mercato delle attività che detengono in portafoglio.

In aggiunta al VaR è consuetudine misurare la sensitività del portafoglio in termini di cambiamento del valore degli Strumenti Finanziari che lo compongono dovuti ai movimenti del fattore di rischio rilevante. Si analizza quindi come cambia il valore del portafoglio rispetto alle componenti tasso di interesse (IR), azionario (EQ), spread creditizio (CR) e cambio (FX).

Si riportano, nella sottostante Tabella 10, gli indicatori di sensitività (misurati come variazioni al primo ordine, c.d. Delta) del portafoglio di *trading* e *banking* disaggregato nelle sue componenti di rischio rilevanti; per i fattori IR e CR la sensitività è calcolata applicato una variazione di 1 punto.

Tabella 10: Esposizione del portafoglio dell'Emittente ai rischi di mercato articolata per fattori di rischio rilevanti (dati in milioni di €)

	ESERCI CHIUSO AL 31		ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2016			
RISK AREA	TRADING BANKING BOOK BOOK		TRADING BOOK	BANKING BOOK		
IR	0,048	-0,58	0,0058	0,54		
CR	-0,032	-0,74	0,08	-0,99		

Eventuali cambiamenti negativi sostanziali prospettive

	Emittente Cambiamenti significativi situazione finanziaria Emittente	L'Emittente attesta che dal 31 dicembre 2017, data dell'ultimo bilancio annuale dell'Emittente sottoposto a revisione contabile limitata legale dei conti e pubblicato, non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle sue prospettive. Non si segnalano cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente, dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione legale dei conti (31 dicembre 2017).							
B.13	Fatti recenti stanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità	sostanzialmente ri	ilevanti per la val	utazione della	sua solvibilità				
B.14	Dipendenza da altri soggetti nel gruppo	L'Emittente è la Capogruppo bancario Iccrea. Iccrea Banca svolge le funzioni di Capogruppo del Gruppo bancario Iccrea e la relativa attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società controllate, garantendo al contempo la continuità operativa delle attività finora svolte come di seguito indicate: - direzione e coordinamento delle società del Gruppo bancario Iccrea attraverso la definizione delle strategie di business, la programmazione ed il relativo monitoraggio dei risultati; - servizi infragruppo accentrati concernenti le funzioni tipicamente di staff (quali ad esempio l'organizzazione, la pianificazione e il controllo di gestione, la gestione e amministrazione delle risorse umane, il legale, ecc.); - attività bancarie e finanziarie già proprie di Iccrea Banca, che si sostanziano prevalentemente nell'attività e servizi in materia di							
B.15	Principali attività dell'Emittente	finanza, sistemi di pagamento e monetica. Iccrea Banca S.p.A. ha per oggetto sociale la raccolta del risparmio, l'esercizio del credito nelle sue varie forme e l'attività di acquisto di crediti di impresa. Iccrea Banca S.p.A. può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative, ovvero assumere partecipazioni, anche di maggioranza, nei limiti e alle condizioni previsti dalle norme in vigore, in società che, in funzione della loro specializzazione, siano in grado di							
B.16	Informazioni inerenti il controllo diretto o indiretto dell'Emittente	concorrere al migliore conseguimento dell'oggetto sociale. Alla data del presente Prospetto di Base, Iccrea Banca S.p.A è una Società per Azioni Capogruppo del Gruppo bancario Iccrea. Alla data di approvazione del presente Documento di Registrazione, il capitale sociale dell'Emittente, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 1.151.045.403,55 diviso in n. 22.285.487 azioni da nominali Euro 51,65 cadauna. Nel merito, invece, dell'azionariato, il Capitale Sociale di Iccrea Banca è prevalentemente detenuto dalle Banche di Credito Cooperativo, da Casse Raiffeisen e da una Banca Popolare che ne detengono complessivamente il 95,107% mentre il restante 4,893% è detenuto dalle Federazioni locali delle Banche di Credito Cooperativo, da Federcasse, da Cedecra S.p.A. e, per una quota residuale, da due Fondi.							
B.17	Rating dell'Emittente e/o dello strumento finanziario	Alla data del pres	ente Prospetto, il e di Rating, ovve			Banca S.p.A. da due ch Ratings e DBRS			
		AGENZIA DI RATING	MEDIO - LUNGO TERMINE	BREVE TERMINE	OUTLOOK	DATA DI EMISSIONE			
		Standard & Poor's	ВВ	В	stabile	31/10/2017			
		Fitch Ratings	BB+	В	stabile	18/01/2018			
		DBRS	BBB (low)	R-2 (middle)	Negative	26/07/2018			
		L'Emittente non Obbligazioni di pro				n riferimento alle o di Base.			

		Sezione C - Strumenti finanziari				
C.1						
C. 1	degli strumenti finanziari	100% del valore nominale [in un'unica soluzione alla data di scadenza]/[in quote di capitale costante alle singole date di rimborso secondo quanto previsto nel piano di				
	offerti e/o ammessi alla negoziazione, compresi	ammortamento indicato al successivo elemento C.9 della presente nota si sintesi], salvo utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla "Bank Recovery and Resolution Directive" ("BRRD") e dal "Single Resolution Mechanism" ("SRMR").				
	eventuali codici di identificazione degli strumenti	[Le Obbligazioni sono emesse come Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale (TREM), ai sensi dell'art. 8, del D. Lgs n.70 del 13 maggio 2011 convertito dalla Legge n.106 del 12 luglio 2011. Le Obbligazioni beneficiano di una tassazione agevolata].				
	finanziari	Il codice ISIN (<i>International Security Identification Number</i>) delle Obbligazioni è [●].				
C.2	Valuta di emissione degli strumenti finanziari.	[Euro/[•]]				
C.5	Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari	Non sono presenti clausole limitative al trasferimento e alla circolazione delle Obbligazioni, fatta eccezione per quanto disciplinato ai punti seguenti. Le obbligazioni emesse ai sensi di questo Prospetto di Base non sono state e non saranno registrate ai sensi dello <i>United States Securities Act</i> del 1933, così come modificato, (di seguito il <i>Securities Act</i>) o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. (<i>United States e U.S. Person</i>) il cui significato è quello attribuito nel Regulation S del Securities Act). Le espressioni utilizzate nel presente paragrafo hanno il significato ad esse attribuite nel Regulation S del Securities Act (<i>Regulation S</i>). Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e in qualsiasi altro Paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi") e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente in, ovvero ad alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo d'imposta in, Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o in Altri Paesi. Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "Public Offers of Securities Regulations 1995" ed alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".				
C.8	Diritti connessi agli strumenti finanziari	Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria e quindi il diritto alla percezione delle cedole alle date di pagamento degli interessi [eventuali] ed al rimborso del capitale, salvo utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalle direttive europee, di volta in volta vigenti, in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepite nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, come di seguito descritto nell'Elemento D.3, e da ultimo, dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205.				
	Ranking e restrizioni a tali diritti	Non vi sono limitazioni, condizioni o gravami - di qualsiasi natura - che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni. Le obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento non subordinato e non garantito dell'emittente. Tuttavia, nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "bail-in" il credito degli obbligazionisti verso l'Emittente non sarà soddisfatto pari passu con tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati), ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione, secondo l'ordine sinteticamente rappresentato nella seguente tabella:				

			- 1		
		Capitale di Classe 1 o "Tier I"			
		"Capitale primario di Classe 1" (Common Equity Tier I)			
		"Capitale aggiuntivo di Classe 1" (Additional Tier I)	FONDI		
		Capitale di Classe 2 o "Tier II"	PROPRI		
		(ivi incluse le obbligazioni subordinate Tier 2)	J		
		Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2			
		Strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario			
		Restanti Passività ivi incluse le OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE			
		prestiti obbligazionari senior non assistiti da privilegio o da garanzia, (compresi i depositi - ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese - fino al 1 gennaio 2019)			
		DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE IMPORTI SUPERIORI A € 100.000 PER DEPOSITANTE:			
		- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese;			
		- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca;			
		- dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca.			
		<u>L</u>			
C.9	Tasso di interesse nominale	[Obbligazioni Zero Coupon: non prevedono la corresponsione periodica di cedole e sono emesse ad un prezzo di emissione inferiore al Valore Nominale. La differenza tra l'importo dovuto a titolo di rimborso (pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni) ed il prezzo di emissione rappresenta l'interesse implicito corrisposto dalle Obbligazioni.] [Obbligazioni a Tasso Fisso: corrispondono [mensilmente]/, [trimestralmente]/[semestralmente]/[annualmente] cedole fisse il cui importo è calcolato [applicando un tasso di interesse fisso annuo lordo pari a [•], a valore nominale]/ [Obbligazioni a Tasso Fisso crescente: corrispondono [mensilmente]/[trimestralmente]/[semestralmente]/[annualmente] cedole fisse crescenti al tasso annuo lordo pari a [•] e annuo netto pari a [•] per il periodo di interessi da [•] a [•]], [e pari al tasso annuo lordo [•] e annuo netto [•] per il periodo di interessi da [•] a [•]], [e pari al tasso annuo lordo [•] e annuo netto [•] per il periodo di interessi da [•] a [•]], [e pari al tasso annuo lordo [•] e annuo netto [•] per il periodo di interessi da [•] a [•]], [rimestralmente], [semestralmente] [e/o] [Massimo: corrispondono [mensilmente], [trimestralmente], [semestralmente] o [annualmente] cedole variabili il cui importo è calcolato moltiplicando il valore nominale per il Parametro di Indicizzazione [•], [maggiorato di uno spread pari a [•]]/[moltiplicato per una partecipazione pari a [•]]. [Inoltre è previsto [un minimo [crescente] pari a [•]] [e/o] [un massimo [crescente] pari a [•]]. Le cedole variabili non potranno essere [inferiori a tale valore minimo] [e/o] [maggiori a tale valore massimo].]] [Obbligazioni a Tasso Misto: fisso o fisso crescente e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo: corrispondono [mensilmente]/[trimestralmente]/[semestralmente]/[e] per il periodo di interessi da [•] a tasso annuo lordo pari a [•] e annuo netto pari a [•] per il periodo di interessi da [•] a tasso annuo lordo pari a [•] e annuo netto pari a [•] per il periodo di interessi da [•] a tas			
		[•], e cedole variabili il cui importo è calcolato, per il periodo di inte [•], sulla base di un tasso di interesse variabile calcolate moltiplica nominale per il parametro di indicizzazione [•][maggiorato di uno	eressi da [•] a ando il valore		

[•],]/[moltiplicato per la partecipazione pari a [•] (la partecipazione può avere un valore percentuale anche inferiore al 100%)]. [Inoltre è previsto un minimo [crescente] pari a [•]] [e/o] [un massimo [crescente] pari a [•]]. Le cedole variabili non potranno essere [inferiori a tale valore minimo] [e/o] [maggiori a tale valore massimo].]

[Obbligazioni Opzione Call con eventuale Minimo e/o Massimo: corrispondono un'unica cedola eventuale alla Data di Scadenza (collegata alla presenza di un opzione call) [e corrisponderanno [mensilmente]/[trimestralmente]/ [semestralmente]/[annualmente] [una]/[più cedole fisse] calcolate applicando al valore nominale un tasso di interesse predeterminato e costante pari a [•] annuo loro e paria a [•] annuo netto]. La eventuale cedola variabile (collegata alla presenza dell'opzione call) sarà calcolata sulla base della performance del sottostante, se positiva, tenuto conto della partecipazione dell'andamento di un sottostante ed alle modalità previste di rilevazione dello stesso (performance di tipo "Asiatico" o "Europeo"). [Inoltre è previsto [un minimo pari a [•]] [e/o] [un massimo pari a [•]]. L'eventuale cedola a scadenza non potrà essere [inferiore a tale valore minimo] [e/o] [maggiore a tale valore massimo].] La componente derivativa consta di una [opzione call "Europea" (che considera un unico valore finale del sottostante, registrato alla data di osservazione finale)]/[di una opzione call "Asiatica" (che considera la media aritmetica dei valori finali del sottostante, registrati alle diverse date di osservazione)].]

Parametro di Indicizzazione o Sottostante

[Il Parametro di Indicizzazione è [•]]/[Il Sottostante è [•]]
[Le date di rilevazione del [Parametro di Indicizzazione]/[Sottostante] sono [•]]
[La Fonte di rilevazione del [Parametro di Indicizzazione]/[Sottostante] è [•]]
[Descrizione del [Parametro di Indicizzazione]/[Sottostante]: [•]]

[ove il Parametro di Indicizzazione sia esente dall'applicazione del Regolamento n. 2016/1011/UE (il Benchmark Regulation)]

[Per quanto a conoscenza dell'Emittente, il [Parametro di Indicizzazione] non rientra nel campo di applicazione del Benchmark Regulation ai sensi del relativo Articolo 2 dello stesso Benchmark Regulation]]/[Non applicabile].

[ove il Parametro di Indicizzazione sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation]

[L'Amministratore [nome dell'Amministratore], amministratore del [Parametro di Indicizzazione] è incluso nel registro previsto ai sensi dell'Articolo 36 del Benchmark Regulation.]/[Non applicabile].

[se si applicano le disposizioni transitorie del Benchmark Regulation]
[Si applicano le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del Benchmark Regulation, tali per cui [nome dell'Amministratore] amministratore del [Parametro di Indicizzazione] [non] [è] attualmente obbligato ad ottenere [l'autorizzazione o la registrazione] o [il riconoscimento o l'approvazione] in quanto non ubicato nell'Unione Europea]]/[non applicabile].

[non applicabile]

Data godimento, data scadenza La Data di Godimento è [ullet] e le Date di Pagamento delle cedole sono [ullet].

Qualora la/le Data/e di Pagamento della/e Cedola/e non sia un giorno lavorativo, il relativo pagamento sarà effettuato sulla base della seguente convenzione di calcolo [•].

La Data di Scadenza delle Obbligazioni è [•].

Modalità di ammortamento e procedure di rimborso Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari (100% del Valore Nominale), [in un'unica soluzione alla Data di Scadenza]/[tramite un ammortamento periodico come da piano d'ammortamento riportato nella tabella sottostante] (salvo l'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015) per il tramite degli intermediari autorizzati [aderenti a Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli")]/[attraverso il seguente sistema di gestione accentrata [•]], senza deduzione di spese.

		II a Obbligazioni sa	ranno rimborcata	alla saguanti data a as	er gli importi di seguito			
		[Le Obbligazioni sa indicati:]	iranno rimborsate i	alle seguenti date e pe	er gu importi di seguito			
		[PERIODO DI RIFERIMENTO]	[VALORE NOMINALE PRECEDENTE PER CIASCUNA OBBLIGAZIONE]	[QUOTA CAPITALE RIMBORSATA, AL TERMINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO, PER CIASCUNA OBBLIGAZIONE]	[VALORE NOMINALE RESIDUO PER CIASCUNA OBBLIGAZONE]			
		[•]	[•]	[•]	[•]			
		[•]	[•]	[•]	[•]			
	Qualora la Data prevista per rimborso del capitale non sia un giorno lavorativo relativo pagamento sarà effettuato sulla base del calendario Target (il "Calendario della Convenzione di Calcolo. Tasso di rendimento Il rendimento effettivo annuo a scadenza del Prestito, al lordo dell'effetto fiscale [●] (il "Tasso di rendimento effettivo lordo su base annua") e il rendime effettivo annuo a scadenza del Prestito, al netto dell'effetto fiscale è [●] (il "Tasso rendimento effettivo netto su base annua"). Il tasso di rendimento rappresenta quel tasso di attualizzazione che rende equivale la somma dei valori attuali dei flussi di cassa delle Obbligazioni (cedole e rimborso capitale) al prezzo di acquisto/sottoscrizione dell'Obbligazione stessa. riferimento alle cedole a tasso variabile, il tasso di rendimento è stimato [ipotizza l'invarianza del Parametro di Indicizzazione sottostante] [tenuto conto del taminimo].] Rappresentante dei detentori Non sono previste modalità di rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni ai si dell'art. 12 del D. Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 e successive modifiche integrazioni.							
C.10	Componenti derivative legate al pagamento degli interessi delle Obbligazioni	[Le Obbligazioni prevedono la presenza di un [Minimo] [e] [Massimo], [la componente derivativa consta di alcune opzioni di tipo interest rate CAP ²² vendute dall'investitore, in ragione della quale questi vede determinato a priori il livello massimo delle cedole variabili pagate dal prestito obbligazionario,] [e] [di alcune opzioni di tipo interest rate FLOOR ²³ acquistate dall'investitore, in ragione della quale questi vede determinato a priori il livello minimo delle cedole variabili pagate dal prestito obbligazionario.] [La componente derivativa all'interno delle Obbligazioni Opzione Call consta di una opzione call implicitamente acquistata dall'Investitore, in ragione della quale questi acquisisce il diritto di percepire una cedola eventuale a scadenza pari ad una partecipazione della performance ²⁴ del sottostante, calcolata sulla base di un valore puntuale del sottostante registrato alla data di rilevazione finale (opzione call "Europea") o della media aritmetica dei valori del sottostante registrati alle diverse date di osservazione previste (opzione call "Asiatica").]						
C.11	Ammissione	[L'Emittente [ha richiesto]/[richiederà]/[ha ottenuto] l'ammissione delle Obbligazioni alla quotazione presso il mercato regolamentato MOT.]/[Le Obbligazioni saranno						
	alla negoziazione e							
	modalità di				alla quotazione ufficiale			
	negoziazione di borsa delle Obbligazioni "[•]" in data [•] con provvedimento n. [•] del [L'Emittente [ha richiesto]/[richiederà]/[ha ottenuto] l'ammissione delle alla negoziazione su Hi-Mtf.]							
		[Le Obbligazioni saranno ammesse alla negoziazione al termine del Periodo di Offerta						
					ipotesi, le negoziazioni			
		avranno luogo 1l p	orinio giorno lavor	ativo successivo alla (chiusura del Periodo di			

²² Il Cap è un'opzione su tasso di interesse, negoziata al di fuori dei mercati regolamentati, con la quale viene fissato un limite massimo alla crescita del rendimento di un dato strumento finanziario.

23 Il Floor è un'opzione su tasso di interesse, negoziata al di fuori dei mercati regolamentati, con la quale viene fissato un limite minimo al rendimento di un dato strumento finanziario.

²⁴ Il calcolo della Performance consiste nel confrontare il valore iniziale del sottostante , registrato alla data di Strike con il valore dello stesso registrato alla data di osservazione. La Performance è determinata come la differenza tra la media aritmetica dei valori del fondo Aureo Azionario Globale registrati ad ogni Data di Osservazione.

Offerta.]

[L'Emittente svolge la funzione di market maker/liquidity provider].

[L'Emittente]/[altro soggetto] nell'ipotesi in cui la [quotazione sul MOT]/[negoziazione su un MTF] delle Obbligazioni sia sospesa e/o interrotta per qualsivoglia ragione, si impegna incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio al di fuori di qualunque struttura di negoziazione su iniziativa dell'investitore mediante apposita richiesta pervenuta attraverso il Soggetto Incaricato del Collocamento.

Sezione D - Rischi

D.2 Principali rischi che sono specifici per l'Emittente

Rischio connesso alla qualità del credito del Gruppo bancario Iccrea: al 31 dicembre 2017, il Gruppo bancario Iccrea ha riscontrato un aumento della quota di sofferenze lorde, oltre che nette, in rapporto agli impieghi lordi pari, al 31 dicembre 2017, al 8,61% rispetto al 8,38% del 31 dicembre 2016.

Ai fini del calcolo di tali indicatori sono stati considerati anche gli impieghi di Banca Sviluppo in via di dismissione. I livelli di copertura delle sofferenze e dei crediti deteriorati risultano essere inferiori rispetto ai dati di sistema e rispettivamente pari al 58,32% (con una diminuzione dell'1,6% rispetto alla fine dell'esercizio precedente, pari al 59,9%) ed al 46,98% (in miglioramento rispetto a dicembre 2016, pari al 44,7%).

La riduzione della percentuale di copertura delle sofferenze è riconducibile all'acquisizione, attraverso il veicolo Lucrezia, di crediti in sofferenza iscritti nel bilancio consolidato non al nominale ma al valore di transazione, in linea con i principi contabili. Al netto di tale operazione, con la quale Iccrea Banca si è impegnata alla sottoscrizione della totalità delle notes emesse dal veicolo, la percentuale di copertura delle sofferenze del Gruppo al 31 dicembre 2017 si sarebbe attestata al 62%, con un incremento di circa il 2% rispetto all'esercizio precedente.

Il peggioramento degli indicatori sulla qualità del credito del Gruppo Iccrea nel corso del 2017- rispetto ai dati medi di sistema - dipende dall' operazione di acquisizione (al fair value, al netto delle rettifiche di valore) di circa 110 milioni di euro di sofferenze da BCC in difficoltà tramite il veicolo del Gruppo Lucrezia.

Si precisa, inoltre, che dalle segnalazioni inviate alla Banca d'Italia emerge un ulteriore peggioramento degli indicatori sulla rischiosità creditizia (sofferenze e crediti deteriorati rispetto agli impieghi) relativamente alla data del 31 marzo 2018

Al fine di ridurre lo stock di attivi deteriorati, Iccrea Banca ha perfezionato con successo un'operazione di cartolarizzazione di crediti non performing (NPL), per un gross book value (GBV) di circa € 1 miliardo, per la quale è stata richiesta la concessione della garanzia da parte dello Stato italiano secondo lo schema di garanzia statale (GACS) istituito con il Decreto Legge n. 18 del 14 febbraio 2016 e coordinato con la legge di conversione n.49 del 8 aprile 2016.

Nello specifico, il 25 giugno 2018 le banche Cedenti, rappresentate da 21 Banche di Credito Cooperativo e da 2 società del Gruppo bancario Iccrea, hanno ceduto un portafoglio di sofferenze per circa € 1 miliardo di valore lordo ad un veicolo di cartolarizzazione costituito ex legge 130/99 che ha emesso, a sua volta, 3 classi di titoli ABS.

L'operazione in parola ha riguardato complessivamente per le BCC Cedenti il 18% dell'ammontare (complessivo) aggregato dei loro crediti deteriorati lordi. A seguito della concessione della garanzia statale, le BCC potranno beneficiare della derecognition dei crediti a sofferenza cartolarizzati e del conseguente miglioramento dei pertinenti indici patrimoniali.

Tabella 2-bis: Principali indicatori di rischiosità creditizia su base consolidata

	GRUPPO BANCARIO ICCREA 31/12/2017	DATI MEDI DI SISTEMA ²⁵ 31/12/2017	GRUPPO BANCARIO ICCREA 31/12/2016	DATI MEDI DI SISTEMA ²⁶ 31/12/2016
SOFFERENZE LORDE CLIENTELA/IMPIEGHI LORDI CLIENTELA	8,61%	9,1%	8,38%	10,86%
SOFFERENZE NETTE CLIENTELA/IMPIEGHI NETTI CLIENTELA	3,90%	3,4%	3,67%	4,44%
CREDITI DETERIORATI LORDI/IMPIEGHI LORDI CLIENTELA ²⁷	15,72%	14,5%	17,21%	17,58%
CREDITI DETERIORATI NETTI/IMPIEGHI NETTI CLIENTELA	9,05%	7,3%	10,38%	9,4%
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE	58,32%	65,3%	59,91%	63,1%
RAPPORTO DI COPERTURA DEI CREDITI DETERIORATI	46,98%	53,8%	44,75%	51,7%
RAPPORTO SOFFERENZE NETTE/PATRIMONIO NETTO	34,64%	-	30,31%	-

Si fa inoltre presente che, a seguito dell' entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS 9 - "Financial Instruments", sussiste il rischio che si verifichino ulteriori e dei possibili effetti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente, anche riconducibili agli impatti di natura contabile legati alla rappresentazione nel bilancio delle rettifiche di valore sui crediti.

A maggior dettaglio si rinvia al successivo "Rischio connesso all'entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS 9 "Financial Instruments" nel presente elemento D2 della Nota di Sintesi).Il perdurare della situazione di crisi dei mercati del credito, il deterioramento delle condizioni dei mercati dei capitali ed il rallentamento dell'economia globale potrebbero manifestare ancora riflessi negativi sulla capacità della clientela bancaria di onorare gli impegni assunti e determinare, conseguentemente, un ulteriore peggioramento della qualità del credito nei settori di attività del Gruppo bancario Iccrea.

Rischio connesso agli accertamenti ispettivi della Banca Centrale Europea presso <u>Iccrea Banca ed agli esiti del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP):</u> nel corso dell'esercizio 2017 la Banca Centrale Europea, nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza ispettiva e nel contesto della analisi tematica sul governo dei rischi e sulla propensione al rischio, ha sostenuto molteplici interlocuzioni con le strutture tecniche e di governo del Gruppo bancario Iccrea il cui esito finale è stato espresso con la "Decisione che stabilisce i requisiti prudenziali" (Capital Decision) quale esito del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). A conclusione del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (SREP) condotto in base all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) n. 1024/2013, tenuto conto delle risultanze dello stress test IRRBB 2017, delle informazioni ricevute nel corso delle ordinarie attività di supervisione e delle visite ispettive in loco, l'Emittente, in data 22 novembre 2017, ha ricevuto la decisione circa i requisiti prudenziali del Gruppo bancario Iccrea per l'anno 2018, stabiliti sulla base del nuovo processo armonizzato di revisione e valutazione prudenziale sviluppato dalla BCE. Più nel dettaglio nell'ambito della Capital Decision, la BCE ha richiesto a

²⁵ Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1 di Aprile 2018. I dati medi di sistema sono riferiti alla categoria "Banche significative".

Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1 di Aprile 2017. I dati medi di sistema sono riferiti alla categoria "Banche significative".

²⁷Le sottocategorie di crediti deteriorati riflettono la definizione della Banca d'Italia, non armonizzata, che si affianca a quella europea; essa consente la distinzione delle esposizioni per classi di rischiosità decrescenti: sofferenze, inadempienze probabili e esposizioni scadute e\o sconfinanti deteriorate, in continuità storica con la definizione precedente

livello consolidato il mantenimento per l'anno 2018 di un coefficiente patrimoniale SREP complessivo (Total SREP Capital Requirement, "TSCR") pari al 9,75% che comprende: i) il requisito minimo in materia di fondi propri pari all'8% (Total Capital Ratio) da soddisfare in via continuativa ai sensi dell'art. 92, par. 1 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e ii) il requisito in materia di fondi propri pari all'1,75% di cui è imposta la detenzione in aggiunta al requisito minimo in materia di fondi propri da mantenere in via continuativa ai sensi dell'art. 16, par. 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1024/2013, costituito interamente da capitale primario di classe 1.

Iccrea Banca è altresì assoggettata al requisito di capitale complessivo (Overall Capital Requirement, "OCR") che include, in aggiunta al TSCR, il requisito combinato di riserva di capitale come definito dall'art. 128, punto 6) della Direttiva 2013/36/UE. Tale riserva di capitale è pari, per l'esercizio 2018 all'1,875% ed è interamente costituita da capitale primario di classe 1. L'OCR, conseguentemente, è pari al 11,625% di cui 8,125% di Capitale Primario di Classe 1. A maggior dettaglio, si rappresenta che il coefficiente di capitale primario di classe 1 pari all'8,125% comprende: i) il coefficiente minimo di capitale primario di classe 1 che deve essere mantenuto in via continuativa ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 575/2013, ii) il coefficiente di capitale primario di classe 1 da detenere quali fondi propri superiori al coefficiente minimo, da mantenere in via continuativa, in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1024/2013, e iii) la riserva di conservazione del capitale (capital conservation buffer) imposta ai sensi dell'articolo 129 della Direttiva 2013/36/UE, come attuata nell'ordinamento italiano. Quale ulteriore dettaglio, tenuto conto di quanto sopra riportato ai romanini i), ii) e iii) e del dettato di cui dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 575/2013, il coefficiente di capitale di classe 1 (TIER 1/RWA) è pari a 9,625%.

Nondimeno si rappresenta che, nella Capital Decision, è riportata una raccomandazione circa l'orientamento in materia di Capitale di Secondo Pilastro (Pillar 2 Guidance, P2G). Tale orientamento è fissato al 1,25% (da detenere in aggiunta all' "OCR" di cui sopra) ed è costituito interamente da Capitale Primario di classe 1; sul punto si rappresenta tuttavia che tale orientamento non costituisce parte dei requisiti minimi prudenziali ed è un'indicazione del livello di capitale adeguato a fronteggiare potenziali situazioni di stress. Il mancato rispetto di tale seconda componente non si configura, quindi, come una violazione dei requisiti minimi prudenziali e non rileva, di conseguenza, ai fini di eventuali limitazioni alla distribuzione di capitale ("Maximum Distributable Amount - MDA") e, in tal senso, non richiede una esplicita comunicazione analoga a quella del requisito aggiuntivo di secondo pilastro (P2R) e l'eventuale violazione o la previsione di una violazione della P2G determina solo un obbligo di notifica alla BCE.

Ciò posto anche alla luce delle prove di stress eseguite dalla BCE nel 2017, la BCE richiede che Iccrea Banca S.p.A. incorpori gli orientamenti di secondo pilastro nel proprio quadro di pianificazione patrimoniale e nel proprio sistema di gestione dei rischi - compreso il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio - nonché nel proprio piano di risanamento e in particolare nelle metriche progressive degli indicatori del piano di risanamento come un tipo di segnale di allerta precoce.

A tal riguardo si evidenzia che a livello consolidato, nel contesto della pubblicazione dei risultati di Gruppo al 31 dicembre 2017 con riguardo il coefficiente Common Equity Tier 1 è risultato pari al 12,12% in termini "phased in" e 12,08% in termini "fully loaded"; in tutti i casi superiore rispetto al requisito specifico richiesto.

Nell'ambito della Capital Decision, la BCE ha richiesto: i) di presentare, entro il 30 marzo 2018, un piano strategico e operativo aggiornato per fronteggiare i livelli elevati di NPE e garanzie escusse, che deve includere obiettivi quantitativi per ridurre i livelli elevati di NPE e garanzie escusse, sia al lordo che al netto degli accantonamenti e di dare comunicazione su base semestrale in merito alla sua attuazione, ii) di continuare a fornire per tutto il 2018 con periodicità trimestrale e mediante un protocollo standard, informazioni in ordine alla dinamica e alla composizione del portafoglio crediti deteriorati ed ai rischi ad essi associati.

<u>Accertamenti ispettivi della BCE :</u> La Banca Centrale Europea ha altresì condotto ulteriori accertamenti ispettivi nei seguenti ambiti di analisi:

- i) l'ispezione in loco in materia di "Finanza" iniziata in data 5 aprile 2017 e conclusasi in data 28 giugno 2017; ii) thematic review in materia di IFRS9. Con riferimento al punto i), quale esito dell'attività ispettiva sono stati identificati una serie di ambiti di miglioramento con particolare riferimento a:
- l'adeguatezza e la robustezza delle ipotesi metodologiche utilizzate per la misurazione dei rischi finanziari;
- costituzione di un'unità di convalida indipendente;
- revisione organizzativa e rafforzamento degli organici sia della funzione ALM che dell'unità di gestione dei rischi finanziari;
- aggiornamento delle policy (IRRBB e gestione delle garanzie reali);
- processi di riconciliazione verticale e orizzontale, ossia tra le strutture interne per quanto riguarda i dati di vigilanza e gestionali e tra la capogruppo e le sue controllate:
- il grado di coinvolgimento del CdA nella gestione dell'IRRBB;
- informativa agli Organi Aziendali.

In ottemperanza alle richieste formulate dall'Organo di Vigilanza in data 20 marzo 2018, Iccrea Banca ha predisposto ed inviato alla BCE, in data 7 aprile 2018, il piano per l'attuazione delle opportune attività di remediation da attuarsi entro il 2018

In merito al punto ii), la BCE, in data 5 maggio 2018, ha comunicato all'istituto l'esito definitivo le cui risultanze saranno considerate nella prossima valutazione SREP sui profili di governance interna e sul sistema di controllo dei rischi.

In linea generale, l'applicazione dell'IFRS 9 da parte del Gruppo è stata considerata dalla BCE sostanzialmente in linea con le aspettative di vigilanza. Sono stati comunque formulati una serie di rilievi e raccomandazioni, con tempistiche di attuazione previste entro il termine del 30 settembre 2018, in relazione ai seguenti macro-ambiti:

- valutazione del significativo incremento del rischio di credito;
- inclusione delle informazioni prospettiche nella determinazione delle perdite attese su crediti;
- validazione e back-testing;
- calcolo della ECL (Expected Credit Loss) Lifetime;
- ulteriori considerazioni per i portafogli trattati con il metodo standardizzato.

Rischio derivante dalla riforma del settore delle Banche di Credito Cooperativo (BCC) ed al progetto di riassetto e razionalizzazione del Gruppo Iccrea: in data 15 febbraio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto legge 14 febbraio 2016 n. 18 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 49/2016 recante disposizioni in materia di riforma delle Banche di Credito Cooperativo. La riforma prevede la possibilità per le BCC di aderire ad un Gruppo Bancario Cooperativo che abbia come capogruppo una società per azioni con un patrimonio non inferiore a 1 miliardo di euro. L'adesione ad un gruppo bancario è la condizione per il rilascio, da parte della Banca d'Italia, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo. La società capogruppo svolgerà attività di direzione e di coordinamento sulle BCC in base ad accordi contrattuali chiamati "contratti di coesione". Il contratto di coesione indicherà disciplina e poteri della capogruppo sulla singola banca, che saranno più o meno stringenti a seconda del grado di rischiosità della singola banca (misurato sulla base di parametri oggettivi che andranno individuati). Le BCC rimarranno titolari dei propri patrimoni e manterranno gradi di autonomia gestionale in funzione del livello di rischiosità da sviluppare nell'ambito degli indirizzi strategici e degli accordi operativi concordati con la Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo, della quale manterranno il controllo societario, detenendone la maggioranza del capitale (51%). La Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo avrà una soglia minima di patrimonio netto di 1 miliardo di euro e dovrà essere costituita sotto forma di Spa e potrà aprirsi alla partecipazione di capitali esterni sino ad un massimo del 49% del suo capitale. Il resto del capitale potrà essere detenuto da soggetti omologhi (gruppi cooperativi bancari europei, fondazioni) o destinato al mercato dei capitali. La capogruppo potrà sottoscrivere azioni di finanziamento (di cui all'articolo 2526 del codice civile) e quindi contribuire al rafforzamento patrimoniale delle BCC, anche in situazioni diverse dall'inadeguatezza patrimoniale o dall'amministrazione straordinaria. In data 3 novembre 2016 è stata pubblicata da parte di Banca d'Italia

la normativa regolamentare di attuazione degli art. 37-bis e 37-ter del TUB concernenti il Gruppo Bancario Cooperativo che disciplina i requisiti organizzativi della Capogruppo, il contenuto minimo del contratto di coesione, le caratteristiche della garanzia, i criteri e le condizioni di adesione al gruppo bancario cooperativo, gli statuti della capogruppo e delle banche affiliate nonché la costituzione del gruppo bancario cooperativo. Tale normativa prevede che il Gruppo Bancario Cooperativo si fondi sui poteri di direzione e coordinamento della capogruppo, definiti nel contratto di coesione stipulato fra questa e le banche di credito cooperativo affiliate, finalizzati ad assicurare unità di direzione strategica e del sistema dei controlli nonché l'osservanza delle disposizioni prudenziali applicabili al gruppo e ai suoi componenti, anche mediante disposizioni della capogruppo vincolanti per le banche affiliate. Con il contratto di coesione le banche di credito cooperativo aderiscono al Gruppo Bancario Cooperativo e accettano di essere sottoposte all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo e ai poteri e controlli della stessa. Iccrea Banca S.p.A., a seguito della richiamata operazione di fusione (autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento del 1 giugno 2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del TUB ed efficace con decorrenza 1° ottobre 2016), registrando al 31/12/2017 un patrimonio netto pari a 1.597.724.267 di euro, superiore ad 1 miliardo di euro richiesto dalla legge di riforma - oltre ad avere assunto il ruolo di capogruppo del Gruppo bancario Iccrea - può altresì assumere il ruolo di capogruppo del costituendo Gruppo bancario Cooperativo, previsto dalla riforma. Al riguardo, in data 27 aprile 2018, il Consiglio di Amministrazione Iccrea Banca S.p.A. ha deliberato ed inviato alla Banca Centrale Europea ed alla Banca d'Italia l'istanza per la costituzione del Gruppo bancario Cooperativo Iccrea, cui aderiranno 145 Banche di Credito Cooperativo. Con tale istanza Iccrea ha, altresì, presentato il contratto di coesione e l'accordo di garanzia che sottoscriveranno le suddette 145 Banche di Credito Cooperativo con l'obiettivo di dare avvio al Gruppo dal 1° gennaio 2019. Si segnala che in data 24 luglio 2018 Iccrea Banca ha ricevuto l'autorizzazione per la costituzione del Gruppo bancario Cooperativo Iccrea da parte della Banca Centrale Europea. Infine si evidenzia che non si possono escludere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente derivanti dalla sospensione dei termini e/o revisione dell'attuazione della riforma a seguito del nuovo quadro politico e di governo dell'Italia.

Rischio connesso ai giudizi di rating di tipo speculativo assegnati all'Emittente: Iccrea Banca S.p.A. è dotata di rating rilasciato dalle agenzie internazionali Standard & Poor's, Fitch Ratings e DBRS Ratings Limited. In tale contesto, l'Investitore deve considerare che il giudizio sul debito di lungo termine "BB" e di breve termine "B" attribuito dall'Agenzia Standard & Poor's ad Iccrea Banca è "speculativo" ossia particolarmente esposto ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali, Il giudizio di rating, così come l'outlook "stabile", è stato confermato in data 31 ottobre 2017 dall'Agenzia Standard & Poor's.

Si fa, altresì, presente che in data 18 gennaio 2018 l'Agenzia di rating Fitch Ratings ha modificato il giudizio precedentemente attribuito ad Iccrea Banca ed Iccrea Bancalmpresa che è passato, avuto riguardo al medio-lungo termine, da "BBB-" a "BB+", al breve termine da "F3" a "B" con outlook modificato da "Evolving" in "Stable", con ciò risultando "speculativo" ossia particolarmente esposto ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali. Il downgrading posto in essere da Fitch sul debito a lungo e a breve termine di Iccrea Banca S.p.A. riflette l'opinione dell'agenzia di rating secondo cui l'asset quality del gruppo bancario continua a rimanere debole e, presumibilmente, non migliorerà nel corso del 2018.Inoltre, a giudizio dell'agenzia di rating, la capitalizzazione del gruppo rimarrà sotto pressione a causa delle significative rettifiche di valore sui crediti unreserved.

I giudizi di rating potrebbero subire ulteriori modifiche nel corso del tempo in conseguenza del variare della capacità dell'Emittente di onorare i propri impegni finanziari. Eventuali modifiche del livello di Rating dell'Emittente saranno messi a disposizione dell'investitore tramite la pubblicazione sul sito internet dell'Emittente www.iccreabanca.it. Nel caso in cui si verifichi un peggioramento del Rating, l'Emittente procederà altresì alla redazione del Supplemento da pubblicarsi sul sito internet www.iccreabanca.it, contestualmente trasmesso alla CONSOB e reso altresì pubblico presso le sedi e le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Una riduzione dei livelli di rating assegnati all'Emittente potrebbe avere un effetto sfavorevole sull'opportunità di accedere ai vari strumenti di

raccolta. Ciò potrebbe comportare un aumento dei costi di provvista o richiedere la costituzione di garanzie con conseguenti effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Rischio connesso alla crisi economico/finanziaria ed all'impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico: l'andamento dell'Emittente è influenzato dalla situazione economica generale, nazionale e dell'intera area Euro, e dalla dinamica dei mercati finanziari ed, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell'economia delle aree geografiche in cui l'Emittente opera. In particolare, la capacità reddituale e la solvibilità dell'Emittente sono influenzati dall'andamento di fattori quali le aspettative e la fiducia degli Investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di cambio, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la sostenibilità del debito sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, i livelli di disoccupazione, l'inflazione e i prezzi delle abitazioni. Variazioni avverse di tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economicofinanziaria, potrebbero condurre l'Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità della Banca e sulla sua stessa solidità patrimoniale. Il quadro macroeconomico è attualmente connotato da significativi profili di incertezze, in relazione: (a) ai prossimi sviluppi connessi al referendum del Regno Unito ad esito del quale quest'ultimo uscirà dall'Unione Europea (c.d. "Brexit"), non risultando prevedibile, allo stato, l'impatto che la fuoriuscita dall'UE potrà produrre sull'economia del Regno Unito, sull'economia internazionale nel suo complesso, sui mercati finanziari nonché sulla situazione dello Stato Italiano e dell'Emittente; (b) alle tendenze dell'economia reale con riguardo alle prospettive di ripresa e consolidamento delle dinamiche di crescita economica nazionale e di tenuta delle economie in quei paesi, come Stati Uniti e Cina, che hanno mostrato

una crescita anche consistente negli ultimi anni; (c) ai futuri sviluppi della politica monetaria della BCE, nell'area Euro, e della FED, nell'area del dollaro, ed alle politiche, attuate da diversi Paesi, volte a favorire svalutazioni competitive delle proprie valute; (d) alle politiche commerciali, improntate al protezionismo e all'isolazionismo, annunciate dall'amministrazione Usa che potrebbero generare ripercussioni negative sul commercio mondiale a scapito, in particolare, dei Paesi Emergenti; (e) alla situazione politica italiana. Accanto agli effetti tuttora in atto della crisi del debito sovrano in Europa, si registra altresì una maggiore incertezza politica ed economica circa il futuro dell'Unione Europea nel suo complesso. Le tensioni in atto tra Unione Europea e non solo Turchia ma anche Russia, unitamente alla permanenza di conflitti geopolitici, in particolare in Siria, e all'aumento degli attacchi terroristici pongono nuovi rischi per la sicurezza e la situazione monetaria ed economica dell'Europa.

Inoltre, con specifico riferimento al mercato italiano, che costituisce il mercato principale di Iccrea Banca, la possibilità di un'accelerazione significativa della crescita in Italia continua a dipendere, oltre che dall'incerta evoluzione dello scenario internazionale, da fattori di debolezza domestici, come una domanda interna che, pur dando qualche segno di ripresa, rimane fragile, un mercato del lavoro in miglioramento negli ultimi anni ma che vede ancora aree (geografiche e demografiche) di estrema debolezza, una situazione dei conti pubblici che, nonostante gli ambiti di flessibilità negoziati con le autorità europee, limita fortemente l'utilizzo della leva fiscale.

Sussiste pertanto il rischio che la futura evoluzione dei richiamati contesti internazionali ed italiani, possa produrre effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Emittente.

Rischio connesso all'entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS 9 "Financial Instruments": l'International Accounting Standard Board (IASB) ha emanato, il 24 luglio 2014, la versione finale del nuovo IFRS 9 che sostituisce le versioni precedenti del principio pubblicate nel 2009 e 2010 con riferimento alla "classification and measurement" e nel 2013 con riferimento alla "hedge accounting" con ciò completando il progetto di sostituzione dello IAS 39 "Financial Instruments: Recognition and Measurement" da parte dello IASB. Il nuovo IFRS 9 introduce cambiamenti significativi circa: le regole di classificazione e misurazione delle attività finanziarie che saranno basate sulla modalità di gestione ("business model") e sulle caratteristiche dei flussi di cassa dello strumento finanziario

(criterio SPPI - Solely Payments of Principal and Interests); il nuovo modello contabile di impairment basato su un approccio "expected losses" in luogo dello "incurred losses" utilizzato nello IAS 39, che prevede l'applicazione del concetto di perdita attesa "lifetime" che potrebbe produrre un'anticipazione e un incremento strutturale delle rettifiche di valore, in modo particolare con riferimento ai crediti; l'"hedge accounting" nel fissare nuove regole in materia di imputazione delle coperture finanziarie e la connessa verifica della sua efficacia al fine di perseguire un maggiore allineamento tra la rappresentazione contabile delle coperture e le logiche gestionali sottostanti. Si evidenzia tuttavia che, poichè il principio prevede la possibilità per l'intermediario di avvalersi della facoltà di continuare ad applicare le previsioni del principio contabile internazionale IAS 39 in tema di "hedge accounting" almeno fino al completamento da parte dello IASB del progetto di definizione delle regole relative al "macrohedging", il Gruppo bancario Iccrea ha ritenuto opportuno rinviare l'adozione di tale nuovo modello ad una data successiva al 1° gennaio 2018. Il nuovo IFRS 9 modifica, tra l'altro, la contabilizzazione del cosiddetto "own credit" inteso come le variazioni di fair value delle passività designate in fair value option imputabili alle oscillazioni del proprio merito creditizio. Il nuovo principio prevede che dette variazioni debbano trovare riconoscimento in una riserva di patrimonio netto, anziché a conto economico, come invece previsto dal principio IAS 39, eliminando pertanto una fonte di volatilità dei risultati economici. Alla data di efficacia obbligatoria dell'IFRS 9, fissata nel 1° gennaio 2018, è altresì presumibile una revisione delle regole prudenziali per il calcolo degli assorbimenti patrimoniali dovuti alle perdite attese su crediti. I termini di tale revisione non sono ancora noti alla data del Documento di Registrazione. L'entrata in vigore del nuovo principio potrebbe comportare sull'Emittente e sulle società appartenenti al Gruppo bancario Iccrea impatti derivanti dall'applicazione del nuovo modello contabile di impairment basato sull'approccio "expected losses" con ciò producendo un incremento delle svalutazioni operate sulle attività non deteriorate, in particolare crediti verso la clientela. Nondimeno è presumibile che il nuovo principio possa generare una maggiore volatilità nei risultati economici e patrimoniali tra i differenti periodi di rendicontazione, ascrivibile alla movimentazione dinamica fra i differenti "stage" di appartenenza delle attività finanziarie iscritte in bilancio (in particolare fra lo "stage 1" che includerà prevalentemente le nuove posizioni erogate e tutte le posizioni pienamente performing e lo "stage 2" che includerà le posizioni in strumenti finanziari che hanno subito un deterioramento creditizio rispetto al momento della "initial recognition").

L'applicazione del nuovo principio contabile potrebbe comportare effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente. Sulla base delle informazioni disponibili si stima che la prima applicazione del principio contabile IFRS 9 alla data del 1° gennaio 2018 comporterà un impatto su CET1 Ratio FullyLoaded di Iccrea Banca, derivante dall'applicazione del nuovo modello di impairment sui crediti e titoli di debito ed al lordo degli effetti fiscali, in un range compreso fra 15 e 25 Bps.

Rischio di Credito: l'attività e la solidità economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente dipendono dal grado di affidabilità creditizia dei propri clienti. Iccrea Banca S.p.A. è esposta ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia. Pertanto, l'inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l'eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente. Più in generale, le controparti potrebbero non adempiere alle rispettive obbligazioni nei confronti dell'Emittente a causa di fallimento, assenza di liquidità, malfunzionamento operativo o per altre ragioni. Il fallimento di un importante partecipante del mercato, o addirittura timori di un inadempimento da parte dello stesso, potrebbero causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte di altri istituti, i quali a loro volta potrebbero influenzare negativamente l'Emittente. L'Emittente può essere inoltre soggetto al rischio, in determinate circostanze, che alcuni dei suoi crediti nei confronti di terze parti non siano esigibili. Inoltre, una diminuzione del merito di credito dei terzi, ivi inclusi gli stati sovrani, di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità. Una significativa diminuzione nel merito di credito delle controparti dell'Emittente potrebbe pertanto avere un impatto negativo sui risultati dell'Emittente stesso. Mentre in molti casi l'Emittente può richiedere ulteriori garanzie a controparti che si trovino in difficoltà finanziarie, potrebbero sorgere delle contestazioni in merito all'ammontare della garanzia che l'Emittente ha diritto di ricevere e al valore delle attività oggetto di garanzia. Livelli di inadempimento, diminuzioni e contestazioni in relazione a controparti sulla valutazione della garanzia aumentano significativamente in periodi di tensioni e illiquidità di mercato.

Rischio di esposizione nei confronti di titoli di debito emessi da stati sovrani: La crisi del debito sovrano ha condizionato l'andamento dei mercati e le scelte di politica economica di molti paesi europei. L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenute dall'Emittente al 31 dicembre 2017 ammonta complessivamente a 2.894.252 migliaia di Euro (contro un dato al 31 dicembre 2016 pari a 6.819.129 migliaia di Euro). In maggior dettaglio, l'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenute dall'Emittente su attività finanziarie è pari al 76% al 31 dicembre 2017 e pari al 89% al 31 dicembre 2016. Eventuali tensioni sul mercato dei titoli di Stato e la volatilità degli stessi potrebbero avere effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca.

Rischio di mercato: si definisce rischio di mercato il rischio di perdite di valore degli Strumenti Finanziari, ivi inclusi i titoli degli stati sovrani, detenuti dall'Emittente per effetto dei movimenti delle variabili di mercato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tassi di interesse, prezzi dei titoli, tassi di cambio) che potrebbero generare un deterioramento della solidità patrimoniale dell'Emittente. L'Emittente è quindi esposto a potenziali cambiamenti nel valore degli Strumenti Finanziari, ivi inclusi i titoli emessi da Stati sovrani, dovuti a fluttuazioni di tassi di interesse, dei tassi di cambio delle valute, dei prezzi dei titoli quotati sui mercati e delle materie prime e degli spread di credito e/o altri rischi. Tali fluttuazioni potrebbero essere generate da cambiamenti nel generale andamento dell'economia, dalla propensione all'investimento degli investitori, da politiche monetarie e fiscali, dalla liquidità dei mercati su scala globale, dalla disponibilità e costo dei capitali, da interventi delle agenzie di rating, da eventi politici a livello sia locale sia internazionale e da conflitti bellici e atti di terrorismo. Il rischio di mercato si manifesta sia relativamente al portafoglio di negoziazione (trading book) che comprende gli Strumenti Finanziari di negoziazione e gli strumenti derivati ad essi collegati, sia al portafoglio bancario (banking book) che comprende le attività e le passività finanziarie diverse da quelle costituenti il trading book.

Rischio di liquidità dell'Emittente: si definisce rischio di liquidità il rischio che la Banca non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza, sia per incapacità di reperire fondi sul mercato (funding liquidity risk), sia per difficoltà a smobilizzare propri attivi (market liquidity risk). La liquidità dell'Emittente potrebbe essere compromessa dalla temporanea impossibilità di accedere ai mercati dei capitali attraverso emissioni di titoli di debito (garantiti o non), dall'incapacità di vendere determinate attività o riscattare i propri investimenti, nonché da imprevisti flussi di cassa in uscita ovvero dall'obbligo di prestare maggiori garanzie. Questa situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell'Emittente, come una generale turbativa di mercato o un problema operativo che colpisca l'Emittente o terze parti, o anche dalla percezione tra i partecipanti al mercato che l'Emittente o altri partecipanti del mercato stiano avendo un maggiore rischio di liquidità. La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie può aumentare i costi di finanziamento dell'Emittente e limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità. Sono esempi di manifestazione del rischio di liquidità il fallimento di un importante partecipante del mercato, o addirittura timori di un inadempimento da parte dello stesso, che potrebbero causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte degli altri istituti bancari, i quali a loro volta potrebbero influenzare negativamente l'Emittente. Oppure, una diminuzione del merito di credito dei terzi di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni, che potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità. Nonostante l'Emittente monitori costantemente il

proprio rischio di liquidità, un'eventuale evoluzione negativa della situazione di mercato e del contesto economico generale e/o del merito creditizio dell'Emittente, eventualmente accompagnata dalla necessità di adeguare la situazione di liquidità dell'Emittente stessa a requisiti normativi di volta in volta introdotti in attuazione di Basilea III, potrebbe avere effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente.

Al 31 dicembre 2017 si è registrato un miglioramento dell'indicatore "Net Stable Funding Ratio" pari, a tale data, al 100% rispetto al valore registrato al 31 dicembre 2016 pari al 95% (cfr. Tabella 6 "Indicatori di liquidità" del paragrafo 3.2 "Informazioni finanziarie selezionate" del presente Documento di Registrazione). In tale contesto, si precisa che l'Emittente ricorre anche al finanziamento presso la BCE. In particolare, l'esposizione dell'Emittente in termini di linee di finanziamento T-LTRO II ammonta a 13,8 miliardi di euro.

Iccrea Banca, così come per il primo programma T-LTRO, ha costituito, in qualità di lead institution, il nuovo T-LTRO Group II dando la possibilità alle BCC di partecipare alle nuove aste. Al gruppo così formato hanno partecipano 144 Banche (cfr. Tabella 6-quinquies "Operazioni di finanziamento presso la BCE" elemento B.12 della presente nota si sintesi).

<u>Rischio operativo:</u> il rischio operativo può essere definito come il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni ed insiti nell'operatività dell'Emittente. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali.

L'Emittente è esposto a molti tipi di rischio operativo, compresi il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti e di rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente.

Rischio collegato a procedimenti giudiziari: il rischio derivante da procedimenti giudiziari consiste nella possibilità per l'Emittente di dover sostenere risarcimenti, in caso di esito sfavorevole degli stessi. Le più consuete controversie giudiziarie sono relative ad azioni di nullità, annullamento, inefficacia o risarcimento danni conseguenti a operazioni afferenti all'ordinaria attività bancaria e finanziaria svolta dall'Emittente. Nel corso dello svolgimento della propria attività, l'Emittente è parte di alcuni procedimenti amministrativi, giudiziari o/o arbitrali da cui potrebbero derivare obblighi risarcitori per importi rilevanti a carico dello stesso. Al 31 dicembre 2017 risultava un petitum complessivo pari a 7.152 migliaia di euro accantonati al Fondo per Rischi ed Oneri del bilancio individuale 2017 (cfr. Nota Integrativa Sezione 12.4 Stato Patrimoniale-Passivo), comprensivo della voce "controversie legali" pari a 4.102 migliaia di Euro, che l'Emittente ritiene sufficienti a coprire gli importi relativi a tali controversie.

Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie:

L'Emittente è soggetto ad un'articolata e stringente regolamentazione, nonché all'attività di vigilanza, esercitata dalle istituzioni preposte (in particolare Banca Centrale Europea, Banca d'Italia e CONSOB). Sia la regolamentazione applicabile, sia l'attività di vigilanza, sono soggette, rispettivamente, a continui aggiornamenti ed evoluzioni della prassi. Oltre alla normativa di matrice sovranazionale e nazionale e di natura primaria o regolamentare in ambito finanziario e bancario, l'Emittente è soggetto a specifiche normative, in tema, tra l'altro, di antiriciclaggio, usura, tutela del cliente (consumatore).

La fase di forte e prolungata crisi dei mercati ha portato all'adozione di discipline più rigorose da parte delle autorità internazionali. A partire dal 1° gennaio 2014, parte della Normativa di Vigilanza è stata modificata in base alle indicazioni derivanti dai c.d. accordi di Basilea III, principalmente con finalità di un significativo rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi, del contenimento del grado di leva finanziaria e dell'introduzione di policy e di regole quantitative per l'attenuazione del rischio di liquidità negli istituti bancari. Per quanto concerne

l'innalzamento dei requisiti patrimoniali, le disposizioni prudenziali vigenti prevedono livelli minimi di patrimonializzazione. In particolare, a partire dal 1° gennaio 2014, tali livelli contemplano per le banche un Common Equity Tier 1 ratio pari almeno al 7% delle attività ponderate per il rischio, un Tier 1 Capital ratio pari almeno all'8,5% ed un Total Capital ratio pari almeno al 10,5% delle suddette attività ponderate per il rischio (tali livelli minimi includono il c.d. "capital conservation buffer", vale a dire un "cuscinetto" di ulteriore capitalizzazione obbligatoria). Per quanto concerne la liquidità, gli accordi di Basilea III prevedono, tra l'altro, l'introduzione di un indicatore di breve termine ("Liquidity Coverage Ratio" o "LCR"), avente come obiettivo la costituzione e il mantenimento di un buffer di liquidità che consenta la sopravvivenza della banca per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave stress, e di un indicatore di liquidità strutturale ("Net Stable Funding Ratio" o "NSFR") con orizzonte temporale superiore all'anno, introdotto per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile.

Relativamente a questi indicatori, si segnala che:

- per l'indicatore LCR è previsto un valore minimo obbligatorio del 80% a partire dal 1 gennaio 2017, con un minimo in progressivo aumento fino a raggiungere il 100% dal 1 gennaio 2018;
- per l'indicatore NSFR, la cui applicazione era inizialmente prevista dal 1 gennaio 2018, la soglia minima da rispettare sarà pari al 100%.

Inoltre, gli accordi di Basilea III prevedono che le banche monitorino il proprio indice di leva finanziaria (Leverage Ratio) calcolato come rapporto fra il capitale di classe 1 (Tier 1) e le esposizioni complessive dell'ente creditizio, secondo quanto previsto dall'art. 429 del Reg. 575/2013. Tale indicatore è oggetto di segnalazione da parte delle banche a partire dal 2015, tuttavia alla data attuale non è stata definita la soglia minima e la data di decorrenza dell'indice in questione.

Nonostante l'evoluzione normativa summenzionata preveda un regime graduale di adattamento ai nuovi requisiti prudenziali, gli impatti sulle dinamiche gestionali dell'Emittente potrebbero essere significativi. Tra le novità regolamentari si la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata il 12 giugno 2014 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, che instituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento ("Bank Recovery and Resolution Directive" o "BRRD") e il Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico ("Single Resolution Mechanism"o "SRMR"). Tra gli aspetti innovativi della BRRD e del SRMR si evidenzia l'introduzione di strumenti e poteri che le Autorità Nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie e il Comitato di Risoluzione Unico, istituito ai sensi dell'articolo 42 dell'SRMR, possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario ed i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. In particolare, in base alla BRRD e al SRMR, si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. bail-out) a un sistema in cui, al verificarsi di talune condizioni, le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 per depositante (c.d. bail-in). Pertanto, con l'applicazione dello strumento del "bail-in", i sottoscrittori potranno subire la svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale o la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Inoltre, ove ricorrano i presupposti, le Autorità potranno richiedere l'utilizzo del Fondo di risoluzione unico di cui al SRMR, finanziato mediante contributi versati dalle banche a livello nazionale. L'intervento del Fondo di Risoluzione Unico di cui al SRMR è previsto, inoltre, per pagare gli indennizzi agli azionisti o creditori se, a seguito di una valutazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, essi hanno sostenuto perdite maggiori rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in una liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, secondo la valutazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 16. In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della BRRD, entrati in vigore in pari data, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di "bail-in" potranno essere applicate agli Strumenti Finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data. Al riguardo si rinvia al "Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie" inserito nell'elemento D3 della Nota di Sintesi.

Da ultimo si segnala che l'implementazione delle Direttive 2014/49/UE ("Deposit Guarantee Schemes Directive") del 16 aprile 2014 e BRRD e l'istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento UE n.806/2014 del 15 luglio 2014), potrà comportare un impatto sulla posizione economica e patrimoniale della Banca in quanto impone l'obbligo di costituire specifici fondi con risorse finanziarie che dovranno essere fornite, a partire dall'esercizio 2015, tramite contribuzioni a carico degli enti creditizi.

La banca ha contabilizzato al 31 dicembre 2017 un onere a conto economico di 19.214 migliaia di Euro con riferimento alla BRRD e, sulla base di proprie stime, nessun onere a conto economico a fronte della Direttiva 2014/49/UE.

Alla luce di quanto sopra, sebbene l'Emittente si impegni ad ottemperare al complesso sistema di norme e regolamenti, il suo mancato rispetto, ovvero eventuali mutamenti di normative e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione delle stesse da parte delle competenti autorità, potrebbero comportare possibili effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

D.3 Principali rischi che sono specifici per gli strumenti finanziari

Rischio connesso all'avvio della procedura di risoluzione e all'utilizzo del "bailin": In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi ("BRRD") individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità di Risoluzione") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1 $^\circ$ gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità di Risoluzione al verificarsi di talune condizioni è previsto il summenzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente, a condizione che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. Inoltre, le Autorità di Risoluzione avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità di Risoluzione dovranno

tenere conto della seguente gerarchia:

- 1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:
- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e diversi degli strumenti di classe 2;
- degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12bis del Testo Unico Bancario;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior);
- 2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e diversi degli strumenti di classe 2;
- degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12bis del Testo Unico Bancario;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).

Nell'ambito della classe delle "restanti passività" il "bail-in" riguarderà, fino al 31 dicembre 2018, le obbligazioni senior, e le altre passività della banca non garantite, ivi compresi i depositi, per la parte eccedente l'importo di 100.000 euro per depositante, di imprese diverse dalle PMI e dalle microimprese, i depositi interbancari con scadenza superiore a 7 giorni ed i derivati. Dal 1° gennaio 2019, i suddetti depositi sono preferiti alle obbligazioni senior ed alle altre passività non garantite. Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. N. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99. Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali: (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo; (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

[Rischio di cambio per le Obbligazioni denominate in valuta diversa dall'Euro: per le Obbligazioni, denominate in valuta diversa dall'Euro, i pagamenti di interessi e capitale saranno effettuati in [●] corrispondente alla valuta di denominazione delle Obbligazioni. Pertanto, l'Investitore è esposto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra l'euro e la valuta di denominazione delle obbligazioni e deve dunque tenere in debito conto la volatilità di tale rapporto. In particolare un deprezzamento della valuta di denominazione delle Obbligazioni rispetto all'Euro potrebbe comportare perdite anche significative in conto capitale e interessi. Inoltre, un deterioramento della situazione economica, sociale e politica dello Stato nella cui valuta le Obbligazioni sono denominate può generare un'elevata variabilità nel tasso di cambio e nei tassi d'interesse, e

conseguentemente potenziali perdite in conto capitale.]

[Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni Opzione Call: le Obbligazioni Opzione Call sono caratterizzate da una rischiosità anche elevata. La loro complessità può ostacolare l'Investitore nell'apprezzamento del grado di rischio. È quindi necessario che l'Investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail. Prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto le Obbligazioni, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'Investitore, con particolare riferimento a conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo. Inoltre, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l'intermediario sarà tenuto anche a valutare se l'investimento è adeguato per l'Investitore avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza) alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del medesimo.]

Rischio di credito per il sottoscrittore: sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni di cui al presente Prospetto di Base, l'Investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale. L'Investitore dunque è esposto al rischio che l'Emittente sia dichiarato insolvente o comunque non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento. Per informazioni sul "Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente" si rinvia a quanto espresso nel presente elemento D.3 della Nota di Sintesi.

Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni: per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi risponde unicamente l'Emittente con il suo patrimonio. Le Obbligazioni non beneficiano di alcuna garanzia reale o di garanzie personali da parte di soggetti terzi e non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza: nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui: i) variazione dei tassi interesse e di mercato ("Rischio di tasso di mercato"); ii) caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati ("Rischio di Liquidità"); iii) variazione del merito creditizio dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente"); [iv) eventuale presenza di costi connessi all'investimento ("Rischio connesso alla presenza costi inclusi nel prezzo di emissione")]. Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo delle Obbligazioni anche al di sotto del prezzo di offerta. Questo significa che, nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale.

Rischio di tasso di mercato: in caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, l'Investitore è esposto al cosiddetto "rischio di tasso" in quanto, in caso di aumento dei tassi di mercato, si verificherà una riduzione del prezzo del titolo, mentre in caso contrario il titolo subirà un apprezzamento. L'impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle Obbligazioni è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo (per tale intendendosi il periodo di tempo che deve trascorrere prima del suo naturale rimborso). [In caso di ammortamento periodico, il rischio risulterà mitigato rispetto al caso di rimborso in unica soluzione a scadenza].[Con riferimento alle Obbligazioni Zero Coupon, si sottolinea come, a parità di vita residua, la sensitività del prezzo di un titolo zero coupon risulta maggiore rispetto a quella di un titolo che paga cedole fisse periodiche, essendo strumenti finanziari con duration1 maggiore rispetto ai titoli con flusso cedolare. Conseguentemente, la rischiosità insita negli strumenti finanziari zero coupon risulta essere maggiore rispetto ai titoli, di pari scadenza, che prevedono pagamenti fissi periodici.] [Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile] [ed] [alle Obbligazioni a Tasso Misto (per il periodo con interessi a tasso variabile)] [la fluttuazione dei tassi di interesse sui mercati finanziari ed in particolare quella relativa all'andamento del Parametro di Indicizzazione, potrebbe determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento e conseguentemente determinare variazioni sul prezzo del titolo.] [Con riferimento alle <u>Obbligazioni Opzione Call</u>, è necessario considerare che il valore dell'opzione e quindi il prezzo di negoziazione delle Obbligazioni, è influenzato da fattori anche diversi rispetto alla variazione di valore del Sottostante, quali la Volatilità del Sottostante e la vita residua dell'Obbligazione. Pertanto potrebbe verificarsi il caso che ad un aumento di valore del Sottostante non corrisponda un proporzionale aumento di valore delle Obbligazioni. Ove sia prevista la corresponsione di cedole a tasso fisso, in ipotesi di vendita prima della scadenza, è esposto al cosiddetto "rischio di tasso", in quanto ad un aumento dei tassi di mercato si verificherà una riduzione del prezzo del titolo mentre in caso contrario il titolo beneficerà di un apprezzamento.]

Rischio di liquidità: è il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore Emissione delle Obbligazioni. [L'Emittente [ha richiesto]/[richiederà]/[ha ottenuto] l'ammissione delle Obbligazioni alla quotazione presso il mercato regolamentato [MOT].]/[L'Emittente [ha richiesto]/[richiederà]/[ha ottenuto] l'ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione presso il sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf.]

[L'Emittente svolge anche funzioni di market maker/liquidity provider in proprio e pertanto il conseguente conflitto di interesse è illustrato nel relativo fattore di rischio]. Inoltre, l'investitore deve tenere presente che la trattazione delle obbligazioni sul mercato regolamentato ovvero su un sistema multilaterale di negoziazione non costituisce una garanzia del mantenimento di un adeguato livello di liquidità.

[L'Emittente]/[altro soggetto] nell'ipotesi in cui la [quotazione sul MOT]/[negoziazione su un MTF] delle Obbligazioni sia sospesa e/o interrotta per qualsivoglia ragione, si impegna incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio al di fuori di qualunque struttura di negoziazione su iniziativa dell'investitore mediante apposita richiesta pervenuta attraverso il Soggetto Incaricato del Collocamento.

Infine, un eventuale riduzione dell'ammontare nominale complessivo del prestito può avere un impatto negativo sulla liquidità delle Obbligazioni.

Rischio di deterioramento del merito di credito²⁸ dell'Emittente: le Obbligazion<u>i</u> potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso anche espresso dall'aspettativa di un peggioramento del giudizio di rating²⁹ relativo all'Emittente o dell'outlook³⁰. Ne consegue che ogni peggioramento effettivo o atteso del giudizio di rating, ovvero dell'outlook, attribuito all'Emittente può influire negativamente sul prezzo delle Obbligazioni.

Al riguardo l'investitore è invitato a considerare che il giudizio sul debito di lungo termine "BB" e di breve termine "B" attribuito dall'Agenzia di Rating Internazionale Standard & Poor's ad Iccrea Banca è "speculativo", ossia particolarmente esposto ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali. Si fa, altresì, presente, che in data 18 gennaio 2018 l'Agenzia di rating Fitch Ratings ha modificato il giudizio precedentemente attribuito ad Iccrea Banca ed Iccrea Bancalmpresa che è passato, avuto riguardo al medio-lungo termine, da "BBB-" a "BB+", al breve termine da "F3" a "B" con outlook modificato da "Evolving" in "Stable", con ciò risultando "speculativo" ossia particolarmente esposto ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali. Il downgrading posto in essere da Fitch sul debito a lungo e a breve termine di Iccrea Banca S.p.A. riflette l'opinione dell'agenzia di rating secondo cui l'asset quality del gruppo bancario continua a rimanere debole e, presumibilmente, non migliorerà nel corso del 2018. Inoltre, a

²⁸ Il merito creditizio, anche espresso dal rating, è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti.

²⁹ Il giudizio di rating attribuito da società specializzate riconosciute anche a livello internazionale costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di onorare i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi ai titoli. I giudizi di rating eventualmente attribuiti all'Emittente possono essere modificati o ritirati dalle agenzie di rating nel corso del tempo in conseguenza del variare della capacità dell'Emittente di onorare i propri impegni finanziari e non vi è quindi alcuna garanzia che un rating assegnato rimanga invariato per tutta la durata dei titoli.

³⁰ L'outlook (o prospettiva) è un parametro che indica la tendenza attesa nel prossimo futuro circa il rating dell'Emittente.

giudizio dell'agenzia di rating, la capitalizzazione del gruppo rimarrà sotto pressione a causa delle significative rettifiche di valore sui crediti *unreserved*.

Inoltre, poiché il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni dipende da molteplici fattori, un miglioramento del rating potrebbe incidere positivamente sul prezzo delle stesse, anche se non diminuirebbe gli altri rischi connessi all'investimento nelle Obbligazioni. Non si può quindi escludere che i prezzi delle Obbligazioni sul mercato secondario possano essere influenzati, tra l'altro, da un diverso apprezzamento del rischio emittente.

[Rischio connesso alla presenza di costi inclusi nel prezzo di emissione: il prezzo di emissione include costi come meglio specificato nel successivo elemento E.7 della presente Nota di Sintesi. La presenza di costi comporta un rendimento a scadenza inferiore rispetto a quello offerto da titoli similari (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio) privi di tali costi. Inoltre, si evidenzia che i costi inclusi nel prezzo di emissione non partecipano alla determinazione del prezzo delle obbligazioni in caso di successiva negoziazione. Pertanto, qualora l'investitore vendesse le obbligazioni sul mercato secondario (anche nel periodo immediatamente successivo alla data di emissione), il prezzo di vendita sarà scontato dei costi incorporati nel prezzo di emissione.]

Rischio di scostamento del rendimento dell'obbligazione rispetto al rendimento di un titolo di stato: il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni in regime di capitalizzazione composta, al lordo ed al netto dell'effetto fiscale, potrebbe anche risultare inferiore rispetto al rendimento effettivo su base annua di un titolo dello Stato Italiano di durata residua similare.

[Rischio correlato all'assenza di rendimenti: si rappresenta che, non essendo previst[a][o] [una o più cedole fisse] [un Tasso Minimo], le Obbligazioni non corrisponderanno alcun rendimento nel caso in cui, con riferimento alle Obbligazioni Opzione Call, la Performance del Sottostante risulti inferiore o pari a zero.]

[Rischio relativo alla performance del Sottostante: con riferimento alle Obbligazioni Opzione Call, il pagamento della cedola eventuale a scadenza dipende dalla Performance del Sottostante cioè dall'incremento di valore registrato dallo stesso alla data/date di rilevazione quindi tanto più limitato è l'incremento di valore, tanto minore è la cedola a scadenza che può essere anche prossima o pari allo zero.1

[Rischio connesso alle modalità di calcolo della cedola a scadenza: con riferimento alle Obbligazioni Opzione Call, nel caso di Opzione Call Asiatica (media aritmetica dei valori finali del Sottostante registrati alle diverse Date di Osservazione previste) l'Investitore deve tener presente che, anche nell'ipotesi in cui si verifichi un incremento di valore del Sottostante (registrato tra la Data Strike e l'ultima delle Date di Osservazione), ad esso non necessariamente corrisponde un proporzionale incremento di valore della cedola eventuale a scadenza. Andamenti anche significativamente positivi del parametro sottostante nel corso della vita delle Obbligazioni potrebbero essere completamente vanificati laddove si verificano rilevanti decrementi nei valori di tale Sottostante, determinando un azzeramento dell'importo della cedola a scadenza ove non è previsto un Rendimento Minimo. In virtù della modalità di determinazione del Sottostante, l'Investitore potrebbe percepire un rendimento inferiore rispetto a quello ottenibile da un titolo obbligazionario la cui modalità di determinazione della performance sia differente (Opzione Call Europea).]

[Rischio connesso alla possibilità di rimborso tramite ammortamento periodico: il rimborso del capitale attraverso un piano di ammortamento periodico (anziché in un'unica soluzione alla data di scadenza) potrebbe avere un impatto negativo sulla liquidità delle Obbligazioni. L'Investitore deve considerare che le cedole sono calcolate sul capitale non rimborsato e quindi il loro ammontare in termini assoluti sarà decrescente nel tempo. L'investitore inoltre è esposto al rischio di non riuscire a reinvestire le somme percepite prima della scadenza del titolo ad un rendimento almeno pari a quello iniziale e ciò in dipendenza di diverse condizioni di mercato.]

[Rischi relativi ai conflitti di interesse: [a) Coincidenza dell'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento e/o il Responsabile del Collocamento: il conflitto di interessi dell'Emittente deriva dalla circostanza che gli strumenti finanziari collocati sono di propria emissione e dall'eventuale applicazione di commissioni di collocamento.] [b) Coincidenza di una società facente parte del

Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento e/o il Responsabile del Collocamento: in tal caso si determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di gruppo di cui i suddetti soggetti sono Commissioni percepite dai Soggetti Incaricati Collocamento/Distributori e/o dal Responsabile del Collocamento qualora non coincidano con l'Emittente e non facciano parte del Gruppo Bancario Iccrea: i Soggetti Incaricati del Collocamento e i Distributori ricevono dall'Emittente commissioni di collocamento per l'attività svolta e tale situazione determina un ulteriore conflitto di interessi.] [d) Coincidenza dell'Emittente con il soggetto operante sul mercato secondario (market maker, liquidity provider): in tal caso il soggetto operante sul mercato secondario potrebbe trovarsi a riacquistare titoli dell'Emittente medesimo o di società del Gruppo. In tal caso il prezzo di acquisto delle Obbligazioni potrebbe essere negativamente influenzato per effetto del conflitto di interessi attribuibile al contemporaneo svolgimento del market making, liquidity providing sui titoli suddetti.] [e) Negoziazione dei titoli nel Sistema Multilaterale di Negoziazione gestito dall'Emittente ovvero alla negoziazione in conto proprio operata dall'Emittente ovvero al di fuori di qualunque struttura di negoziazione: in tal caso si configura una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori che volessero vendere le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza.] [f) Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo: in tal caso l'Emittente si trova in una situazione di conflitti di interesse in quanto il calcolo del tasso di interesse da corrispondere agli investitori sarà effettuato dallo stesso.1

Eventuali ulteriori rischi di conflitti di interessi non previsti nella presente sezione, che si verifichino all'atto della singola emissione, dovranno essere inclusi in un supplemento al Prospetto di Base.]

Rischio relativo all'assenza di rating degli strumenti finanziari: l'Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating per le Obbligazioni quindi non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della solvibilità dell'Emittente e della rischiosità degli strumenti finanziari.

Rischio relativo alla revoca dell'offerta: l'Emittente (e/o Responsabile del Collocamento) si riservano la facoltà di revocare successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di inizio del periodo di offerta a non dare inizio all'offerta medesima e la stessa dovrà ritenersi annullata. Inoltre, anche nel corso del periodo di offerta, l'Emittente (e/o il Responsabile del Collocamento) si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte l'Offerta ed in tal caso le somme versate dall'investitore verranno prontamente rimesse a sua disposizione senza la corresponsione degli interessi.

Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni: i redditi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale vigente di volta in volta. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del presente Prospetto di Base rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni e l'investitore potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale

[Rischio connesso all'apprezzamento del rendimento nel caso di Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale: le Obbligazioni sotto forma di Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale beneficiano di una tassazione agevolata. Nonostante ciò il rendimento netto per il sottoscrittore non sarà necessariamente superiore rispetto a quello offerto dalle Obbligazioni con tassazione ordinaria in quanto, a seconda delle specifiche caratteristiche delle Obbligazioni oggetto del Prestito, potrebbe essere fissato dall'Emittente in misura tale da ridurre il vantaggio fiscale previsto dalla relativa disciplina a favore dei sottoscrittori. Pertanto, ai fini di un corretto apprezzamento dell'investimento, si invita il sottoscrittore a considerare con particolare attenzione il rendimento effettivo al netto della aliquota fiscale applicata.]

[Rischio di partecipazione inferiore al 100%: [[con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile,] [alle Obbligazioni a Tasso Misto (per il periodo di interessi a tasso variabile)], il valore delle Cedole Variabili è negativamente influenzato dal livello di Partecipazione [del Parametro di Riferimento], inferiore al 100%. Essendo il livello di partecipazione inferiore al 100%, viene considerata solo una parte del valore del Parametro di Indicizzazione.] [Con riferimento alle Obbligazioni Opzione

<u>Call</u>, il valore della cedola eventuale a scadenza è negativamente influenzato dal livello di Partecipazione alla Performance del Sottostante, inferiore al 100%. Essendo il livello di Partecipazione inferiore al 100%, ai fini del calcolo della cedola eventuale a scadenza, viene considerata solo una parte dell'eventuale incremento di valore del Sottostante stesso.]]

[Rischio di indicizzazione: [con riferimento alle <u>Obbligazioni a Tasso Variabile</u>] [ed] [alle <u>Obbligazioni a Tasso Misto</u> (per il periodo di interessi a tasso variabile)], [il rendimento delle Obbligazioni dipende dall'andamento del Parametro di Riferimento, per cui, ad un eventuale andamento decrescente del Parametro di Riferimento, corrisponde un rendimento decrescente che può raggiungere anche livelli prossimi allo zero; tale rischio è mitigato qualora sia previsto uno Spread positivo.]]

[Rischio di disallineamento tra il Parametro di Indicizzazione o il Sottostante e la periodicità della cedola: [con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile,] [alle Obbligazioni a Tasso Misto (per il periodo di interessi a tasso variabile)] [il Parametro di Indicizzazione] è rappresentato da un tasso di interesse e la periodicità delle cedole non corrisponde alla durata del [Parametro di Indicizzazione]/[del Sottostante] (ad esempio cedole a cadenza annuale legate all'Euribor semestrale), tale disallineamento incide negativamente sul rendimento del titolo.]

[Rischio di eventi straordinari e di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione o il Sottostante: [[con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile] [ed] [alle Obbligazioni a Tasso Misto (per il periodo di interessi a tasso variabile)], al verificarsi di eventi straordinari o di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione, l'Agente per il Calcolo potrebbe adottare un Parametro sostitutivo ovvero effettuare gli opportuni correttivi, aggiustamenti o modifiche per mantenere il più possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni secondo gli usi e la migliore prassi adottati dai mercati (tra cui le regole ISDA).] [[Con riferimento alle Obbligazioni Opzione Call] al verificarsi di eventi straordinari o di turbativa riguardanti il Sottostante o i Sottostanti, l'Agente per il Calcolo adotterà Sottostanti sostitutivi e/o provvederà ad effettuare le opportune rettifiche ovvero a determinare comunque la performance dello stesso, in buona fede e secondo la migliore prassi di mercato (tra cui le regole ISDA).]]

[Rischio connesso alla possibile discontinuità [del Libor]/[•]: il 27 giugno 2017, l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari del Regno Unito (la "Financial Conduct Authority" - FCA) ha annunciato che, a far data dal 2021, non intende più richiedere alle banche facenti parte del panel di continuare a fornire all'Amministratore del Libor i tassi necessari alla sua determinazione, con la conseguenza che l'operatività del Libor non sarà garantita dopo tale data. Pertanto, non è possibile prevedere se e per quanto tempo il [Libor]/[•] continuerà ad essere calcolato. Quanto sopra descritto potrebbe avere un effetto negativo sul rendimento, sul valore e sulla liquidità delle Obbligazioni.]

[Rischio connesso alla regolamentazione sugli indici usati come indici di riferimento: la regolamentazione degli indici usati come indici di riferimento, c.d. "benchmark", potrebbe influire negativamente sul valore delle Obbligazioni ad essi collegati. I tassi di interesse e gli indici di riferimento, utilizzati come Parametri di Indicizzazione, sono considerati indice di riferimento ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE (il "Benchmark Regulation") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018. Il Benchmark Regulation concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'articolo 51 del Benchmark Regulation, detta normativa introduce un regime di autorizzazione e vigilanza degli Amministratori degli indici di riferimento, prevedendo tra l'altro, (i) che gli Amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) e (ii) che siano impediti determinati utilizzi di benchmark forniti da Amministratori che non siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, non ritenuti soggetti ad un regime equivalente o riconosciuti o approvati) da parte di Emittenti soggetti a supervisione UE. Il Benchmark Regulation potrebbe avere un impatto significativo sulle Obbligazioni collegate ad un indice di riferimento, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini dell'indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal Benchmark Regulation. Tali modifiche potrebbero, tra le altre cose, avere l'effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell'indice di riferimento o benchmark. Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione del benchmark nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari. Tali fattori possono avere sui benchmark i seguenti effetti: (i) scoraggiare gli operatori di mercato dal continuare ad amministrare o contribuire all'amministrazione del benchmark; (ii) determinare alcuni cambiamenti nelle regole o metodologie utilizzate nel calcolo del benchmark e/o (iii) portare all'eliminazione del benchmark.

Ciò potrebbe avere un rilevante effetto negativo sul valore e sul rendimento delle Obbligazioni collegate ad un Parametro di Indicizzazione.]

[Rischio di assenza di informazioni successive all'emissione: l'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione delle [Obbligazioni a Tasso Variabile], [Obbligazioni a Tasso Misto], [Obbligazioni Opzione Call], alcuna informazione relativamente all'andamento [del Parametro di Indicizzazione]/[dei Sottostanti] ovvero al valore della eventuale componente derivativa incorporata nelle Obbligazioni o, comunque, al valore di mercato corrente delle Obbligazioni. A seguito dell'ammissione a quotazione, qualsiasi modifica in riferimento agli strumenti finanziari verrà comunicata tramite Borsa Italiana S.p.A. con avviso di Borsa, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.]

[Rischio connesso alla presenza di una componente derivativa connessa al pagamento degli interessi: [[con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile] [ed alle Obbligazioni a Tasso Misto (per il periodo di interessi a tasso variabile),] [l'Investitore deve tener presente che l'Obbligazione presenta una componente derivativa connessa al pagamento degli interessi. [In particolare essendo previsto un tasso Minimo, la componente derivativa consta di rappresentata da una o più opzioni di tipo interest rate FLOOR, acquistata/e dall'Investitore, in ragione delle quali questi vede determinato a priori il valore minimo delle cedole variabili pagate dal Prestito Obbligazionario.] [Inoltre] [essendo previsto un tasso Massimo, la componente derivativa è rappresentata da una o più opzioni di tipo interest rate CAP, venduta/e dall'Investitore, in ragione delle quali questi vede determinato a priori il valore massimo delle cedole variabili pagate dal Prestito Obbligazionario.] L'Investitore, pertanto nella valutazione del rendimento dell'Obbligazione deve considerare con particolare attenzione il livello[/i] [del tasso Minimo] [e] [del tasso Massimo] [nonché la possibilità che [il Minimo] [e/o] [il Massimo] siano crescenti nel tempo.]] [Invece con riferimento alle Obbligazioni Opzione Call, l'Obbligazione presenta al suo interno una componente derivativa rappresentata dall'opzione di tipo call sul Sottostante. Tale Opzione consente all'Investitore di percepire una cedola a scadenza determinata in base alla variazione di valore (c.d. Performance) del Sottostante secondo le diverse modalità di rilevazione proprie della opzione call [europea]/[asiatica]. [Con riferimento alla Opzione Call Europea (rilevazioni puntuali del Sottostante), poiché i valori che concorrono alla determinazione di tale Performance sono esclusivamente quelli rilevati alla Data di Strike ed alla Data di Osservazione, potrebbe accadere che (nonostante un incremento di valore del Sottostante tra le suddette date) tale incremento sia di fatto annullato o ridotto da una successiva diminuzione di valore del Sottostante stesso in prossimità od in corrispondenza della Data di Osservazione prevista.] [Inoltre, l'Obbligazione presenta una ulteriore componente derivativa rappresentata da [una opzione di tipo interest rate FLOOR, con la previsione di un tasso Minimo], [e] [da una opzione di tipo interest rate CAP, con la previsione di un tasso Massimo,] come sopra descritte.1

[Rischio connesso alla presenza di un Tasso Massimo nelle Obbligazioni: [con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile,] [alle Obbligazioni a Tasso Misto (per il periodo di interessi a tasso variabile),] [alle Obbligazioni Opzione Call] la presenza di un opzione di interest rate CAP, fissando il tasso Massimo cedolare, non consente di beneficiare a pieno dell'eventuale aumento del Parametro di Riferimento sottostante ovvero della differenza di valore tra due Sottostanti. Tale rischio è tanto più accentuato quanto più contenuto è il livello del tasso Massimo, quindi l'Investitore deve valutare la convenienza delle obbligazioni in ragione delle proprie aspettative future sull'andamento dei tassi di riferimento. Il rendimento

delle [Obbligazioni a Tasso Variabile con Massimo,] [delle Obbligazioni a Tasso Misto con Massimo,] [delle Obbligazioni Call con Massimo] potrebbe quindi essere inferiore a quello di un titolo similare legato al medesimo Parametro di Indicizzazione ovvero Sottostante al quale non sia applicato un limite massimo.] [Rischio connesso alla coincidenza delle Date di Osservazione con le date di stacco dei dividendi azionari: con riferimento alle Obbligazioni Opzione Call, poiché il Sottostante è rappresentato da un indice azionario, vi è il rischio legato alla circostanza che le Date di Osservazione potrebbero essere fissate in

stacco dei dividendi azionari: con riferimento alle Obbligazioni Opzione Call, poiché il Sottostante è rappresentato da un indice azionario, vi è il rischio legato alla circostanza che le Date di Osservazione potrebbero essere fissate in corrispondenza o in prossimità delle date di stacco dei dividendi relativi ad uno o più titoli che compongono l'indice azionario sottostante. In tale situazione, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste - a parità di altre condizioni - ad una diminuzione del valore di mercato dei titoli azionari, il valore del Sottostante potrebbe risultare negativamente influenzato, dando luogo a minori rendimenti delle Obbligazioni.]

Sezione E - Offerta

E.2b Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi, se diversi dalla ricerca del profitto e/o dalla copertura di determinati rischi

Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte dell'Emittente e l'ammontare ricavato [al netto dell'eventuale commissione di collocamento] sarà destinato all'esercizio dell'attività statutaria dell'Emittente. [fondi raccolti mediante l'emissione delle Obbligazioni di tipo TREM saranno destinati a favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese con sede legale nelle regioni del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno].

E.3 Termini e condizioni dell'offerta

Destinatari dell'offerta

Le Obbligazioni sono destinate alla clientela [dell'Emittente]/[dei Soggetti Incaricati del Collocamento]/[Distributori].

Condizioni dell'Offerta

[Inserire le eventuali condizioni a cui è vincolata l'offerta].

[Le Obbligazioni sono Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale e possono essere sottoscritte da persone fisiche non esercenti attività di impresa ai sensi dell' art. 8 comma 4b - D. Lgs. n. 70 del 13 maggio 2011.]

Ammontare totale dell'emissione/dell'offerta

L'ammontare nominale totale dell'emissione è [•].

L'Emittente (e/o il Responsabile del Collocamento) potrà, durante il Periodo di Offerta, aumentare ovvero ridurre l'Ammontare Totale dandone comunicazione mediante apposito avviso che sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Emittente [•] e del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente.

Prezzo di offerta

[Le Obbligazioni saranno emesse alla pari, cioè ad un prezzo di emissione pari al Valore Nominale.] [Le Obbligazioni Zero Coupon saranno emesse sotto la pari, cioè ad un prezzo di emissione inferiore al valore nominale, pari a [•].] [Per le sottoscrizioni con date di regolamento successiva alla Data di Godimento, al prezzo di emissione saranno aggiunti gli eventuali interessi maturati calcolati tra la Data di Godimento e la data di sottoscrizione del Prestito.] Il prezzo di offerta sarà pari al prezzo di emissione.

Soggetti Incaricati del Collocamento/Distributori/Responsabile de Collocamento

Le Obbligazioni sono offerte in sottoscrizione mediante distribuzione su Hi-Mtf per il tramite di Soggetti Incaricati del Collocamento [e/o Distributori] che, qualora non siano abilitati ad operare direttamente sulla sede di negoziazione Hi-Mtf, tramiteranno l'ordine mediante un aderente diretto alla sede di negoziazione.

[Le Obbligazioni sono offerte in sottoscrizione mediante distribuzione su Hi-Mtf [e sono promosse e sottoscritte, [mediante un'offerta fuori Sede] [e mediante tecniche di comunicazione a distanza]]. [In caso di offerta [fuori Sede]/[mediante tecniche di comunicazione a distanza] è previsto il diritto di recesso, tale diritto può essere esercitato entro [•] giorni dalla sottoscrizione del contratto secondo

le seguenti modalità [•].]

[Alle proposte di acquisto delle Obbligazioni effettuate su Hi-Mtf avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza tramite Distributori che non siano Soggetti Incaricati del Collocamento, non sono applicabili le disposizioni vigenti riguardanti il diritto di recesso in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari.]

Il ruolo di Responsabile del Collocamento sarà svolto [dall'Emittente] [da [•]]. Qualora l'Emittente si avvalga della facoltà di individuare nel corso del collocamento ulteriori Soggetti Incaricati del Collocamento l'identità degli stessi sarà resa nota mediante avviso da pubblicarsi sul sito Internet dell'Emittente.

Periodo di offerta, comprese possibili modifiche

Il Periodo di Offerta sarà dal [•] (incluso) al [•] (incluso).

[Il Periodo di Offerta per le adesioni effettuate fuori sede [ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza (on line)] sarà dal [●] ([incluso/escluso]) al [●] ([incluso/escluso])].

L'Emittente [o il Responsabile del Collocamento] durante il Periodo di Offerta si riserva la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente [•] [e del Responsabile del Collocamento] [ovvero, nel caso di offerta mediante distribuzione su una sede di negoziazione, secondo le modalità adottate da [•], [•] [•]] e trasmesso a CONSOB.

L'Emittente [o il Responsabile del Collocamento] si riserva la facoltà di disporre durante il Periodo di Offerta - in qualsiasi momento, senza preavviso ed a suo insindacabile giudizio - la chiusura anticipata della singola Offerta. L'eventuale chiusura anticipata verrà comunicata al pubblico prima della chiusura del Periodo di Offerta mediante avviso che sarà messo a disposizione sul sito internet dell'Emittente [•] [e del Responsabile del Collocamento].

Qualora, l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, ai sensi dell'articolo 95bis comma 2 del TUF, coloro che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere le Obbligazioni prima della pubblicazione del supplemento, hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, o dall'avviso di avvenuta pubblicazione dello stesso se successivo di revocare la loro accettazione, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'art. 94 comma 7 del TUF siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'Offerta o della consegna delle Obbligazioni.

Descrizione della procedura di sottoscrizione

Ciascuna Obbligazione sarà offerta in sottoscrizione a tutti gli investitori, ossia alla clientela dell'Emittente e dei Soggetti Incaricati del Collocamento e/o Distributori, mediante l'immissione di proposte di acquisto esclusivamente presso il sistema multilaterale di negoziazione denominato "hi-Mtf". Qualora l'investitore non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Soggetto Incaricato del Collocamento e/o Distributore potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e di un deposito titoli ovvero il versamento in un deposito infruttifero di un importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste ai fini della sottoscrizione delle Obbligazioni offerte. Le proposte di acquisto vengono effettuate mediante la sottoscrizione di un Modulo di Adesione, disponibile presso le sedi e le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento e/o la sottoscrizione dei moduli, anche telematici, in uso presso i Distributori che accedono direttamente alla sede di negoziazione.

Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta. Le richieste di sottoscrizione della clientela saranno soddisfatte secondo eventuali criteri di riparto applicati. Qualora tali criteri non siano previsti, saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'Offerta secondo l'ordine cronologico di prenotazione.

[Le modalità di riparto sono [•].]

Revoca dell'Offerta prima dell'avvio dell'Offerta

Qualora, successivamente alla pubblicazione delle condizioni definitive relative al Prestito (le "Condizioni Definitive") [e prima della data di inizio del Periodo di Offerta [e/o] nel corso del periodo di offerta], dovessero verificarsi le seguenti circostanze straordinarie, eventi negativi o accadimenti di rilievo ovvero eventi

		negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale
		dell'Emittente [e/o del Gruppo di appartenenza] nonché per motivi di
		opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni
		sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell' Offerta) che siano
		tali, secondo il ragionevole giudizio [dell'Emittente/del Responsabile del
		Collocamento, [previa comunicazione all'Emittente / previo consenso
		dell'Emittente]], da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la
		convenienza dell'Offerta, l'Emittente avrà facoltà di revocare e non dare inizio
		alla singola Offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata [e/o di revocare
		l'Offerta].
		Tale decisione sarà comunicata al pubblico dall'Emittente entro la data di inizio
		del Periodo di Offerta mediante avviso da pubblicarsi sul sito web dell'Emittente
		[●] e del Responsabile del Collocamento, nonché diffuso negli ulteriori luoghi di
		messa a disposizione [•].
		[In caso di revoca in corso di Offerta, le domande di adesione saranno da ritenersi
		nulle e inefficaci e le somme versate dall'investitore saranno prontamente
		rimesse a disposizione dell'investitore medesimo senza la corresponsione di
		interessi.]
		[Salvo il caso di revoca dell'Offerta, l'Emittente darà corso all'emissione delle
		Obbligazioni anche qualora non venga sottoscritto l'Ammontare Totale].
E.4	Eventuali interessi	L'offerta delle Obbligazioni rappresenta un'operazione nella quale l'Emittente
	che sono	e/o i Soggetti Incaricati del Collocamento possono avere un interesse in conflitto
	significativi per	poichè:
	l'emissione/l'offerta	a) [l'Emittente opera in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento e come
	compresi interessi	Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni e applica commissioni di
	confliggenti	collocamento;
	Conniggenti	b) [una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società
		partecipata dall'Emittente opera in qualità di Soggetto Incaricato del
		Collocamento e/o come Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni;
		c) [i Soggetti Incaricati del Collocamento ovvero il Responsabile del Collocamento
		percepiscono dall'Emittente commissioni di collocamento;]
		d) [l'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea
		ovvero una società partecipata dall'Emittente) svolge il ruolo di <i>market maker</i> ,
		liquidity provider e si trova a riacquistare titoli dell'Emittente medesimo o di
		società del Gruppo;]
		e) [le Obbligazioni sono negoziate in un Sistema Multilaterale di Negoziazione
		gestito da una società partecipata dall'Emittente ovvero in conto proprio
		dall'Emittente];
		f) [l'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea
		ovvero una società partecipata dall'Emittente) opera in qualità di Agente per il
		Calcolo.]
E.7	Spese stimate	Il prezzo di emissione [non] include [costi] pari a [•]%:
	addebitate	- [commissioni di sottoscrizione pari a [•]];
	all'investitore	- [costi [specificare tipologia] pari a [•]].
	dall'emittente o	[Non sono previste commissioni, spese o imposte in aggiunta al prezzo di
	dall'offerente	emissione.]

SEZIONE IV - FATTORI DI RISCHIO

1 Fattori di rischio relativi all'Emittente

Nel prendere una decisione di investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente ed ai settori di attività in cui esso opera come descritti nel Capitolo 3 (Fattori di rischio relativi all'Emittente) del <u>Documento di Registrazione</u> approvato in data 2 agosto 2018 con nota n. protocollo 0289259/18 e depositato presso la CONSOB in data 6 agosto 2018, incorporato nel presente Prospetto di Base mediante riferimento.

2 Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari

Con riferimento ai Fattori di Rischio associati alle Obbligazioni si rinvia alla Nota Informativa (Sezione VI, Capitolo 2).

SEZIONE V - DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

Per le informazioni relative all'Emittente si rinvia al <u>Documento di Registrazione</u> approvato in data 2 agosto 2018 con nota n. protocollo 0289259/18 e depositato presso la CONSOB in data 6 agosto 2018, incorporato mediante riferimento nel presente Prospetto di Base, e consultabili presso la sede dell'Emittente in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47 nonché sul sito internet di Iccrea Banca S.p.A. all'indirizzo <u>www.iccreabanca.it</u>. La presente sezione costituisce un Documento di Registrazione ai fini della Direttiva 2003/71/CE.

SEZIONE VI - NOTA INFORMATIVA

1 PERSONE RESPONSABILI

Per quanto attiene all'indicazione delle Persone Responsabili della presente Nota Informativa ed alla relativa Dichiarazione di Responsabilità, previste dall'Allegato V al Regolamento CE n. 809/2004, si rinvia alla Sezione I del presente Prospetto di Base.

2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

Si invitano gli investitori a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio collegati all'acquisto delle Obbligazioni che potranno essere emesse ai sensi del Programma oggetto del presente Prospetto di Base.

Inoltre gli investitori sono invitati a leggere attentamente il presente Prospetto di Base, e in particolare il successivo paragrafo 4.1 "Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione" della presente Nota Informativa per una descrizione delle caratteristiche delle Obbligazioni, unitamente alle ulteriori informazioni contenute nel Documento di Registrazione dell'Emittente incluso mediante riferimento nel presente Prospetto di Base ed, in particolare, le avvertenze per l'investitore ivi contenute.

FATTORI DI RISCHIO GENERALI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI

2.1 Rischio connesso all'avvio della procedura di risoluzione e all'utilizzo del "bail- in"

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi ("BRRD") individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità di Risoluzione") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità di Risoluzione al verificarsi di talune condizioni è previsto il summenzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente, a condizione che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Inoltre, le Autorità di Risoluzione avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità di Risoluzione dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- 1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:
- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;

- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e diversi dagli strumenti di classe 2;
- degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario:
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior);
- 2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e diversi degli strumenti di classe 2;
- degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario:
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).

Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di € 100.000 (cfr. al riguardo il paragrafo 4.5. "Ranking delle Obbligazioni" della Sezione 6 - Nota Informativa). Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. N. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

2.2 Rischio di cambio per le Obbligazioni denominate in valuta diversa dall'Euro

Per le Obbligazioni denominate in valuta diversa dall'Euro, i pagamenti di interessi e capitale saranno effettuati nella valuta di denominazione delle Obbligazioni.

Pertanto, qualora tale valuta sia diversa dall'Euro (in ogni caso una valuta avente corso legale in uno stato dell'Unione Europea o dell'OCSE, liberamente trasferibile e convertibile contro Euro), l'Investitore sarà esposto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra l'euro e la valuta di denominazione delle obbligazioni e deve dunque tenere in debito conto la volatilità di tale rapporto. In particolare un deprezzamento della valuta di denominazione delle Obbligazioni rispetto all'Euro potrebbe comportare perdite anche significative in conto capitale e interessi.

Inoltre, un deterioramento della situazione economica, sociale e politica dello Stato nella cui valuta le Obbligazioni sono denominate può generare un'elevata variabilità nel tasso di cambio e nei tassi d'interesse, e conseguentemente potenziali perdite in conto capitale.

2.3 Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni Opzione Call

Le Obbligazioni Opzione Call possono essere caratterizzate da una rischiosità anche elevata. La loro complessità può ostacolare l'Investitore nell'apprezzamento del grado di rischio.

È quindi necessario che l'Investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail.

Prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto le Obbligazioni, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'Investitore, con particolare riferimento a conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo. Inoltre, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l'intermediario sarà tenuto anche a valutare se l'investimento è adeguato per l'Investitore avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza) alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del medesimo.

2.4 Rischio di credito per il sottoscrittore

Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni di cui al presente Prospetto di Base, l'Investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale. L'Investitore dunque è esposto al rischio che l'Emittente sia dichiarato insolvente o comunque non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

Per un corretto apprezzamento del rischio di credito in relazione all'investimento, si rinvia al Documento di Registrazione dell'Emittente ed in particolare al Capitolo 3 "Fattori di Rischio ed Informazioni Finanziarie Selezionate" dello stesso.

Per informazioni sul "Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente" si rinvia al paragrafo 2.8 della Nota Informativa.

2.5 Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni

Per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi risponde unicamente l'Emittente con il suo patrimonio. Le Obbligazioni non beneficiano di alcuna garanzia reale o di garanzie personali da parte di soggetti terzi e non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

2.6 Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui:

- variazione dei tassi interesse e di mercato ("Rischio di tasso di mercato");
- caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati ("Rischio di Liquidità");
- variazione del merito creditizio dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente").
- eventuale presenza di costi connessi all'investimento ("Rischio connesso alla presenza costi inclusi nel prezzo di emissione").

Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del prezzo di offerta. Questo significa che, nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale. I rischi relativi ai suddetti fattori sono di seguito descritti in maggior dettaglio.

2.7 Rischio di tasso di mercato

In caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, l'Investitore è esposto al cosiddetto "rischio di tasso" in quanto, in caso di aumento dei tassi di mercato, si verificherà una riduzione del prezzo del titolo, mentre in caso contrario il titolo subirà un apprezzamento.

L'impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle Obbligazioni è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo (per tale intendendosi il periodo di tempo che deve trascorrere prima del suo naturale rimborso). In caso di ammortamento periodico, il rischio risulterà mitigato rispetto al caso di rimborso in unica soluzione a scadenza.

Con riferimento alle <u>Obbligazioni Zero Coupon</u>, si sottolinea come, a parità di vita residua, la sensitività del prezzo di un titolo zero coupon risulta maggiore rispetto a quella di un titolo che paga cedole fisse periodiche, essendo strumenti finanziari con duration maggiore rispetto ai titoli con flusso cedolare. Conseguentemente, la rischiosità insita negli strumenti finanziari zero coupon risulta essere maggiore rispetto ai titoli, di pari scadenza, che prevedono pagamenti fissi periodici.

Con riferimento alle <u>Obbligazioni a Tasso Variabile</u> ed alle <u>Obbligazioni a Tasso Misto</u> (per il periodo con interessi a tasso variabile) la fluttuazione dei tassi di interesse sui mercati finanziari ed in particolare quella relativa all'andamento del Parametro di Indicizzazione, potrebbe determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento e conseguentemente determinare variazioni sul prezzo del titolo.

Con riferimento alle <u>Obbligazioni Call</u>, è necessario considerare che il valore dell'opzione e quindi il prezzo di negoziazione delle <u>Obbligazioni</u>, è influenzato da fattori anche diversi rispetto alla variazione di valore del <u>Sottostante</u>, quali la <u>Volatilità</u> del <u>Sottostante</u> e la vita residua dell'<u>Obbligazione</u>. Pertanto potrebbe verificarsi il caso che ad un aumento di valore del <u>Sottostante</u> non corrisponda un proporzionale aumento di valore delle <u>Obbligazioni</u>. Ove sia prevista la corresponsione di cedole a tasso fisso, in ipotesi di vendita prima della scadenza, è esposto al cosiddetto "rischio di tasso", in quanto ad un aumento dei tassi di mercato si verificherà una riduzione del prezzo del titolo mentre in caso contrario il titolo beneficerà di un apprezzamento.

2.8 Rischio di liquidità

E' il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al Prezzo di Emissione delle Obbligazioni.

Con riferimento a ciascun prestito obbligazionario, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive se ha richiesto ovvero se intende richiedere l'ammissione alla quotazione presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT") ovvero l'ammissione alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Hi-Mtf".

La quotazione/negoziazione su un mercato regolamentato ovvero su un sistema multilaterale di negoziazione sarà tuttavia soggetta al rilascio di un provvedimento di ammissione.

Anche in caso di ammissione alla quotazione ufficiale sul mercato MOT o alla negoziazione su Hi-Mtf, se l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale potrebbe subire delle perdite in conto capitale in quanto l'eventuale vendita potrebbe avvenire ad un prezzo inferiore a quello atteso (in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche delle Obbligazioni), anche inferiore a quello applicato per l'investimento originario. Inoltre, l'investitore deve tenere presente che la trattazione delle obbligazioni sul mercato regolamentato ovvero su un sistema multilaterale di negoziazione non costituisce una garanzia del mantenimento di un adeguato livello di liquidità.

Fermo restando l'impegno dell'Emittente a richiedere l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni presso "MOT" ovvero l'ammissione alla negoziazione su "Hi-Mtf", nelle ipotesi in cui tale quotazione o negoziazione sia sospesa e/o interrotta per qualsivoglia ragione, l'Emittente ovvero l'eventuale altro soggetto indicato nelle Condizione Definitive si impegnano a negoziare i titoli nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio ai sensi dell'art. 1 comma 5 lett. a) del TUF, al di fuori di qualunque struttura di negoziazione.

Con riferimento all'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni su Hi-MTF, l'Emittente potrebbe svolgere anche funzioni di market maker/liquidity provider in proprio e pertanto il conseguente conflitto di interesse è illustrato nel relativo fattore di rischio.

Infine, si evidenzia come nel corso del Periodo di Offerta delle Obbligazioni l'Emittente (e/o il Responsabile del Collocamento, se così indicato nelle Condizioni Definitive) ha la facoltà di ridurre l'ammontare offerto nonché di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'offerta, anche se non è stato raggiunto l'Ammontare Totale dell'Emissione, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione (dandone comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nella Nota Informativa). Una riduzione dell'ammontare nominale complessivo del Prestito può avere un impatto negativo sulla liquidità delle Obbligazioni che siano quotate su mercati regolamentati/negoziate su MTF.

2.9 Rischio di deterioramento del merito di credito³¹ dell'Emittente

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso anche espresso dall'aspettativa di un peggioramento del giudizio di rating³² relativo all'Emittente o dell'outlook³³.

Per informazioni sul giudizio di rating attribuito all'Emittente si rinvia al paragrafo 7.5 della Nota Informativa.

Ne consegue che ogni peggioramento effettivo o atteso del giudizio di rating, ovvero dell'outlook, attribuito all'Emittente può influire negativamente sul prezzo delle Obbligazioni.

Al riguardo l'investitore è invitato a considerare che il giudizio sul debito di lungo termine "BB" e di breve termine "B" attribuito dall'Agenzia di Rating Internazionale Standard & Poor's ad Iccrea Banca è "speculativo", ossia particolarmente esposto ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali.

Si fa, altresì, presente, come descritto all'interno del paragrafo 7.5 "Rating dell'Emittente e/o degli strumenti finanziari" della Nota informativa del Prospetto di Base, che in data 18 gennaio 2018 l'Agenzia di rating Fitch Ratings ha modificato il giudizio precedentemente attribuito ad Iccrea Banca ed Iccrea Bancalmpresa che è passato, avuto riguardo al medio-lungo termine, da "BBB-" a "BB+", al breve termine da "F3" a "B" con outlook modificato da "Evolving" in "Stable" con ciò risultando "speculativo" ossia particolarmente esposto ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali. Il downgrading posto in essere da Fitch sul debito a lungo e a breve termine di Iccrea Banca S.p.A. riflette l'opinione dell'agenzia di rating secondo cui l'asset quality del gruppo bancario continua a rimanere debole e, presumibilmente, non migliorerà nel corso del 2018. Inoltre, a giudizio dell'agenzia di rating, la capitalizzazione del gruppo rimarrà sotto pressione a causa delle significative rettifiche di valore sui crediti unreserved.

Inoltre, poiché il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni dipende da molteplici fattori, un miglioramento del rating potrebbe incidere positivamente sul prezzo delle stesse, anche se non diminuirebbe gli altri rischi connessi all'investimento nelle Obbligazioni.

Non si può quindi escludere che i prezzi delle Obbligazioni sul mercato secondario possano essere influenzati, tra l'altro, da un diverso apprezzamento del rischio emittente.

³¹ Il merito creditizio, anche espresso dal rating, è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti.

³² Il giudizio di rating attribuito da società specializzate riconosciute anche a livello internazionale costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di onorare i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi ai titoli. I giudizi di rating eventualmente attribuiti all'Emittente possono essere modificati o ritirati dalle agenzie di rating nel corso del tempo in conseguenza del variare della capacità dell'Emittente di onorare i propri impegni finanziari e non vi è quindi alcuna garanzia che un rating assegnato rimanga invariato per tutta la durata dei titoli.

³³ L'outlook (o prospettiva) è un parametro che indica la tendenza attesa nel prossimo futuro circa il rating dell'Emittente.

2.10 Rischio connesso alla presenza di costi inclusi nel prezzo di emissione

Il prezzo di emissione potrà includere costi che verranno indicati e descritti, qualora presenti, nelle Condizioni Definitive. Al riguardo si segnala che la presenza di tali costi può comportare un rendimento a scadenza inferiore rispetto a quello offerto da titoli similari (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio) privi di tali costi. Inoltre, si evidenzia che i costi inclusi nel prezzo di emissione non partecipano alla determinazione del prezzo delle obbligazioni in caso di successiva negoziazione. Pertanto, qualora l'investitore vendesse le obbligazioni sul mercato secondario (anche nel periodo immediatamente successivo alla data di emissione), il prezzo di vendita potrà essere scontato dei costi incorporati nel prezzo di emissione.

2.11 Rischio di scostamento del rendimento dell'obbligazione rispetto al rendimento di un titolo di stato

Il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni in regime di capitalizzazione composta, al lordo ed al netto dell'effetto fiscale, potrebbe anche risultare inferiore rispetto al rendimento effettivo su base annua di un titolo dello Stato Italiano di durata residua similare.

2.12 Rischio connesso alla possibilità di rimborso tramite ammortamento periodico

Le Condizioni Definitive relative al singolo prestito potranno prevedere che le Obbligazioni - ad eccezione delle Obbligazioni Zero Coupon ed alle Obbligazioni Opzioni Call - siano rimborsate secondo un piano d'ammortamento periodico, ciò potrebbe avere un impatto negativo sulla liquidità delle Obbligazioni.

L'Investitore deve inoltre considerare che le cedole su tali titoli sono calcolate sul capitale non rimborsato e quindi il loro ammontare in termini assoluti sarà decrescente nel tempo.

L'investitore inoltre sarà esposto al rischio di non riuscire a reinvestire le somme percepite prima della scadenza del titolo ad un rendimento almeno pari a quello iniziale e ciò in dipendenza di diverse condizioni di mercato.

2.13 Rischi relativi ai conflitti di interesse

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo in conflitto con quello dell'investitore. Di seguito vengono descritti i conflitti di interesse connessi con l'emissione delle Obbligazioni:

a) Coincidenza dell'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento e/o il Responsabile del Collocamento

L'Emittente potrebbe operare, qualora così individuato nelle Condizioni Definitive, in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento e come Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto le Obbligazioni collocate sono strumenti finanziari di propria emissione.

L'Emittente potrebbe applicare, qualora così indicato nelle Condizioni Definitive, commissioni di collocamento e ciò potrebbe determinare un ulteriore conflitto d'interessi.

b) Coincidenza di una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento e/o il Responsabile del Collocamento

Una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente potrebbero operare, qualora così individuato nelle Condizioni Definitive, in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento e/o come Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso si determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di gruppo di cui i suddetti soggetti sono portatori.

- Il Soggetto Incaricato del Collocamento potrebbe ricevere dall'Emittente la corresponsione di commissioni di collocamento, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, per l'attività svolta e tale situazione determina un ulteriore conflitto di interessi.
- Il Responsabile del Collocamento potrebbe percepire dall'Emittente la corresponsione di una commissione di collocamento, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, e ciò determina un ulteriore conflitto di interessi.
- c) Commissioni percepite dai Soggetti Incaricati del Collocamento/Distributori e/o dal Responsabile del Collocamento qualora non coincidano con l'Emittente e non facciano parte del Gruppo Bancario Iccrea
- I Soggetti Incaricati del Collocamento, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e i Distributori, in quanto soggetti che accedano alla sede di negoziazione prescelta dall'Emittente per l'offerta delle Obbligazioni ricevono dall'Emittente commissioni di collocamento per l'attività svolta e tale situazione determina un ulteriore conflitto di interessi.
- Il Responsabile del Collocamento, se diverso dall'Emittente, percepisce dall'Emittente stesso la corresponsione di una commissione di collocamento, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, e ciò determina un ulteriore conflitto di interessi.
- d) Coincidenza dell'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) con il soggetto operante sul mercato secondario (market maker, liquidity provider)

Nell'eventualità in cui l'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) svolga il ruolo di market maker, liquidity provider, lo stesso potrebbe trovarsi a riacquistare titoli dell'Emittente medesimo o di società del Gruppo. In tal caso il prezzo di acquisto delle Obbligazioni potrebbe essere negativamente influenzato per effetto del conflitto di interessi attribuibile al contemporaneo svolgimento del market making, liquidity providing sui titoli suddetti.

- e) Negoziazione dei titoli nel Sistema Multilaterale di Negoziazione gestito dall'Emittente e/o da una società partecipata dall'Emittente ovvero alla negoziazione in conto proprio operata dall'Emittente ovvero al di fuori di qualunque struttura di negoziazione
- Le Obbligazioni saranno negoziate in un Sistema Multilaterale di Negoziazione gestito da una società partecipata dall'Emittente ovvero in conto proprio dall'Emittente, quale ad esempio il Sistema Multilaterale di Negoziazione denominato "Hi-Mtf". Tale attività configura una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori che volessero vendere le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza.
- f) Coincidenza dell'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) con l'Agente di Calcolo

L'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) potrebbe operare in qualità di Agente per il Calcolo, in tal caso l'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) si trova in una situazione di conflitti di interesse nei confronti degli investitori in quanto il calcolo del tasso di interesse da corrispondere agli investitori sarà effettuato dagli stessi.

Eventuali ulteriori rischi di conflitti di interessi non previsti nella presente sezione, che si verifichino all'atto della singola emissione, dovranno essere inclusi in un supplemento al Prospetto di Base.

2.14 Rischio relativo all'assenza di rating degli strumenti finanziari

L'Emittente non ha richiesto alcun giudizio di *rating* per le Obbligazioni quindi non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari. Va tuttavia tenuto in debito conto che l'assenza di rating degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta non è di per sé indicativa di rischiosità degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta medesima.

2.15 Rischio relativo alla revoca dell'offerta

Qualora, nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni e prima della Data di Emissione, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, eventi negativi o accadimenti di rilievo, così come previsti nella prassi internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente nonché per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell' Offerta) che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente (e/o del Responsabile del Collocamento), da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'offerta, l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento, con l'accordo del Responsabile del Collocamento e/o dell'Emittente, si riserva la facoltà di revocare l'Offerta in tutto o in parte.

In tal caso tutte le domande di adesione saranno da ritenersi nulle e inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente. Le somme di importo pari al controvalore delle Obbligazioni versate dall'investitore, saranno da questi prontamente rimesse a disposizione dell'investitore senza la corresponsione di interessi.

2.16 Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni

I redditi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale vigente di volta in volta. Non vi è certezza, infatti che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del presente Prospetto di Base ovvero di pubblicazione delle Condizioni Definitive rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni.

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati in relazione alle Obbligazioni, sono ad esclusivo carico dell'investitore. L'investitore potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale causato da un aumento delle imposte attualmente in essere o dall'introduzione di nuove imposte, che andrebbero a diminuire il rendimento effettivo netto delle Obbligazioni.

2.17 Rischio connesso all'apprezzamento del rendimento nel caso di Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale

Nel caso di emissione di Obbligazioni sotto forma di Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale, che beneficiano di una tassazione agevolata, il rendimento netto per il sottoscrittore non sarà necessariamente superiore rispetto a quello offerto dalle Obbligazioni con tassazione ordinaria in quanto, a seconda delle specifiche caratteristiche delle Obbligazioni oggetto del Prestito, potrebbe essere fissato dall'Emittente in misura tale da ridurre il vantaggio fiscale previsto dalla relativa disciplina a favore dei sottoscrittori. Pertanto, ai fini di un corretto apprezzamento dell'investimento, si invita il sottoscrittore a considerare con particolare attenzione il rendimento effettivo al netto della aliquota fiscale applicata.

FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI CORRELATI ALLE CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI

2.18 Rischio di indicizzazione

Con riferimento alle <u>Obbligazioni a Tasso Variabile</u> ed alle <u>Obbligazioni a Tasso Misto</u> (per il periodo di interessi a tasso variabile), il rendimento delle Obbligazioni dipende dall'andamento del Parametro di Riferimento, per cui, ad un eventuale andamento decrescente del Parametro di Riferimento, corrisponde un rendimento decrescente che può raggiungere anche livelli prossimi allo zero; tale rischio è mitigato qualora sia previsto uno Spread positivo. In ogni caso il tasso di interesse delle cedole non potrà essere inferiore a zero. Si rinvia alle Condizioni Definitive del singolo Prestito per le informazioni relative al Parametro di Riferimento utilizzato.

2.19 Rischio di disallineamento tra il Parametro di Indicizzazione o il Sottostante e la periodicità della cedola

Con riferimento alle <u>Obbligazioni a Tasso Variabile</u>, alle <u>Obbligazioni a Tasso Misto</u> (per il periodo di interessi a tasso variabile), nell'ipotesi in cui la periodicità delle cedole non corrisponda alla durata del Parametro di Indicizzazione (ad esempio cedole a cadenza annuale legate all'Euribor semestrale), tale disallineamento potrebbe incidere negativamente sul rendimento del titolo.

2.20 Rischio di eventi straordinari e di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione o il Sottostante

Con riferimento alle <u>Obbligazioni a Tasso Variabile</u> ed alle <u>Obbligazioni a Tasso Misto</u> (per il periodo di interessi a tasso variabile), al verificarsi di eventi straordinari o di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione, l'Agente per il Calcolo potrebbe adottare un Parametro sostitutivo ovvero effettuare gli opportuni correttivi, aggiustamenti o modifiche per mantenere il più possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni secondo gli usi e la migliore prassi adottati dai mercati (tra cui le regole ISDA).

Con riferimento alle <u>Obbligazioni Opzione Call</u>, al verificarsi di eventi straordinari o di turbativa riguardanti il Sottostante o i Sottostanti, l'Agente per il Calcolo adotterà Sottostanti sostitutivi e/o provvederà ad effettuare le opportune rettifiche ovvero a determinare comunque la performance dello stesso, in buona fede e secondo la migliore prassi di mercato (tra cui le regole ISDA).

2.20.1 Rischio connesso alla possibile discontinuità del Libor e di altri tassi interbancari

Il 27 giugno 2017, l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari del Regno Unito (la "Financial Conduct Authority" - FCA) ha annunciato che, a far data dal 2021, non intende più richiedere alle banche facenti parte del panel di continuare a fornire all'Amministratore del Libor i tassi necessari alla sua determinazione, con la conseguenza che l'operatività del Libor non sarà garantita dopo tale data. Pertanto, non è possibile prevedere se e per quanto tempo il Libor continuerà ad essere calcolato. Inoltre, tale circostanza potrebbe avere l'effetto di modificare la performance del Libor rispetto al passato con conseguenze non prevedibili.

Nell'ipotesi in cui il Libor non sia più determinato su base continuativa o non sia più disponibile, il tasso di interesse per le cedole a tasso variabile sarà determinato applicando le disposizioni degli Eventi di Turbativa ed Eventi di natura Straordinaria descritte nella Sezione VI "Nota Informativa", Capitolo 4 "Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire al pubblico e/o ammessi alla negoziazione", Paragrafo 4.7 "Tasso di interesse nominale" del Prospetto di Base.

In particolare, il tasso di interesse potrebbe dipendere dalla circostanza che le banche di riferimento forniscano quotazioni per il rilevante tasso interbancario che, tuttavia, sulla base delle condizioni di mercato potrebbero non essere disponibili alla data rilevante.

Alla data del presente Prospetto di Base non può, infine, escludersi che possano essere adottate misure aventi rilevanza anche nella determinazione del tasso Euribor, del Tasso Eonia o di altri tassi interbancari.

Quanto sopra descritto potrebbe avere un effetto negativo sul rendimento, sul valore e sulla liquidità delle Obbligazioni.

2.21 Rischio connesso alla regolamentazione sugli indici usati come indici di riferimento

La regolamentazione degli indici usati come indici di riferimento, c.d. "benchmark", potrebbe influire negativamente sul valore delle Obbligazioni ad essi collegati.

I tassi di interesse e gli indici di riferimento, utilizzati come Parametri di Indicizzazione, sono considerati indice di riferimento ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE (il "Benchmark Regulation") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018. Il Benchmark Regulation concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea.

Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'articolo 51 del Benchmark Regulation, detta normativa introduce un regime di autorizzazione e vigilanza degli Amministratori degli indici di riferimento, prevedendo tra l'altro, (i) che gli Amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) e (ii) che siano impediti determinati utilizzi di benchmark forniti da Amministratori che non siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, non ritenuti soggetti ad un regime equivalente o riconosciuti o approvati) da parte di Emittenti soggetti a supervisione UE.

Il Benchmark Regulation potrebbe avere un impatto significativo sulle Obbligazioni collegate ad un indice di riferimento, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini dell'indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal Benchmark Regulation. Tali modifiche potrebbero, tra le altre cose, avere l'effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell'indice di riferimento o benchmark.

Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione del benchmark nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari. Tali fattori possono avere sui benchmark i seguenti effetti: (i) scoraggiare gli operatori di mercato dal continuare ad amministrare o contribuire all'amministrazione del benchmark; (ii) determinare alcuni cambiamenti nelle regole o metodologie utilizzate nel calcolo del benchmark e/o (iii) portare all'eliminazione del benchmark.

Ciò potrebbe avere un rilevante effetto negativo sul valore e sul rendimento delle Obbligazioni collegate ad un Parametro di Indicizzazione.

2,22 Rischio di assenza di informazioni successive all'emissione

L'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione delle <u>Obbligazioni a Tasso Variabile</u>, delle <u>Obbligazioni a Tasso Misto</u>, delle <u>Obbligazioni Opzione Call</u>, alcuna informazione relativamente all'andamento del Parametro di Indicizzazione o dei Sottostanti ovvero al valore della eventuale componente derivativa incorporata nelle Obbligazioni o, comunque, al valore di mercato corrente delle Obbligazioni.

A seguito dell'ammissione a quotazione, qualsiasi modifica in riferimento agli strumenti finanziari verrà comunicata tramite Borsa Italiana S.p.A. con avviso di Borsa, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

2.23 Rischio di partecipazione inferiore al 100%

Con riferimento alle <u>Obbligazioni a Tasso Variabile</u>, alle <u>Obbligazioni a Tasso Misto</u> (per il periodo di interessi a tasso variabile), il valore delle Cedole Variabili può essere negativamente influenzato dal livello di Partecipazione del Parametro di Riferimento, ove inferiore a 100%. Ove il livello di partecipazione sia inferiore al 100%, verrà considerata solo una parte del valore del Sottostante.

Con riferimento alle <u>Obbligazioni Opzione Call</u>, il valore della cedola eventuale a scadenza può essere negativamente influenzato dal livello di partecipazione alla Performance del Sottostante, ove inferiore al 100%. Ove il livello di Partecipazione sia inferiore al 100%, ai fini del calcolo della cedola eventuale a scadenza, verrà considerata solo una parte dell'eventuale incremento di valore del Sottostante stesso.

2.24 Rischio connesso alla presenza di una componente derivativa connessa al pagamento degli interessi

Con riferimento alle <u>Obbligazioni a Tasso Variabile</u> ed alle <u>Obbligazioni a Tasso Misto</u> (per il periodo di interessi a tasso variabile), l'Investitore deve tener presente che l'Obbligazione presenta una componente derivativa connessa al pagamento degli interessi.

In particolare qualora sia previsto un tasso Minimo, la componente derivativa consta di una o più opzioni di tipo interest rate FLOOR, acquistata/e dall'Investitore, in ragione delle quali questi vede determinato a priori il valore minimo delle cedole variabili pagate dal Prestito Obbligazionario. Inoltre qualora sia previsto un tasso Massimo, la componente derivativa è rappresentata da una o più opzioni di tipo interest rate CAP, venduta/e dall'Investitore, in ragione delle quali questi vede determinato a priori il valore massimo delle cedole variabili pagate dal Prestito Obbligazionario. L'Investitore pertanto, nella valutazione del rendimento dell'Obbligazione deve considerare con particolare attenzione il livello/i del tasso Minimo e del tasso Massimo nonché la possibilità che il Minimo e/o il Massimo siano crescenti nel tempo.

invece con riferimento alle <u>Obbligazioni Opzione Call</u>, l'Obbligazione presenta al suo interno una componente derivativa rappresentata dall'opzione di tipo call sul Sottostante. Tale Opzione consente all'Investitore di percepire una cedola a scadenza determinata in base alla variazione di valore (c.d. Performance) del Sottostante secondo le diverse modalità di rilevazione proprie della opzione call europea e asiatica. Con riferimento alla Opzione Call Europea (rilevazioni puntuali del Sottostante), poiché i valori che concorrono alla determinazione di tale Performance sono esclusivamente quelli rilevati alla Data di Strike ed alla Data di Osservazione, potrebbe accadere che (nonostante un incremento di valore del Sottostante tra le suddette date) tale incremento sia di fatto annullato o ridotto da una successiva diminuzione di valore del Sottostante stesso in prossimità od in corrispondenza della Data di Osservazione prevista. Inoltre, l'Obbligazione può presentare una ulteriore componente derivativa rappresentata da una opzione di tipo interest rate FLOOR, qualora sia previsto un tasso Minimo, e da una opzione di tipo interest rate CAP, qualora sia previsto un tasso Massimo, come sopra descritte.

2.25 Rischio connesso alla presenza di un Tasso Massimo nelle Obbligazioni

Con riferimento alle <u>Obbligazioni a Tasso Variabile</u>, alle <u>Obbligazioni a Tasso Misto</u> (per il periodo di interessi a tasso variabile) ed alle <u>Obbligazioni Opzione Call</u>, la presenza di un opzione di interest rate CAP, fissando il tasso Massimo cedolare, potrebbe non consentire di beneficiare a pieno dell'eventuale aumento del Parametro di Riferimento sottostante ovvero della differenza di valore tra due Sottostanti. Tale rischio è tanto più accentuato quanto più contenuto è il livello del tasso Massimo, quindi l'Investitore deve valutare la convenienza delle obbligazioni in ragione delle proprie aspettative future sull'andamento dei tassi di riferimento.

Il rendimento delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Massimo, delle Obbligazioni a Tasso Misto con Massimo e delle Obbligazioni Call con Massimo, potrebbe quindi essere inferiore a quello di un titolo similare legato al medesimo Parametro di Indicizzazione ovvero Sottostante al quale non sia applicato un limite massimo.

2.26 Rischio connesso alla coincidenza delle Date di Osservazione con le date di stacco dei dividendi azionari

Con riferimento alle <u>Obbligazioni Opzione Call</u> nel caso in cui il Sottostante sia rappresentato da un indice azionario, vi è il rischio legato alla circostanza che le Date di Osservazione potrebbero essere fissate in corrispondenza o in prossimità delle date di stacco dei dividendi relativi da uno o più titoli che compongono l'indice azionario sottostante. In tale situazione, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste - a parità di altre condizioni - ad una diminuzione del valore di mercato dei titoli azionari, il valore del Sottostante potrebbe risultare negativamente influenzato, dando luogo a minori rendimenti delle Obbligazioni.

2.27 Rischi connessi alle Obbligazioni Opzione Call

Rischio correlato all'assenza di rendimenti

Si rappresenta che, qualora non sia prevista una o più cedole fisse o non sia previsto un Tasso Minimo, le Obbligazioni non corrisponderanno alcun rendimento nel caso in cui la *Performance* del Sottostante risulti inferiore o pari a zero.

Rischio relativo alla performance del Sottostante

Il pagamento della cedola eventuale a scadenza dipende dalla Performance del Sottostante cioè dall'incremento di valore registrato dallo stesso alla data/date di rilevazione quindi tanto più limitato è l'incremento di valore, tanto minore sarà la cedola a scadenza che potrebbe essere anche prossima o pari allo zero.

Rischio connesso alle modalità di calcolo della cedola a scadenza

Nel caso di Opzione Call Asiatica (media aritmetica dei valori finali del Sottostante registrati alle diverse Date di Osservazione previste) l'Investitore deve tener presente che, anche nell'ipotesi in cui si verifichi un incremento di valore del Sottostante (registrato tra la Data Strike e l'ultima delle Date di Osservazione), ad esso non necessariamente corrisponde un proporzionale incremento di valore della cedola eventuale a scadenza.

Andamenti anche significativamente positivi del parametro sottostante nel corso della vita delle Obbligazioni potrebbero essere completamente vanificati laddove si verificano rilevanti decrementi nei valori di tale Sottostante, determinando un azzeramento dell'importo della cedola a scadenza ove non è previsto un Rendimento Minimo. In virtù della modalità di determinazione del Sottostante, l'Investitore potrebbe percepire un rendimento inferiore rispetto a quello ottenibile da un titolo obbligazionario la cui modalità di determinazione della performance sia differente (Opzione Call Europea).

3 INFORMAZIONI ESSENZIALI

3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Emissione/Offerta

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo in conflitto con quello dell'investitore. Di seguito vengono descritti i conflitti di interesse connessi con l'emissione delle Obbligazioni:

a) Coincidenza dell'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento e/o il Responsabile del Collocamento

L'Emittente potrebbe operare, qualora così individuato nelle Condizioni Definitive, in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento e come Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto le Obbligazioni collocate sono strumenti finanziari di propria emissione.

b) Coincidenza di una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento e/o il Responsabile del Collocamento

Una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente potrebbero operare, qualora così individuato nelle Condizioni Definitive, in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento e/o come Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso si determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di gruppo di cui i suddetti soggetti sono portatori.

- Il Soggetto Incaricato del Collocamento potrebbe ricevere dall'Emittente la corresponsione di commissioni di collocamento, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, per l'attività svolta e tale situazione determina un ulteriore conflitto di interessi.
- Il Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente, potrebbe percepire dall'Emittente stesso la corresponsione di una commissione di collocamento come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive e ciò determina un ulteriore conflitto di interessi.

c) Commissioni percepite dai Soggetti Incaricati del Collocamento e/o dal Responsabile del Collocamento qualora non coincidano con l'Emittente e non facciano parte del Gruppo Bancario Iccrea

- I Soggetti Incaricati del Collocamento, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente, e i Distributori, in quanto soggetti che accedono alla sede di negoziazione prescelta dall'Emittente per l'offerta delle Obbligazioni, ricevono dall'Emittente commissioni di collocamento per l'attività svolta e tale situazione determina un ulteriore conflitto di interessi.
- Il Responsabile del Collocamento, se diverso dall'Emittente, percepisce dall'Emittente stesso la corresponsione di una commissione di collocamento, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, e ciò determina un ulteriore conflitto di interessi.
- d) Coincidenza dell'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) con il soggetto operante sul mercato secondario (market maker, liquidity provider)

Nell'eventualità in cui l'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) svolga il ruolo di market maker, liquidity provider, lo stesso potrebbe trovarsi a riacquistare titoli dell'Emittente medesimo o di società del Gruppo. In tal caso il prezzo di acquisto delle Obbligazioni potrebbe essere negativamente influenzato per effetto del conflitto di interessi attribuibile al contemporaneo svolgimento del market making, liquidity providing sui titoli suddetti.

e) Negoziazione dei titoli nel Sistema Multilaterale di Negoziazione gestito dall'Emittente e/o da una società partecipata dall'Emittente ovvero alla negoziazione in conto proprio operata dall'Emittente ovvero al di fuori di qualunque struttura di negoziazione

Le Obbligazioni saranno negoziate in un Sistema Multilaterale di Negoziazione gestito da una società partecipata dall'Emittente ovvero in conto proprio dall'Emittente. Tale attività configura una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori che volessero vendere le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza.

f) Coincidenza dell'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) con l'Agente di Calcolo

L'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) potrebbe operare in qualità di Agente per il Calcolo, in tal caso l'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) si trova in una situazione di conflitti di interesse nei confronti degli investitori in quanto il calcolo del tasso di interesse da corrispondere agli investitori sarà effettuato dagli stessi.

Per informazioni e dettagli circa i conflitti di interesse relativi ai componenti degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza si rimanda al paragrafo 9.2 del Documento di Registrazione.

Si segnala che la descrizione di eventuali ulteriori interessi compresi quelli in conflitto significativi per l'emissione/l'offerta [o la quotazione] con indicazione delle persone interessate e della natura degli interessi, saranno indicati nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

3.2 Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi

Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte dell'Emittente. L'ammontare ricavato dalle Obbligazioni, al netto di eventuali costi/commissioni, sarà destinato all'esercizio dell'attività statutaria dell'Emittente.

Qualora le Obbligazioni fossero emesse come "Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale" (TREM), i fondi così raccolti, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D. Lgs. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011, saranno destinati a favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese con sede legale nelle regioni del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno. Nelle Condizioni Definitive la denominazione del Prestito sarà integrata con la dicitura "Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale".

Eventuali ulteriori specificazioni di quanto sopra descritto relativamente alle ragioni dell'offerta e/o agli impieghi dei proventi non noti alla data di approvazione del Prospetto di Base saranno riportati nelle Condizioni Definitive.

4 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

4.1 (i) Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione

Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base, la cui denominazione verrà indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, sono titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del valore nominale (il "Valore Nominale"), indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, salvo quanto indicato al Paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla "Banking Resolution and Recovery Directive" ("BRRD") e dal "Single Resolution Mechanism" ("SRMR") (come precedentemente definite).

Le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla data di scadenza ovvero alle singole date di rimborso, in caso di ammortamento periodico, indicate nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Le <u>Obbligazioni Zero Coupon</u> non prevedono la corresponsione periodica di cedole e sono emesse ad un prezzo di emissione inferiore al Valore Nominale. La differenza tra l'importo dovuto a titolo di rimborso (pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni) ed il prezzo di emissione rappresenta l'interesse implicito corrisposto dalle Obbligazioni. Il prezzo di emissione sarà di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

Le <u>Obbligazioni a Tasso Fisso</u> corrisponderanno cedole fisse (le "Cedole Fisse") pagabili mensilmente, trimestralmente, semestralmente o annualmente in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento (le "Date di Pagamento") il cui importo - calcolato applicando un tasso di interesse predeterminato e costante al Valore Nominale sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Le <u>Obbligazioni a Tasso Fisso crescente</u> corrisponderanno cedole fisse crescenti (le "Cedole Fisse crescenti") pagabili mensilmente, trimestralmente, semestralmente o annualmente in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento (le "Date di Pagamento") il cui importo - calcolato applicando un tasso di interesse predeterminato crescente al Valore Nominale - sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Le <u>Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Minimo e/o Massimo</u> corrisponderanno cedole variabili (le "Cedole Variabili") pagabili mensilmente, trimestralmente, semestralmente o annualmente in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento (le "Date di Pagamento") il cui importo - calcolato applicando al Valore Nominale il valore di riferimento (il "Valore di Riferimento") del Parametro di Indicizzazione (il "Parametro di Indicizzazione" o il "Parametro di Riferimento") alla data di rilevazione (la "Data di Rilevazione") ed eventualmente maggiorato di uno Spread (lo "Spread") ovvero moltiplicato per un valore percentuale anche inferiore al 100% (la "Partecipazione") - sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Ove sia indicata la previsione di un minimo, anche crescente (il "Tasso Minimo"), e/o massimo, anche crescente (il "Tasso Massimo") le cedole saranno calcolate applicando al Valore Nominale il Valore di Riferimento del Parametro di Indicizzazione alla Data di Rilevazione, eventualmente maggiorato di uno Spread ovvero moltiplicato per la Partecipazione, salvo che questo non sia inferiore al minimo (anche crescente) ovvero superiore al massimo (anche crescente). Nel primo caso la cedola corrisponderà il Tasso Minimo ovvero, nel secondo caso, il Tasso Massimo.

Le <u>Obbligazioni a Tasso Misto: fisso e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo</u> corrisponderanno cedole fisse e cedole variabili (le "Cedole Fisse" e le "Cedole Variabili") pagabili mensilmente, trimestralmente, semestralmente o annualmente in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento (le "Date di Pagamento delle Cedole Fisse" e le "Date di Pagamento delle Cedole Variabili") il cui importo - calcolato per un determinato periodo (indicato nelle Condizioni Definitive) sulla base di un tasso di interesse fisso (il "Tasso Fisso") e per l'altro periodo applicando al Valore Nominale il valore di riferimento (il "Valore di Riferimento") del Parametro di Indicizzazione (il "Parametro di Indicizzazione, eventualmente maggiorato

di uno Spread (lo "Spread") ovvero moltiplicato per un valore percentuale anche inferiore al 100% (la "Partecipazione") - sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Ove sia indicata la previsione di un minimo, anche crescente (il "Tasso Minimo") e/o di un massimo, anche crescente (il "Tasso Massimo") le Cedole Variabili saranno calcolate applicando al Valore Nominale il Valore di Riferimento del Parametro di Indicizzazione alla Data di Rilevazione eventualmente maggiorato di uno Spread ovvero moltiplicato per la Partecipazione, salvo che questo non sia inferiore al minimo (anche crescente) ovvero superiore al massimo (anche crescente). Nel primo caso la cedola corrisponderà il Tasso Minimo ovvero, nel secondo caso, il Tasso Massimo.

Le <u>Obbligazioni a Tasso Misto: fisso crescente e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo</u> corrisponderanno cedole fisse crescenti e cedole variabili (le "Cedole Fisse crescenti" e le "Cedole Variabili") pagabili mensilmente, trimestralmente, semestralmente o annualmente in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento (le "Date di Pagamento delle Cedole Fisse" e le "Date di Pagamento delle Cedole Variabili") il cui importo - calcolato per un determinato periodo (indicato nelle Condizioni Definitive) sulla base di tassi di interesse fissi crescenti (i "Tassi Fissi") e per l'altro periodo applicando al Valore Nominale il valore di riferimento ("Valore di Riferimento") del Parametro di Indicizzazione (il "Parametro di Indicizzazione" o "Parametro di Riferimento") alla Data di Rilevazione, eventualmente maggiorato di uno Spread (lo "Spread") ovvero moltiplicato per un valore percentuale anche inferiore al 100% (la "Partecipazione") - sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Ove sia indicata la previsione di un minimo, anche crescente (il "Tasso Minimo") e/o di un massimo, anche crescente (il "Tasso Massimo") le Cedole Variabili saranno calcolate applicando al Valore Nominale il Valore di Riferimento del Parametro di Indicizzazione alla Data di Rilevazione eventualmente maggiorato di uno Spread ovvero moltiplicato per la Partecipazione, salvo che questo non sia inferiore al minimo (anche crescente) ovvero superiore al massimo (anche crescente). Nel primo caso la cedola corrisponderà il Tasso Minimo ovvero, nel secondo caso, il Tasso Massimo.

Le <u>Obbligazioni Opzione Call con eventuale Minimo e/o Massimo</u> corrisponderanno ove previste, una o più cedole fisse (la "Cedola/e Fissa/e) pagabili mensilmente, trimestralmente, semestralmente o annualmente in via posticipata in corrispondenza delle relative date di pagamento ("Data/e di Pagamento della Cedola/e Fissa/e") il cui importo - calcolato applicando un tasso di interesse predeterminato e costante al Valore Nominale - sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive. Le Obbligazioni, inoltre, corrisponderanno un'unica cedola eventuale a scadenza (la "Cedola Variabile") pagabile in via posticipata alla relativa Data di Pagamento (la "Data di Pagamento della Cedola Variabile") coincidente con la Data di Scadenza delle Obbligazioni, il cui importo sarà calcolato in base all'andamento (la "Performance") del valore di riferimento (il "Valore di Riferimento") di un determinato sottostante (il "Sottostante"), indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive

La Cedola eventuale a scadenza, che potrà essere anche uguale a zero ma mai inferiore a zero, sarà quindi calcolata applicando al Valore Nominale il prodotto tra la Performance del Valore di Riferimento del Sottostante e la Partecipazione (la "Partecipazione"), salvo che questo non sia inferiore al minimo (il "Rendimento Minimo") ovvero superiore al massimo (il "Rendimento Massimo"); in tal caso, la cedola corrisponderà il Rendimento Minimo e/o il Rendimento Massimo.

La Performance del Sottostante sarà calcolata come variazione di valore registrato dal Sottostante stesso tra una data iniziale (la "Data di Strike") e, in ragione di quanto espressamente indicato nelle Condizioni Definitive, una o più date finali (la/e "Data/e di Osservazione").

Nell'ipotesi in cui l'Emittente indichi una sola Data di Osservazione finale, si parlerà di "Performance di tipo Europeo", secondo la terminologia comunemente utilizzata nei mercati finanziari. Diversamente, laddove le Date di Osservazione finali siano più di una, si parlerà di "Performance di tipo Asiatico".

Il calcolo della Performance consiste nel confrontare il Valore di Riferimento iniziale del Sottostante, registrato alla Data di Strike, con i) il Valore di Riferimento finale dello stesso alla Data di Osservazione finale (Performance di tipo Europeo), ovvero ii) con la media aritmetica dei Valori di Riferimento finali del Sottostante, registrati alle diverse Date di Osservazione previste (Performance di tipo Asiatico).

Il calcolo avviene sottraendo il Valore di Riferimento finale considerato dal Valore di Riferimento iniziale, e dividendo il risultato così ottenuto per il Valore di Riferimento iniziale.

Qualora l'Emittente preveda, nelle Condizioni Definitive, la corresponsione di una Cedola Fissa insieme alla Cedola eventuale a scadenza, nello stesso periodo di riferimento cedolare l'Investitore percepirà - in corrispondenza delle pertinenti Date di Pagamento - la somma delle due cedole calcolate come sopra descritto.

Infine, si precisa che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 dicembre 2011, l'Emittente potrà emettere anche Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale di cui all'art. 8, comma 4, del D. Lgs. 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, come indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito. Al riguardo per le informazioni relative al regime fiscale proprio dei Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale e alle condizioni alle quali l'offerta è subordinata i rinvia rispettivamente ai paragrafi 4.14 "Regime Fiscale" e 5.1.1 "Condizioni alle quali l'offerta è subordinata" della presente Nota Informativa. Al riguardo, l'Emittente potrà emettere Obbligazioni "Titoli di Risparmio per l'economia Meridionale" a tasso fisso crescente, Obbligazioni "Titoli di Risparmio per l'economia Meridionale" a tasso variabile con eventuale minimo e/o massimo, Obbligazioni "Titoli di Risparmio per l'economia Meridionale" a tasso misto: fisso e variabile con eventuale minimo e/o massimo e Obbligazioni "Titoli di Risparmio per l'economia Meridionale" a tasso misto: fisso crescente e variabile con eventuale minimo e/o massimo.

(ii) il codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi codici di identificazione degli strumenti finanziari

Il codice ISIN relativo a ciascuna emissione (il "Codice ISIN") sarà riportato nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito.

4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati

Le Obbligazioni sono emesse e create in Italia e le disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e gli obbligazionisti, i diritti connessi alle Obbligazioni e le caratteristiche delle stesse, riportate nel presente Capitolo 4 della Nota Informativa sono sottoposte e devono essere interpretate secondo la legge italiana.

Per qualsiasi contestazione tra gli obbligazionisti e l'Emittente sarà competente il Foro di Roma, ovvero, ove l'obbligazionista sia un consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il foro in cui questi ha la residenza o il domicilio elettivo (ex art. 33, lett.u) del codice del Consumo).

Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 84 del Decreto Legge del 21.06.2013 n. 69 (convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98), per la risoluzione stragiudiziale di controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Su iniziativa dell'obbligazionista o dell'Emittente, è possibile rivolgersi all'Organismo di mediazione costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie, bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di mediazione costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo all'Emittente. Nel caso in cui l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 206/2005 la mediazione dovrà avere luogo presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dell'obbligazionista stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso la sede legale dell'Emittente e/o la sede legale e/o tutte le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Solo qualora nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia non fosse presente un ufficio di mediazione del Conciliatore Bancario Finanziario, l'Emittente e l'obbligazionista potranno adire in tale luogo un altro mediatore iscritto nel registro degli organismi di mediazione, purché specializzato in materia finanziaria e territorialmente competente;

Inoltre, ai sensi dell'articolo 32-ter del TUF ed ai sensi del regolamento CONSOB concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie insorte tra gli investitori e gli intermediari in ordine alla prestazione di servizi e di attività di investimento e/o accessorio con riferimento all'osservanza da parte dell'intermediario che ha prestato il servizio (e che può anche non coincidere con l'Emittente) degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza, tra i vari organismi di mediazione è possibile rivolgersi dal 9 gennaio 2017, su iniziativa solo dell'obbligazionista, che non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate o come clienti professionali ai sensi del TUF, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) - istituito in attuazione dell'art. 2, comma 5-ter, del D. Lgs. 179/2007dopo aver presentato reclamo all'Emittente. L'ACF è un sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie insorte con l'Emittente relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 euro. Sono inoltre esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'Emittente degli obblighi di cui sopra e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'obbligazionista ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. L'ACF, al quale l'Emittente ha aderito in data 15 luglio 2016 è regolato dal "Regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del Decreto Legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)" emanato con la Delibera Consob n. 19602, del 4 maggio 2016.

Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, l'obbligazionista può chiedere all'Emittente o visitare il sito web dell'ACF (www.acf.consob.it).

4.3 Forma degli Strumenti Finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri

(i) Indicare se gli strumenti finanziari sono nominativi o al portatore e se sono in forma cartolare o dematerializzata

Le Obbligazioni offerte nel presente Prospetto di Base sono titoli al portatore.

I Prestiti verranno assoggettati al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs 24 giugno 1998, n. 213 ed al Regolamento Congiunto della Banca d'Italia e della CONSOB recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato con provvedimento del 22 febbraio 2008 come di volta in volta modificato (o alla normativa di volta in volta vigente in materia).

Gli Obbligazionisti non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83 quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, così come successivamente modificato ed integrato (il "Testo Unico della Finanza" o, brevemente, "TUF").

(ii) Denominazione e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri

I Prestiti verranno accentrati presso Monte Titoli S.p.A ("Monte Titoli") (Piazza degli Affari, 6 - 20123 Milano) ovvero altro sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Conseguentemente, il trasferimento delle Obbligazioni potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari, italiani o esteri, aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli ovvero al diverso sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

4.4 Valuta di emissione degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni e le cedole corrisposte saranno emesse e denominate in Euro ovvero in una valuta diversa dall'Euro specificata nelle relative Condizioni Definitive di ciascun Prestito avente corso legale

in uno stato dell'Unione Europea o dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), liberamente trasferibile e convertibile contro Euro.


4.5 Ranking delle Obbligazioni

Le Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa non sono subordinate ad altre passività dell'Emittente e non sono sottoposte a condizione o assistite da garanzia o da privilegi; sono collocate nel medesimo ordine dei pagamenti (pari passu) di tutti gli altri al pari di crediti chirografari (cioè non garantiti e non privilegiati) dell'Emittente.

Tuttavia, nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "bail - in" il credito degli obbligazionisti verso l'Emittente non sarà soddisfatto pari passu con tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo l'ordine sinteticamente rappresentato nella tabella che segue (cfr. sul punto anche il successivo par. 4.6 in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva 2014/59/UE in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, di seguito per brevità la "BRRD"), come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015) e dal Regolamento (UE) n.806/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico del Fondo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism, di seguito per brevità l'"SRMR").

Nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, invece, le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate a favore degli obbligazionisti secondo l'ordine indicato nella tabella, partendo dalla categoria dei depositi e solo dopo aver soddisfatto i crediti prededucibili (ad esempio, crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa di liquidazione), quelli con prelazione (ad esempio privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca), nonché i crediti per i depositi fino ad euro 100.000.

Di seguito si riporta una tabella che illustra l'ordine di riduzione e conversione dei crediti:



- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese;
- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca:
- dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca³⁴

4.6 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria e quindi il diritto alla percezione delle cedole alle Date di Pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale alla data di scadenza ovvero tramite un ammortamento periodico come da piano d'ammortamento, salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (la Direttiva 2014/59 UE), come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, come di seguito rappresentato.

In particolare in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della BRRD che unitamente al Regolamento 806/2014, stabiliscono un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016, in contemporanea con il Regolamento 806/2014. Peraltro, le disposizioni in materia di "bail-in" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima del 1° gennaio 2016.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni (art. 1 lett. g) D. Lgs n. 180.

Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in azioni il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

La Direttiva 2014/59/UE è stata modificata dalla Direttiva (UE) 2017/2399 del 12 dicembre 2017 per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza con la creazione di una nuova categoria di non-preferred senior debt che in caso di risoluzione sarebbe soggetta al bail-in in via prioritaria rispetto alle altre passività senior e in via subordinata rispetto agli altri strumenti di capitale (i.e. CET1, AT1, T2). E' previsto che tale nuova direttiva debba trovare applicazione negli ordinamenti degli Stati membri entro il 29 dicembre 2018. Il legislatore italiano, con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020") ha previsto tale tipologia di strumenti inserendo nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), tra gli

³⁴ Per quanto riguarda gli "altri depositi presso la Banca", il relativo credito sarà soddisfatto con preferenza rispetto alle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa nelle procedure di risoluzione (nonché di liquidazione coatta amministrativa) iniziate dopo il 1° gennaio 2019. Sino a tale data, pertanto, tali depositi saranno soddisfatti pari passu con le Obbligazioni.

altri, (i) l'introduzione di un nuovo art. 12-bis ("Strumenti di debito chirografario di secondo livello") e (ii) prevedendo un nuovo comma c-bis) all'art. 91 (Restituzioni e riparti) ai sensi del quale "i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società".

Inoltre, ai sensi del comma 1105 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall'articolo 12-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e' pari ad almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati".

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- 1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:
 - degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);
 - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
 - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
 - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e diversi dagli strumenti di classe 2;
 - degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario;
 - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior);
- 2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:
 - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
 - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
 - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e diversi dagli strumenti di classe 2;
 - degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario;
 - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).

Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di € 100.000 (cfr. al riguardo il precedente paragrafo 4.5. "Ranking delle Obbligazioni").

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 per depositante (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall' art. 1 del citato D. Lgs. N. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto" comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "bail-in", le Autorità di Risoluzione potranno escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del "bail-in" (art. 49 comma 2 del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015), in particolare allorché:

- a) non è possibile sottoporre a "bail-in" tale passività entro un tempo ragionevole;
- b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;
- c) l'applicazione dello strumento del "bail-in" a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal "bail-in".

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal "bail-in" di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a "bail-in" mediante la loro riduzione o conversione in capitale.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Per una descrizione delle procedure per l'esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari si rinvia ai paragrafi 4.7 "Tasso di interesse nominale" e 4.8 "Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso".

I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione.

Non vi sono limitazioni, condizioni o gravami - di qualsiasi natura - che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni.

Fermo restando, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di pubblicare un supplemento, in seguito all'emissione delle Obbligazioni e durante la vita delle stesse, l'Emittente potrà apportare, in buona fede e tenuto conto degli interessi degli obbligazionisti, le modifiche necessarie od opportune alle disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e gli obbligazionisti, i diritti connessi alle Obbligazioni e le caratteristiche delle stesse, riportate nel presente capitolo 4 della Nota Informativa, al fine di recepire le modifiche alla disciplina applicabile alle Obbligazioni ove le stesse abbiano natura retroattiva. Di tali modifiche verrà data comunicazione ai portatori delle Obbligazioni mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente o con le modalità indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive e/o con le modalità previste dalla normativa applicabile.

4.7 Tasso di interesse nominale

(i) Tasso di interesse nominale

Il Tasso di interesse nominale sarà indicato, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive.

(ii) Disposizioni relative agli interessi da pagare

Il calendario³⁵ (il "Calendario"), la convenzione di calcolo³⁶ (la "Convenzione di calcolo") e la base per il calcolo³⁷ (la "Base per il calcolo") prescelti saranno indicati nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Obbligazioni Zero Coupon

Le Obbligazioni Zero Coupon non prevedono il pagamento di cedole di interessi periodiche.

Alla Data di Scadenza indicata nelle relative Condizioni Definitive l'Emittente corrisponderà, mediante il rimborso dell'intero Valore Nominale, interessi impliciti pari alla differenza tra il Valore Nominale ed il prezzo di emissione.

Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni sarà sempre inferiore al 100% del Valore Nominale.

Obbligazioni a Tasso Fisso

L'ammontare di ciascuna cedola fissa viene determinato, come percentuale annua del valore nominale, in base la formula di seguito riportata:

VN * I* t

Dove:

VN = indica il Valore Nominale dell'Obbligazione;

I = indica il Tasso di interesse annuo lordo predeterminato e costante per tutta la durata del prestito; t = indica il periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni o frazione di anno, determinato tenendo conto del Calendario, della Convenzione di calcolo e della Base per il calcolo indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive e definiti di seguito.

Obbligazioni Tasso Fisso Crescente

_

³⁵ Il Target è il calendario che definisce i giorni festivi nel sistema TARGET2, ossia il sistema di pagamenti *trans european automated real time gross settlement express transfer*, sistema dei pagamenti utilizzato nell'ambito dell'unione monetaria europea composto da meccanismi di regolamento lordo in tempo reale che utilizza una piattaforma unica condivisa avviata il 19 novembre 2007. Al riguardo l'Emittente potrebbe avvalersi di ulteriori calendari che verranno specificati nelle Condizioni Definitive, quali a titolo esemplificativo il calendario Forex o il calendario di Borsa Italiana.

o il calendario di Borsa Italiana.

36 La convenzione di calcolo utilizzabile potrà essere una delle seguenti: (i) Following Business Day Convention, indica che, ai fini del rimborso finale, e/o del pagamento di una cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il relativo ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo successivo alla suddetta data; oppure (convenzioni alternative che potranno essere indiate di volta in volta nelle Condizioni Definitive:) (ii) Modified Following Business Day Convention indica che, ai fini del rimborso finale e/o del pagamento di una cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il relativo ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo successivo alla suddetta data; qualora ciò comporti il passaggio al mese solare successivo, il rimborso finale, e/o la cedola saranno accreditati il Giorno Lavorativo immediatamente precedente alla suddetta data. Entrambe le convenzioni di calcolo potranno essere Adjusted ovvero Unadjusted. Il termine Adjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente convenzione di calcolo, sarà modificato il periodo di calcolo e l'applicazione della convenzione di calcolo avrà un impatto sull'ammontare della cedola pagata. Il termine Unadjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella convenzione di calcolo, non sarà modificato il periodo di calcolo e l'applicazione della convenzione di calcolo non avrà un impatto sull'ammontare della cedola pagata.

³⁷ Con riferimento al calcolo dell'ammontare di interessi sulle Obbligazioni per qualsiasi periodo, la base per il calcolo delle Cedole come prevista nelle Condizioni Definitive potrà essere una delle seguenti (i) se 'Actual/Actual - (ICMA)" 'giorni effettivi giorni effettivi definita dall'International Capital Markets Association (ICMA) come rapporto tra giorni effettivi di maturazione degli interessi ed il prodotto del numero dei giorni effettivi del periodo di maturazione della cedola per il numero di cedole per anno, oppure (ii) se 'Actual/Actual-(ISDA)"o "Actual/365" viene specificato nelle Condizioni Definitive, il numero di giorni effettivi del periodo di calcolo diviso per 365 (o, se qualsiasi frazione di quel periodo di calcolo cade in un anno bisestile, la somma tra (A) il numero di giorni effettivi in quella frazione del periodo di calcolo che cadono in un anno bisestile diviso per 366 e (B) il numero di giorni nella porzione del periodo di calcolo che cadono in un anno non bisestile diviso per 365); (iii) se 'Actual/365 (Fixed) viene specificato nelle Condizioni Definitive, il numero di giorni effettivi nel periodo di calcolo diviso per 365; (iv) se 'Actual/360" viene specificato nelle Condizioni Definitive, il numero di giorni effettivi nel periodo di calcolo diviso per 360; o (v) se '30E/360" o 'Eurobond Basis" viene specificato nelle Condizioni Definitive, il numero di giorni nel Periodo di Calcolo diviso per 360 (il numero di giorni che saranno calcolati facendo riferimento ad un anno di 360 giorni con dodici mesi con 30 giorni senza dover considerare il primo o l'ultimo giorno del periodo di calcolo tranne nel caso di un periodo di calcolo che termina alla Data di Scadenza, la Data di Scadenza è l'ultimo mese di febbraio nel qual caso il mese di febbraio sarà considerato estendibile ad un mese con 30 giorni); e se (vi) se "30/360", "360/360" o "Bond Basis" viene specificato nelle Condizioni Definitive, il numero di giorni nel Periodo di Calcolo diviso per 360 (il numero di giorni deve essere calcolato facendo riferimento ad un anno di 360 giorni con dodici mesi con 30 giorni (tranne se (a) l'ultimo giorno del Periodo di Calcolo è il 31esimo giorno del mese ma il primo giorno del Periodo di Calcolo è un giorno che non è né il 30esimo né il 31esimo giorno del mese, nel qual caso il mese che comprende l'ultimo giorno non sarà considerato abbreviato a un mese di 30 giorni, o (b) l'ultimo giorno del Periodo di Calcolo è l'ultimo del mese di febbraio, nel qual caso il mese di febbraio non sarà considerato estendibile a un mese composto da 30 giorni).

L'ammontare di ciascuna cedola fissa crescente viene determinato, come percentuale annua crescente del valore nominale, in base alla formula di seguito riportata:

VN * I* t

Dove:

VN = indica il Valore Nominale dell'Obbligazione;

I = indica il Tasso di interesse nominale annuo predeterminato e crescente per tutta la durata del prestito.

t = indica il periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni o frazione di anno, determinato tenendo conto del Calendario, della Convenzione di calcolo e della Base per il calcolo indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive e definiti di seguito.

Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Minimo e/o Massimo

L'ammontare di ciascuna cedola variabile viene determinato, applicando al Valore Nominale il Valore di Riferimento del Parametro di Indicizzazione alla Data di Rilevazione eventualmente maggiorato di uno Spread ovvero moltiplicato per la Partecipazione, in base alla formula di seguito riportata:

Qualora nelle Condizioni Definitive sia prevista una Partecipazione del Parametro di Riferimento, gli Interessi saranno calcolati in base alla formula di seguito riportata:

Dove

VN = Valore Nominale dell'Obbligazione;

Parametro I = Valore di Riferimento del Parametro di Indicizzazione alla Data di Rilevazione;

S% = Spread, indicato nelle Condizioni Definitive (eventuale);

Y% = Partecipazione indicata nelle Condizioni Definitive, anche inferiore al 100% ma sempre maggiore di zero (eventuale);

Parametro di Indicizzazione = indicato nelle Condizioni Definitive;

Valore di Riferimento = valore rilevato secondo le modalità individuate nelle Condizioni Definitive; Data di Rilevazione = data indicata nelle Condizioni Definitive;

t = indica il periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni o frazione di anno, determinato tenendo conto del Calendario, della Convenzione di calcolo e della Base per il calcolo indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive e definiti di seguito.

Qualora nelle Condizioni Definitive sia previsto un tasso minimo (anche crescente) e/o tasso massimo (anche crescente), gli Interessi saranno calcolati in base alle formule di seguito riportate:

- a) VN * Max [Tasso Minimo%; (Parametro I + S%)] * t (formula applicabile in ipotesi di presenza del Tasso Minimo)
- a1) VN * Max [Tasso Minimo%; (Y% * Parametro I)] * t (formula applicabile in ipotesi di presenza del Tasso Minimo)
- b) VN * Max {Tasso Minimo%; Min [(Parametro I + S%); Tasso Massimo%]} * t (formula applicabile in ipotesi di presenza contemporanea del Tasso Minimo e del Tasso Massimo)

- b1) VN * Max {Tasso Minimo%; Min [(Y% * Parametro I); Tasso Massimo%]} * t (formula applicabile in ipotesi di presenza contemporanea del Tasso Minimo e del Tasso Massimo)
- c) VN * Min [(Parametro I + S%); Tasso Massimo%] * t (formula applicabile in ipotesi di presenza del Tasso Massimo)
- c1) VN * Min [(Y% * Parametro I); Tasso Massimo%] * t (formula applicabile in ipotesi di presenza del Tasso Massimo)

Dove

VN = Valore Nominale dell'Obbligazione;

Tasso Minimo% = Tasso Minimo (anche crescente) indicato nelle Condizioni Definitive;

Tasso Massimo% = Tasso Massimo (anche crescente) indicato nelle Condizioni Definitive;

Y% = Partecipazione indicata nelle Condizioni Definitive, anche inferiore al 100% ma sempre maggiore di zero (eventuale);

S% = Spread, indicato nelle Condizioni Definitive (eventuale);

Parametro I = Valore di Riferimento del Parametro di Indicizzazione alla Data di Rilevazione;

Parametro di Indicizzazione = indicato nelle Condizioni Definitive;

Valore di Riferimento = valore rilevato secondo le modalità individuate nelle Condizioni Definitive;

Data di Rilevazione = data indicata nelle Condizioni Definitive.

Il rendimento delle Obbligazioni a Tasso Variabile dipende dall'andamento del Parametro di Indicizzazione che potrebbe ridursi fino a zero o assumere valori negativi. In quest'ultimo caso, qualora sia previsto uno Spread, il valore negativo assunto dal Parametro di Indicizzazione andrà progressivamente a ridurre il valore dello Spread applicato.

In ogni caso, l'importo della cedola di interessi non potrà assumere un valore negativo e, pertanto, sarà sempre pari o maggiore di zero.

Obbligazioni a Tasso Misto: fisso e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo Obbligazioni a Tasso Misto: fisso crescente e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo

L'ammontare di ciascuna cedola fissa o fissa crescente (corrisposte per un predeterminato periodo, indicato nelle Condizioni Definitive) viene determinato, come percentuale annua fissa o fissa crescente del valore nominale, in base alla formula di seguito riportata:

VN * I* t

Dove:

VN = indica il Valore Nominale dell'Obbligazione;

I = indica il Tasso di interesse annuo lordo predeterminato e costante o crescente per tutta la durata del prestito ed indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

t = indica il periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni o frazione di anno, determinato tenendo conto del Calendario, della Convenzione di calcolo e della Base per il calcolo indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive e definiti di seguito.

Mentre, l'ammontare di ciascuna cedola variabile (corrisposte per il restante periodo, indicato nelle Condizioni Definitive) viene determinato, applicando al Valore Nominale il Valore di Riferimento del Parametro di Indicizzazione alla Data di Rilevazione ed eventualmente maggiorato di uno Spread ovvero moltiplicato per la Partecipazione, in base alla formula di seguito riportata:

VN * (Parametro I + S%) * t

Qualora nelle Condizioni Definitive sia prevista una Partecipazione del Parametro di Riferimento, gli Interessi saranno calcolati in base alla formula di seguito riportata:

VN * (Y% * Parametro I) *t

Dove

VN = Valore Nominale dell'Obbligazione;

Parametro I = Valore di Riferimento del Parametro di Indicizzazione alla Data di Rilevazione;

S% = Spread, indicato nelle Condizioni Definitive (eventuale);

Y% = Partecipazione indicata nelle condizioni Definitive, anche inferiore al 100% ma sempre maggiore di zero (eventuale);

Parametro di Indicizzazione = indicato nelle Condizioni Definitive;

Valore di Riferimento = valore rilevato secondo le modalità individuate nelle Condizioni Definitive; Data di Rilevazione = data indicata nelle Condizioni Definitive;

t= indica il periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni o frazione di anno, determinato tenendo conto del Calendario, della Convenzione di calcolo e della Base per il calcolo indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive e definiti di seguito.

Qualora nelle Condizioni Definitive sia previsto un tasso minimo (anche crescente) e/o tasso massimo (anche crescente), gli Interessi saranno calcolati in base alle formule di seguito riportate:

- a) VN * Max [Tasso Minimo%; (Parametro I + S%)] * t (formula applicabile in ipotesi di presenza del Tasso Minimo)
- a1) VN * Max [Tasso Minimo%; (Y% * Parametro I)] * t (formula applicabile in ipotesi di presenza del Tasso Minimo)
- b) VN * Max { Tasso Minimo%; Min [(Parametro I + S%); Tasso Massimo%]} * t (formula applicabile in ipotesi di presenza contemporanea del Tasso Minimo e del Tasso Massimo)
- b1) VN * Max { Tasso Minimo%; Min [(Y% * Parametro I); Tasso Massimo%]} * t (formula applicabile in ipotesi di presenza contemporanea del Tasso Minimo e del Tasso Massimo)
- c) VN * Min [(Parametro I + S%); Tasso Massimo%] * t (formula applicabile in ipotesi di presenza del Tasso Massimo)
- c1) VN * Min [(Y% * Parametro I); Tasso Massimo%] * t (formula applicabile in ipotesi di presenza del Tasso Massimo)

Dove

VN = Valore Nominale dell'Obbligazione;

Tasso Minimo% = Tasso Minimo (anche crescente) indicato nelle Condizioni Definitive;

Tasso Massimo% = Tasso Massimo (anche crescente) indicato nelle Condizioni Definitive;

Parametro I = Valore di Riferimento del Parametro di Indicizzazione alla Data di Rilevazione;

S% = Spread, indicato nelle Condizioni Definitive (eventuale);

Y% = Partecipazione indicata nelle Condizioni Definitive, anche inferiore al 100% ma sempre maggiore di zero (eventuale);

Parametro di Indicizzazione = indicato nelle Condizioni Definitive;

Valore di Riferimento = valore rilevato secondo le modalità individuate nelle Condizioni Definitive; Data di Rilevazione = data indicata nelle Condizioni Definitive;

t = indica il periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni o frazione di anno, determinato tenendo conto del Calendario, della Convenzione di calcolo e della Base per il calcolo indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive e definiti di seguito.

Il rendimento delle Obbligazioni a Tasso Misto (con riferimento alle cedole variabili) dipende dall'andamento del Parametro di Indicizzazione che potrebbe ridursi fino a zero o assumere valori negativi. In quest'ultimo caso, qualora sia previsto uno Spread, il valore negativo assunto dal Parametro di Indicizzazione andrà progressivamente a ridurre il valore dello Spread applicato.

In ogni caso, l'importo della cedola di interessi non potrà assumere un valore negativo e, pertanto, sarà sempre pari o maggiore di zero.

Obbligazioni Opzione Call con eventuale Minimo e/o Massimo

L'Obbligazione prevede una eventuale unica cedola variabile a scadenza, che potrà essere uguale a zero ma mai inferiore a zero, che verrà calcolata in base alla formula di seguito riportata:

VN * Max [0,00%; (Y% * Performance del Sottostante)]

Qualora nelle Condizioni Definitive sia previsto un tasso minimo e/o tasso massimo, gli Interessi saranno calcolati in base alle formule di seguito riportate:

- a) VN * Max [Tasso Minimo%; (Y% * Performance del Sottostante)] (formula applicabile in ipotesi di presenza del Tasso Minimo)
- b) VN * Min {Max [0,00%; (Y% * Performance del Sottostante)]; Tasso Massimo% } (formula applicabile in ipotesi di presenza del Tasso Massimo)
- c) VN * Min {Max [Tasso Minimo%; (Y% * Performance del Sottostante)]; Tasso Massimo% } (formula applicabile in ipotesi di presenza contemporanea del Tasso Minimo e del Tasso Massimo)

Dove

VN = Valore Nominale dell'Obbligazione;

Tasso Minimo% = Tasso Minimo indicato nelle Condizioni Definitive;

Tasso Massimo% = Tasso Massimo indicato nelle Condizioni Definitive;

Y% = Partecipazione indicata nelle Condizioni Definitive anche inferiore al 100% ma sempre maggiore di zero;

Il calcolo della "Performance del Sottostante" consiste nel confrontare il Valore di Riferimento iniziale del Sottostante, registrato alla Data di Strike, con i) il Valore di Riferimento finale dello stesso alla Data di Osservazione finale, nel caso di Performance di tipo "Europeo", ovvero ii) con la media aritmetica dei Valori di Riferimento finali del Sottostante, registrati alle diverse Date di Osservazione previste, nel caso di Performance di tipo "Asiatico".

Il calcolo avviene sottraendo il Valore di Riferimento finale considerato dal Valore di Riferimento iniziale e dividendo il risultato così ottenuto per il Valore di Riferimento iniziale.

a) Performance di tipo Europeo

Performance =
$$\frac{\left((Sottos \tan te)_1 - (Sottos \tan te)_0 \right)}{Sottos \tan te_0}$$

Dove

 $(Sottos tan te)_1$ = Valore di Riferimento del Sottostante rilevato alla Data di Osservazione;

 $(Sottos an te)_0$ = Valore di Riferimento del Sottostante rilevato alla Data di Strike;

Valore di Riferimento = valore rilevato secondo le modalità individuate nelle Condizioni Definitive; Data di Osservazione = indica la data di rilevazione del Valore di Riferimento del Sottostante indicata nelle Condizioni Definitive;

Data di Strike = indica la data a cui viene rilevato il Valore di Riferimento del Sottostante utilizzato nel calcolo della *performance*. La Data di Strike può coincidere con la Data di Godimento delle obbligazioni ovvero con altra data indicata nelle Condizioni Definitive.

b) Performance di tipo Asiatico

Performance =
$$\frac{\left((Sottos \tan te)_{AV} - (Sottos \tan te)_{0} \right)}{Sottos \tan te_{0}}$$

Dove

 $(Sottos \tan te)_{AV}$ = media aritmetica dei Valori di Riferimento del Sottostante rilevati alle diverse Date di Osservazione;

 $(Sottos tan te)_0$ = Valore di Riferimento del Sottostante rilevato alla Data di Strike;

Valori di Riferimento = valore rilevato secondo le modalità individuate nelle Condizioni Definitive; Date di Osservazione = indicala/le data/e di rilevazione del Valore di Riferimento del Sottostante indicata/e nelle Condizioni Definitive;

Data di Strike = indica la data a cui viene rilevato il Valore di Riferimento del Sottostante utilizzato nel calcolo della *performance*. La Data di Strike può coincidere con la Data di Godimento delle obbligazioni ovvero con altra data indicata nelle Condizioni Definitive.

Qualora siano previste una o più cedole fisse gli interessi saranno calcolati in base alla formula di seguito riportata:

VN * I* t

Dove:

VN = indica il Valore Nominale dell'Obbligazione;

I = indica il Tasso di interesse annuo lordo predeterminato e costante per tutta la durata del prestito ed indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive;

t = indica il periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni o frazione di anno, determinato tenendo conto del Calendario, della Convenzione di calcolo e della Base per il calcolo indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive e definiti di seguito.

Qualora l'Emittente preveda, nelle Condizioni Definitive, la corresponsione di una Cedola Fissa insieme alla Cedola Variabile nello stesso periodo cedolare l'Investitore percepirà - in corrispondenza della pertinente Data di Pagamento - la somma delle due cedole calcolate in base alle formule di seguito riportate:

- a) [VN*I] * t + {VN* Max [0,00%; (Y%* Performance del Sottostante)]} (formula applicabile in ipotesi di assenza del Tasso Minimo)
- b) [VN*I] * t + {VN * Max [Tasso Minimo%; (Y% * Performance del Sottostante)]} (formula applicabile in ipotesi di presenza del Tasso Minimo)
- c) [VN*I] * t + {VN * Min {Max [0,00%; (Y% * Performance del Sottostante)]; Tasso Massimo% }} (formula applicabile in ipotesi di presenza del Tasso Massimo)

d) [VN*I] * t + {VN * Min {Max [Tasso Minimo%; (Y% * Performance del Sottostante)]; Tasso Massimo% }}

(formula applicabile in ipotesi di presenza contemporanea del Tasso Minimo e del Tasso Massimo)

Dove:

VN = indica il Valore Nominale dell'Obbligazione;

I = indica il Tasso di interesse annuo lordo predeterminato e costante per tutta la durata del prestito ed indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive;

t = indica il periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni o frazione di anno, determinato tenendo conto del Calendario, della Convenzione di calcolo e della Base per il calcolo indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive e definiti di seguito;

Y% = Partecipazione indicata nelle Condizioni Definitive, anche inferiore al 100% ma sempre maggiore di zero;

Tasso Minimo% = Tasso Minimo indicato nelle Condizioni Definitive;

Tasso Massimo% = Tasso Massimo indicato nelle Condizioni Definitive.

In ogni caso, l'importo della cedola di interessi non potrà assumere un valore negativo e, pertanto, sarà sempre pari o maggiore di zero.

(iii) Data di godimento degli interessi

Nelle Condizione Definitive di ciascun Prestito verrà indicata la data di godimento (la "**Data di Godimento**"), intesa come la data a far corso dalla quale le Obbligazioni cominciano a produrre interessi.

(iv) Date di scadenza degli interessi

Salvo quanto indicato di seguito relativamente alle Obbligazioni Zero Coupon, le date di scadenza degli interessi (la "Data di Pagamento delle Cedole) saranno indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Per le Obbligazioni Zero Coupon la data di scadenza degli interessi (intesi come differenza tra valore nominale e prezzo di emissione) coincide con la Data di Scadenza.

Qualora la Data di Pagamento delle Cedole non sia un Giorno Lavorativo, come definito di volta in volta nelle Condizioni Definitive, il relativo pagamento sarà effettuato sulla base della Convenzione di calcolo indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

(v) Termine di prescrizione degli interessi e del capitale

I diritti del titolare delle Obbligazioni si prescrivono, a favore dell'Emittente, per quanto concerne gli interessi (per le Obbligazioni Zero Coupon, intesi come differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione) decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

(vi) Dichiarazione indicante il tipo di Parametro di Indicizzazione ed il Sottostante

L'Emittente specificherà di volta in volta nelle Condizioni Definitive la fonte informativa che verrà ufficialmente utilizzata per la singola emissione.

Di seguito si riportano i Parametri di Indicizzazione ed i Sottostanti³⁸, a cui potranno essere parametrate le Cedole Variabili delle Obbligazioni emesse nell'ambito della presente Nota Informativa:

a) Parametro di Indicizzazione

Il Parametro di Indicizzazione potrà di volta in volta coincidere con uno dei seguenti tassi: (i) Tasso Interbancario (ii) il Tasso BCE, (iii) il Tasso Swap (CMS) relativo alla durata specificata nelle Condizioni Definitive.

b) Sottostante della Cedola Variabile dell'Opzione Call

Il Sottostante il cui valore o la cui performance è oggetto di osservazione ai sensi della relativa formula di calcolo, è indicato nelle Condizioni Definitive individuato tra: (i) Indici Azionari, (ii) Tassi di Cambio.

Le Condizioni Definitive prevedranno le modalità di determinazione del Valore di Riferimento del Sottostante rilevante ai fini del calcolo della cedola.

Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Minimo e/o Massimo

Le Obbligazioni a Tasso Variabile emesse nell'ambito della presente Nota Informativa presentano come Parametri di Indicizzazione a cui potranno essere parametrate le cedole i Tassi interbancari, il Tasso BCE, il Tasso CMS.

Obbligazioni a Tasso Misto (con riferimento alle Cedole Variabili)

Le Obbligazioni a Tasso Misto (con riferimento alle Cedole Variabili) emesse nell'ambito della presente Nota Informativa presentano come Parametro di Indicizzazione a cui potranno essere parametrate le cedole i Tassi interbancari, il Tasso BCE, il Tasso CMS.

Obbligazioni Opzione Call

Le Obbligazioni Opzione Call (con riferimento alla Cedola Variabile) emesse nell'ambito della presente Nota Informativa presentano come Sottostante a cui potranno essere parametrate le cedole una delle tipologie di attività finanziarie tra: i) indici azionari, ii) tassi di cambio.

(vii) Descrizione dei Parametri di Indicizzazione

Tasso interbancario

a) Tasso EURIBOR

Il Tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) (il "Tasso Euribor") è il tasso di interesse a breve termine corrisposto sui depositi interbancari in euro, calcolato dalla Federazione Bancaria Europea (SDE) - calcolato secondo la convenzione indicata nelle Condizioni Definitive - e pubblicato sui maggiori quotidiani europei a contenuto economico e finanziario.

Il Tasso EURIBOR è rilevato alle date indicate nelle Condizioni Definitive (le "Date di Rilevazione"). Le rilevazioni saranno effettuate secondo il calendario TARGET.

Il calendario operativo TARGET prevede, sino a revoca, che il mercato operi tutti i giorni dell'anno con esclusione delle giornate di sabato, della domenica, nonché il primo giorno dell'anno, il venerdì santo, il lunedì di Pasqua, il 1 maggio, il 25 e il 26 di dicembre.

³⁸ L'emittente si riserva la facoltà di prevedere un Parametro di Indicizzazione o un Sottostante espresso in una valuta diversa dalla valuta di denominazione delle Obbligazioni (in ogni caso una valuta avente corso legale in uno stato dell'Unione Europea o dell'OCSE, liberamente trasferibile e convertibile contro Euro). A titolo esemplificativo, nel caso di una Obbligazione denominata in Euro (pagamento di interessi e rimborso del capitale in Euro) avente come Sottostante l'indice azionario "S&P 500" espresso in Dollari USA, il valore delle Cedole Variabili dipende dalla percentuale di apprezzamento o deprezzamento dell'indice azionario nel periodo di riferimento e non è, in nessun caso, influenzato dal tasso di cambio della valuta del Sottostante.

Il tasso EURIBOR scelto come Parametro di Indicizzazione potrà essere il tasso EURIBOR mensile oppure il tasso EURIBOR trimestrale oppure il tasso EURIBOR semestrale oppure il tasso EURIBOR annuale, così come indicato nelle Condizioni Definitive.

Il Valore di Riferimento del Tasso EURIBOR è reperibile sui principali quotidiani nazionali a contenuto economico finanziario, sui principali *information providers* quali Bloomberg e Reuters nonché sul sito www.euribor-ebf.eu.

La fonte puntuale verrà specificata, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Emissione.

b) Tasso LIBOR

Il Tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) è il tasso lettera sul mercato di Londra ovvero è il tasso in base al quale si scambiano denaro le banche operanti nel mercato interbancario londinese, calcolato e pubblicato ogni mattina (alle ore 11 di Londra) dalla *British Banker's Association*. Il Libor è un tasso variabile, viene conteggiato in base alla media dei migliori tassi d'interesse ai quali le banche primarie offrono depositi in eurodollari a 3 e a 6 mesi ad altre banche primarie presenti sulla piazza di Londra.

Il Valore di Riferimento del Tasso LIBOR è reperibile sui principali quotidiani nazionali a contenuto economico finanziario nonché sui principali *information providers* quali Bloomberg e Reuters.

La fonte puntuale verrà specificata, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Emissione.

c) Tasso EONIA

Il Tasso Eonia (Euro OverNight Index Average) è il tasso cui fanno riferimento le operazioni a brevissima scadenza (overnight) ed è calcolato come media ponderata dei tassi overnight delle operazioni svolte sul mercato interbancario comunicati alla Banca Centrale Europea (BCE) da un campione di banche operanti nell'area euro (le maggiori banche di tutti i paesi dell'area Euro).

Il Valore di Riferimento del Tasso EONIA è reperibile sui principali quotidiani nazionali a contenuto economico finanziario nonché sui principali *information providers* quali Bloomberg e Reuters.

La fonte puntuale verrà specificata, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Emissione.

Tasso BCE

Il Tasso BCE ("Tasso BCE") è l'indice di riferimento bancario europeo che viene determinato dalla Banca Centrale Europea, in particolare è fissato dal Consiglio Direttivo della BCE ed è applicato dalla stessa come tasso di interesse nelle manovre di rifinanziamento dell'Eurosistema. Il Tasso BCE definisce l'andamento del costo del denaro, allo stesso avvengono le regolari operazioni di mercato aperto tramite asta attraverso le quali le banche ottengono liquidità con scadenza bisettimanale dalla BCE, conseguentemente in base al suo valore vengono stabiliti tutti gli altri tassi di interesse. Il Tasso BCE è reperibile sui principali quotidiani nazionali a contenuto economico finanziario, sui principali information providers quali Bloomberg e Reuters, sul sito della Banca Centrale Europea all'indirizzo www.ecb.int nonché sul sito della Banca d'Italia, all'indirizzo www.bancaditalia.it (nella sezione Banca Centrale/Operazioni di politica monetaria e gestione della liquidità/Informazioni operative/Tassi ufficiali delle operazioni dell'Eurosistema) ed è pubblicato sui maggiori quotidiani europei a contenuto economico e finanziario.

La fonte puntuale verrà specificata, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Emissione.

Tasso CMS

Il Tasso CMS (Constant Maturity Swap) (il "Tasso CMS") è il tasso Swap in forma Constant Maturity, come di volta in volta individuato nelle relative Condizioni Definitive con riferimento alla durata ed alle valute (relative ad uno degli Stati OCSE) dello stesso.

La durata del Tasso CMS prescelto come Sottostante potrà essere compresa tra 1 e 30 anni .

Il Valore di Riferimento del Tasso CMS è reperibile sui principali quotidiani nazionali a contenuto economico finanziario nonché sui principali *information providers* quali Bloomberg e Reuters.

La fonte puntuale verrà specificata, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Emissione.

Qualora il Parametro di Indicizzazione sia costituito da uno o più indici di riferimento come definiti dal Regolamento (UE) 2016/1011 e successive modifiche (il "Benchmark Regulation"), le Condizioni Definitive forniranno le informazioni di cui all'Articolo 29 comma 2 del Benchmark Regulation. In particolare, le Condizioni Definitive indicheranno (i) se l'Amministratore del Parametro di Indicizzazione è incluso nel registro di cui all'Articolo 36 del Benchmark Regulation o (ii) se si applicheranno le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del Benchmark Regulation.

(viii) Descrizione dei Sottostanti

Indici Azionari

Indici relativi ad azioni quotate il cui calcolo e/o diffusione e/o pubblicazione avvenga su almeno un mercato regolamentato di uno Stato UE, ovvero degli Stati Uniti d'America, Svizzera, Norvegia o Giappone o comunque di uno degli Stati OCSE (gli "Indici Azionari") che non siano composti dall'Emittente o da una qualsiasi entità giuridica appartenente allo stesso gruppo.

A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si riportano alcuni Indici Azionari:

INDICE	BORSA DI RIFERIMENTO	FONTE INFORMATIVA (Bloomberg)
DOW JONES EUROSTOXX 50	Borse area Euro	SX5E Index
FTSE/MIB	MTA (Borsa Italiana)	FTSEMIB Index
DAX	Xetra (Deutsche Boerse)	DAX Index
IBEX 45	Madrid Bolsa	IBEX Index
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE	New York Stock Exchange/ Nasdaq	INDU Index

Il Valore di Riferimento di tali Indici Azionari è reperibile sui principali quotidiani nazionali a contenuto economico finanziario nonché sui principali *information providers* quali Bloomberg e Reuters.

La fonte puntuale verrà specificata, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Emissione. Le Condizioni Definitive recheranno, altresì, indicazione (i) dello Sponsor³⁹ del singolo Indice Azionario e delle fonti da cui è possibile trarne (ii) informazioni sulle caratteristiche e (iii) puntuali informazioni sul valore.

Tassi di Cambio

Il tasso di cambio fra valute di uno degli Stati OCSE (il "Tasso di Cambio") può essere definito come numero di unità di moneta estera che possono essere acquistate con un'unità di moneta nazionale. Il tasso di cambio, in ogni caso tra valute convertibili, è rilevato con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti ed è determinato dal valore di mercato delle varie valute sul mercato internazionale.

Il Valore di Riferimento dei Tassi di Cambio è reperibile sui principali quotidiani nazionali a contenuto economico finanziari, sui principali *information providers* quali Bloomberg e Reuters nonché sul sito della Banca Centrale Europea all'indirizzo www.ecb.int.

La fonte puntuale verrà specificata, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Emissione.

(ix) Metodo utilizzato per mettere in relazione il Parametro di Indicizzazione ovvero il Sottostante ed il tasso di interesse nominale

³⁹ Con Sponsor si intende l'ente che definisce la modalità di calcolo dell'indice e che detiene la proprietà intellettuale dello stesso.

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile ed alle Obbligazioni a Tasso Misto, le cedole di interessi a tasso variabile saranno calcolate applicando al Valore Nominale il tasso di interesse nominale periodale determinato come segue:

- a) alle date di rilevazione indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive sarà rilevato il valore puntuale del Parametro di Indicizzazione (il "Valore di Riferimento");
- b) il Valore di Riferimento sarà eventualmente, maggiorato di uno *Spread* o in alternativa moltiplicato per la Partecipazione;
- c) ove applicabile, se il valore di cui al precedente punto b) sarà superiore al Cap, il tasso annuo lordo sarà pari al Cap;
- d) ove applicabile, se il valore di cui al precedente punto b) sarà inferiore al Floor, il tasso annuo lordo sarà pari al Floor.

Con riferimento alle Obbligazioni Opzione Call, l'unica cedola di interessi a tasso variabile, pagata alla Data di Scadenza, sarà calcolata applicando al Valore Nominale la Performance del Valore di Riferimento di un Sottostante. In particolare:

- a) il calcolo della Performance di tipo "Europeo" consiste nel confrontare il Valore di Riferimento iniziale del Sottostante, registrato alla Data di Strike, con il Valore di Riferimento finale dello stesso alla Data di Osservazione finale (nello specifico sottraendo il Valore di Riferimento finale dal Valore di Riferimento iniziale e dividendo il risultato così ottenuto per il Valore di Riferimento iniziale);
- b) il calcolo della Performance di tipo "Asiatico" consiste nel confrontare il Valore di Riferimento iniziale del Sottostante, registrato alla Data di Strike, con la media aritmetica dei Valori di Riferimento finali dello stesso registrati alle diverse Date di Osservazione (nello specifico sottraendo la media aritmetica dei Valori di Riferimento del Sottostante rilevati alle diverse Date di Osservazione dal Valore di Riferimento iniziale e dividendo il risultato così ottenuto per il Valore di Riferimento iniziale);
- c) il valore della Performance (di tipo "Europeo" ovvero di tipo "Asiatico") di un Sottostante, calcolato come descritto nei punti a) e b), sarà moltiplicato per la Partecipazione, che potrà essere anche uguale a zero ma mai inferiore a zero;
- d) ove applicabile, se il valore di cui al precedente punto c) sarà superiore al Cap, il tasso annuo lordo sarà pari al Cap;
- e) ove applicabile, se il valore di cui al precedente punto c) sarà inferiore al Floor, il tasso annuo lordo sarà pari al Floor.

(x) Indicazione della fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del Parametro di Indicizzazione ovvero Sottostante e sulla sua volatilità

La fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del Parametro di Indicizzazione ovvero del Sottostante e sulla sua volatilità sono i principali quotidiani nazionali a contenuto economico finanziario nonché i principali *information providers* quali Bloomberg e Reuters e saranno di volta in volta specificati nelle Condizioni Definitive.

(xi) Eventi di turbativa del mercato ed eventi di natura straordinaria relativi al Parametro di Indicizzazione ovvero al Sottostante

EVENTI DI TURBATIVA

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente al Parametro di Indicizzazione ovvero al Sottostante, si verifichino eventi perturbativi della regolare rilevazione del valore di tale Parametro di Indicizzazione ovvero di tale Sottostante - come specificati nelle Condizioni Definitive - (ciascuno di tali eventi un "Evento di Turbativa"), il valore del Parametro di Indicizzazione ovvero del Sottostante, per le finalità di determinazione delle Cedole, sarà determinato come indicato al successivo paragrafo (xi) "Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sul Parametro di Indicizzazione ovvero sul Sottostante" e specificato nelle Condizioni Definitive.

Tali interventi saranno improntati alla buona fede e alla prassi di mercato e saranno volti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tali eventi in modo da evitare pregiudizio agli interessi degli Obbligazionisti.

EVENTI DI NATURA STRAORDINARIA

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente al Parametro di Indicizzazione ovvero al Sottostante, si verifichino eventi di natura straordinaria - quali indicati nelle Condizioni Definitive - che, a giudizio dell'Agente di Calcolo, modifichino la struttura o compromettano l'esistenza ovvero incidano sulla continuità di calcolo del valore del Parametro di Indicizzazione ovvero del Sottostante o abbiano comunque natura straordinaria (ciascuno di tali eventi un "Evento Straordinario"), l'Agente di Calcolo effettuerà, ove necessario, gli opportuni correttivi, sostituzione del Parametro di Indicizzazione ovvero del Sottostante, aggiustamenti e/o modifiche alla formula di Calcolo, alle Date di Rilevazione o ad ogni altro elemento di calcolo utilizzato ai fini della Formula e della determinazione delle Cedole secondo metodologie di generale accettazione e al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento straordinario e di mantenere per quanto possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni, il tutto secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione di quanto potrà essere specificato nelle relative Condizioni Definitive, potrà costituire Evento Straordinario per un Parametro di Indicizzazione ovvero per un Sottostante il verificarsi di un'operazione di finanza straordinaria (fusione, scissione, acquisizione, aumento di capitale, etc.) per l'Emittente, la cessazione dell'ammissione a negoziazione di tale Parametro di Indicizzazione ovvero di tale Sottostante sul mercato di riferimento indicato nelle Condizioni Definitive, la modifica delle modalità di calcolo o rilevazione del Parametro di Indicizzazione ovvero del Sottostante, la cessazione o modifica della relativa Fonte Informativa.

(xii) Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sul Parametro di Indicizzazione ovvero sul Sottostante

Al verificarsi di fatti perturbativi della regolare rilevazione dei valori del Parametro di Indicizzazione ovvero del Sottostante, tale rilevazione avverrà da parte dell'Agente di Calcolo secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Qualora in caso di Eventi di Turbativa il Parametro di Indicizzazione ovvero il Sottostante non fosse rilevabile nel giorno previsto, l'Agente di Calcolo utilizzerà - come indicato nelle relative Condizioni Definitive - a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) la prima rilevazione utile immediatamente antecedente o successiva il giorno di rilevazione originariamente previsto agendo in buona fede secondo la migliore prassi di mercato (o altra data indicata nelle Condizioni Definitive) come indicato nelle Condizioni Definitive; ovvero
- 2) una metodologia di rilevazione determinata secondo la migliore prassi di mercato in riferimento al Parametro di Indicizzazione ovvero al Sottostante in questione.

In ogni caso l'Agente per il Calcolo, in buona fede, effettuerà, ove necessario, gli opportuni correttivi - compresa la sostituzione del Parametro di Indicizzazione o del Sottostante, aggiustamenti o modifiche per mantenere nella massima misura possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni secondo gli usi e la migliore prassi adottati dai mercati (tra cui le regole ISDA⁴⁰).

(xiii) Nome del responsabile del calcolo

Il responsabile per il calcolo degli interessi (l'"Agente di Calcolo") è l'Emittente ovvero il soggetto individuato nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito.

⁴⁰ "International Swaps and Derivatives Association": si tratta di un'associazione composta da operatori dei mercati finanziari (in particolare del settore degli strumenti derivati non quotati, "over the counter"), che è impegnata nella standardizzazione di tali tipologie di contratti.

(xiv) Eventuale presenza di una componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli interessi

Le Obbligazioni Opzione Call ed eventualmente le Obbligazioni a Tasso Variabile e le Obbligazioni a Tasso Misto, presentano al loro interno una componente derivata.

La componente derivativa all'interno delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Minimo e/o Massimo e delle Obbligazioni a Tasso Misto con Minimo e/o Massimo consta di alcune opzioni di tipo interest rate CAP⁴¹ vendute dall'investitore, in ragione della quale questi vede determinato a priori il livello massimo delle Cedole Variabili pagate dal Prestito Obbligazionario, e/o di alcune opzioni di tipo interest rate FLOOR⁴² acquistate dall'investitore, in ragione della quale questi vede determinato a priori il livello minimo delle Cedole Variabili pagate dal Prestito Obbligazionario in oggetto.

Il valore di tali opzioni sarà determinato sulla base delle condizioni di mercato e calcolato mediante il modello di metodo di calcolo di Black, utilizzando un tasso *free risk* ed una volatilità implicita.

La componente derivativa all'interno delle Obbligazioni Opzione Call consta di una opzione call "Europea" implicitamente acquistata dall'Investitore, in ragione della quale questi acquista il diritto di percepire una Cedola Variabile (comunque non inferiore allo 0% del Valore Nominale) pari ad una Partecipazione della Performance⁴³ del Sottostante, ovvero di una opzione call "Asiatica" implicitamente acquistata dall'Investitore, in ragione della quale questi acquista il diritto di percepire una Cedola Variabile (comunque non inferiore allo 0% del Valore Nominale) pari ad una Partecipazione della Performance⁴⁴ media del Sottostante. Inoltre, l'Obbligazione Call può presentare una ulteriore componente derivativa rappresentata da una opzione di tipo interest rate FLOOR, qualora sia previsto un tasso Minimo, e/o da una opzione di tipo interest rate CAP, qualora sia previsto un tasso Massimo, come sopra descritte.

Il valore della opzione Call "Europea" sarà determinato sulla base delle condizioni di mercato e calcolato mediante il modello di metodo di calcolo di Black e Scholes, utilizzando un tasso *free risk* ed una volatilità storica.

Il valore della opzione Call "Asiatica" sarà determinato sulla base delle condizioni di mercato e calcolato mediante il modello di metodo di calcolo di Vorst⁴⁵, utilizzando un tasso *free risk* ed una volatilità storica.

4.8 Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso

(i) Data di scadenza

La data di scadenza delle Obbligazioni ("Data di Scadenza") sarà indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

(ii) Modalità di rimborso del Prestito

Le Obbligazioni saranno rimborsate, alla pari (100% del Valore Nominale), in un'unica soluzione alla Data di Scadenza ovvero tramite un ammortamento periodico come da piano d'ammortamento indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito (ad eccezione delle Obbligazioni Zero Coupon, per cui è previsto solo il rimborso in un'unica soluzione alla Data di Scadenza, e delle Obbligazioni Opzione Call) (salvo quanto indicato al Paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla BRRD, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015) per il tramite degli Intermediari autorizzati aderenti al

⁴¹ Il Cap è un'opzione su tasso di interesse, negoziata al di fuori dei mercati regolamentati, con la quale viene fissato un limite massimo alla crescita del rendimento di un dato strumento finanziario.

⁴² Il Floor è un'opzione su tasso di interesse, negoziata al di fuori dei mercati regolamentati, con la quale viene fissato un limite minimo al rendimento di un dato strumento finanziario.

⁴³ Il calcolo della Performance consiste nel confrontare il valore iniziale del sottostante, registrato alla data di Strike, con il valore dello stesso registrato alla data di osservazione.

⁴⁴ Il calcolo della Performance consiste nel confrontare il valore iniziale del sottostante , registrato alla data di Strike, con la media aritmetica dei valori dello stesso registrate alle diverse date di registrazione previste.

⁴⁵ Il metodo di calcolo di Vorst è una variante del Modello di Black e Scholes.

sistema di gestione accentrata della Monte Titoli e/o qualsiasi altro sistema individuato e specificato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, senza deduzione di spese.

Qualora la data prevista per il rimborso del capitale non sia un Giorno Lavorativo, il relativo pagamento sarà effettuato secondo il calendario, la convenzione di calcolo ed la base di calcolo indicati nelle Condizioni Definitive.

4.9 Indicazione del tasso di rendimento e metodo di calcolo

(i) Indicazione del tasso di rendimento

Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito riporteranno il rendimento effettivo annuo, al lordo e al netto dell'effetto fiscale (rispettivamente "Tasso di rendimento effettivo lordo su base annua" e "Tasso di rendimento effettivo netto su base annua").

Si sottolinea che per le Obbligazioni con valuta di denominazione diversa dall'Euro, i rendimenti delle Obbligazioni saranno espressi nella valuta di denominazione delle Obbligazioni, che è la medesima valuta in cui sono corrisposte le cedole periodiche ed il rimborso del capitale e sono determinati senza tener conto del tasso di cambio applicabile in ipotesi di eventuale conversione degli importi di capitale ed interessi in Euro.

Il controvalore in Euro delle cedole e del capitale delle Obbligazioni potrà variare, anche in modo consistente, in modo favorevole o sfavorevole all'investitore a causa della variazione del tasso di cambio contro Euro nella durata delle Obbligazioni e quindi il rendimento annuo effettivo delle Obbligazioni, laddove espresso in Euro, risulterà influenzato dall'eventuale apprezzamento/deprezzamento della valuta di denominazione rispetto all'Euro nella durata delle Obbligazioni e potrà discostarsi, anche in maniera significativa, dal rendimento delle Obbligazioni espresso nella loro valuta di denominazione.

(ii) Illustrazione in forma sintetica del metodo di calcolo del rendimento

Il rendimento effettivo, al lordo ed al netto dell'effetto fiscale, che sarà indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito, sarà calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento a scadenza (TIR) in regime di capitalizzazione composta alla data di emissione e sulla base del prezzo di emissione, nonché della freguenza dei flussi di cassa cedolari.

Il TIR rappresenta quel tasso di attualizzazione che rende equivalente la somma dei valori attuali dei flussi di cassa delle Obbligazioni (cedole e rimborso del capitale) al prezzo di acquisto/sottoscrizione dell'Obbligazione stessa.

Tale tasso è calcolato assumendo che il titolo venga detenuto fino a scadenza, che i flussi di cassa intermedi vengano reinvestiti ad un tasso pari al TIR medesimo e nell'ipotesi di assenza di eventi che abbiano un impatto sul mantenimento in capo all'Emittente della capacità di far fronte, con riferimento alle Obbligazioni, ai pagamenti degli interessi ed al rimborso del capitale (eventi di credito).

Con riferimento alle Obbligazioni <u>Zero Coupon</u>, alle <u>Obbligazioni a Tasso Fisso</u> e <u>Fisso crescente</u> il tasso interno di rendimento indicato nelle Condizioni Definitive risulta immediatamente calcolabile, in quanto funzione dei flussi di cassa noti al momento dell'emissione.

Con riferimento alle <u>Obbligazioni a Tasso Variabile</u> ed alle <u>Obbligazioni a Tasso Misto</u> (con riferimento alle Cedole Variabili), il tasso interno di rendimento è funzione del Parametro di Indicizzazione prescelto. Il valore futuro del Parametro di Indicizzazione non è noto al momento dell'emissione, pertanto il tasso interno di rendimento indicato nelle Condizioni Definitive viene calcolato ipotizzando che il valore del Parametro di Indicizzazione sia pari a quello rilevato alla data di redazione delle Condizioni Definitive e che si mantenga costante per tutta la durata del prestito obbligazionario. Nell'ipotesi di previsione di un Tasso Minimo, nelle Condizioni Definitive verrà riportato il tasso interno di rendimento calcolato assumendo che tutte le Cedole Variabili future siano pari al Tasso Minimo.

Con riferimento alle <u>Obbligazioni Opzione Call</u> (con riferimento alla cedola eventuale a scadenza) il tasso interno di rendimento è funzione del Sottostante prescelto. Il valore futuro del Sottostante non è noto al momento dell'emissione, pertanto il tasso interno di rendimento indicato nelle Condizioni Definitive sarà indicato come pari a zero assumendo che la performance del Sottostante sia inferiore o pari a zero. Qualora sia prevista una o più Cedole Fisse (o Fisse Crescenti), il tasso interno di

rendimento indicato nelle Condizioni Definitive viene calcolato sulla base di tali cedole fisse o fisse crescenti, ossia dei flussi di cassa noti al momento dell'emissione. Nell'ipotesi di previsione di un Tasso Minimo, nelle Condizioni Definitive verrà riportato il tasso interno di rendimento calcolato assumendo che l'eventuale Cedola Variabile a scadenza sia pari al Tasso Minimo.

4.10 Rappresentanza dei portatori degli strumenti finanziari

Non sono previste modalità di rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni.

4.11 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Obbligazioni sono state o saranno create o emesse

Il programma di emissione e/o quotazione di cui al presente Prospetto di Base (il "Programma"), descritto nella presente Nota Informativa, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera del 05 luglio 2018. Le Obbligazioni emesse nell'ambito di tale Programma saranno deliberate dal Comitato Esecutivo dell'Emittente. Nelle Condizioni Definitive si riporteranno, di volta in volta, gli estremi delle delibere relative ai singoli Prestiti ("Data di delibera del Prestito Obbligazionario da parte del C.E.").

Il Consiglio di Amministrazione delibera anche di richiedere l'ammissione a quotazione delle obbligazioni a Borsa Italiana S.p.A..

Nel caso di emissione di Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale, secondo quanto previsto dall'art.1 comma 4 del D.M. attuativo dell'art. 8, del D.Lgs. 13 maggio 2011, n.70 ciascun Prestito dovrà essere autorizzato dalla Consob.

4.12 Data di emissione delle Obbligazioni

Per ciascun Prestito la Data di Emissione verrà indicata nelle Condizioni Definitive.

4.13 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità

Non sono presenti clausole limitative al trasferimento e alla circolazione delle Obbligazioni, fatta eccezione per quanto disciplinato ai punti seguenti.

Le obbligazioni emesse ai sensi di quest o Prospetto di Base non sono state e non saranno registrate ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, così come modificato, (di seguito il *Securities Act*) o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. (*United States* e *U.S. Person*) il cui significato è quello attribuito nel Regulation S del Securities Act). Le espressioni utilizzate nel presente paragrafo hanno il significato ad esse attribuite nel Regulation S del Securities Act (*Regulation S*).

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e in qualsiasi altro Paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi") e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente in, ovvero ad alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo d'imposta in, Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o in Altri Paesi.

Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "Public Offers of Securities Regulations 1995" ed alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".

4.14 Regime fiscale

Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle Obbligazioni vigente alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa e applicabile a talune categorie di investitori

fiscalmente residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in relazione ad una impresa commerciale nonché agli investitori fiscalmente non residenti in Italia.

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni.

Considerato che l'Emittente ha la propria sede legale in Italia e che l'offerta delle Obbligazioni viene effettuata esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana, a ciascuna Obbligazione viene applicato il seguente regime fiscale:

- (a) Redditi di capitale: gli interessi ed altri proventi delle Obbligazioni sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi del D. Lgs. 239/1996 e successive integrazioni e modificazioni secondo l'aliquota tempo per tempo vigente ove applicabile (26% alla data di pubblicazione del presente Prospetto di Base). Tale prelievo è applicato dall'intermediario presso il quale le obbligazioni sono depositate.
- (a.1) Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale: agli interessi, premi ed altri frutti dei Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale è applicabile un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi del D. Lgs 1°aprile 1996 n. 239 nella misura ridotta del 5% al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 8, comma quarto, lettera c) del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106 e successive modifiche. Tale prelievo è applicato dall'intermediario presso il quale le obbligazioni sono depositate.
- (a.2) Percipienti non residenti: non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale percepiti da soggetti residenti all'estero di cui all'art. 6 del comma 1 del D. Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto delle condizioni ivi previste. Trattasi, in particolare, di soggetti residenti in paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia. Negli altri casi, eventuali previsioni di favore vanno verificate alla luce delle vigenti Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. I redditi di capitale derivanti dai titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale sono soggetti all'imposta sostitutiva nella misura del 5% di cui alle disposizioni già' sopra citate.
- (b) Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio delle imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni, sono soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi del D. Lgs. 461/1997 e successive integrazioni e modificazioni secondo l'aliquota tempo per tempo vigente (pari al 26% alla data di pubblicazione del presente Prospetto di Base). Tale prelievo è applicato dagli intermediari presso i quali le obbligazioni sono in custodia, amministrazione o gestione previa richiesta da parte dell'investitore. Ove non sia esercitata apposita opzione per la tassazione a cura dell'intermediario, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze deve essere versata in sede di dichiarazione dei redditi.
- (b.1) Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale: l'art. 8, comma 4, lett. c), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, prevede l'imposizione sui redditi di capitale derivanti da tali titoli nell'ambito del d.lgs. n. 239/1996 nella misura ridotta del 5 per cento, mentre non è prevista analoga disposizione per i redditi diversi di natura finanziaria. Pertanto, per le plusvalenze derivanti dai titoli in esame trova applicazione l'aliquota del 26 per cento sull'intera plusvalenza.
- (b.2) Percipienti non residenti: per i non residenti occorre preliminarmente verificare l'applicabilità delle eventuali esclusioni o esenzioni previste dalla normativa interna, tenendo conto anche delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Ove non fossero applicabili dette esenzioni/esclusioni, allora il reddito del non residente è ammesso al regime di amministrazione o gestione.

Le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscano le Obbligazioni e/o i relativi interessi ed altri proventi sono a carico esclusivo dei portatori delle Obbligazioni. In caso di eventuali successive variazioni della normativa sopra menzionata, si applicherà il regime fiscale previsto dalle disposizioni di legge pro tempore in vigore.

5 CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

Le Obbligazioni potranno essere offerte (i) senza essere subordinate ad alcuna condizione ovvero (ii) con le condizioni indicate nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

5.1.2 Ammontare totale dell'emissione/dell'offerta

L'ammontare nominale totale dei singoli prestiti (l'"Ammontare Totale") sarà indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente (e/o il Responsabile del Collocamento) potrà, durante il periodo di offerta, aumentare ovvero ridurre l'Ammontare Totale dell'emissione dandone comunicazione mediante apposito avviso che sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Emittente www.iccreabanca.it e del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente, nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob mediante la procedura di deposito dematerializzato.

5.1.3 Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione

i) Periodo di offerta, comprese possibili modifiche

Il periodo di validità di ogni offerta delle Obbligazioni (il "Periodo di Offerta") sarà indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive e potrà essere fissato dall'Emittente in modo tale che detto periodo abbia termine prima o ad una data successiva a quella a partire dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi.

L'Emittente (o il Responsabile del Collocamento) durante il Periodo di Offerta si riserva la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente www.iccreabanca.it e del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente, nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob.

L'Emittente (o il Responsabile del Collocamento) si riserva la facoltà di disporre durante il Periodo di Offerta - in qualsiasi momento, senza preavviso ed a suo insindacabile giudizio - la chiusura anticipata della singola offerta, anche se non è stato raggiunto l'importo massimo della stessa indicato nelle Condizioni Definitive e sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste, nel caso in cui:

- in relazione ai propri effettivi fabbisogni di raccolta a medio/lungo termine, ritenga che non sia più necessario proseguire nel collocamento delle Obbligazioni (mutate esigenze nelle politiche di raccolta), o
- l'andamento dei tassi di mercato renda incompatibile o non più conveniente il rendimento previsto per le offerte con gli obiettivi di costo massimo della raccolta a medio/lungo termine ritenuti adeguati (mutate condizioni sui mercati finanziari ovvero adeguamento delle condizioni di emissione a quelle della concorrenza), o sia stato raggiunto l'Ammontare Totale del Prestito indicato nelle relative Condizioni Definitive, sempreché non sia stata esercitata la facoltà di aumentare l'Ammontare Totale del Prestito, ai sensi del precedente paragrafo 5.1.2.

In tal caso, l'eventuale chiusura anticipata verrà comunicata al pubblico prima della chiusura del Periodo di Offerta mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente <u>www.iccreabanca.it</u> e del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente, nonché diffuso negli ulteriori luoghi di

messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob.

Si veda il successivo paragrafo 5.1.4 per una disamina dei casi in cui l'Emittente si riserva la facoltà di non dare inizio all'offerta ovvero di ritirarla.

(ii) Descrizione della procedura di sottoscrizione

Ciascuna Obbligazione sarà offerta in sottoscrizione a tutti gli investitori, ai sensi del successivo paragrafo 5.2.1 "Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari" mediante distribuzione su Hi-Mtf attraverso l'immissione di proposte di acquisto.

L'Emittente, in fase di sottoscrizione, non applicherà alcuna commissione di negoziazione.

Gli investitori che intendono acquistare le Obbligazioni durante il Periodo di Offerta dovranno rivolgersi ai Soggetti Incaricati del Collocamento e/o ai Distributori che, qualora non siano abilitati ad operare direttamente sulla sede di negoziazione prescelta per l'offerta delle Obbligazioni, tramiteranno l'ordine mediante un aderente diretto alla sede di negoziazione.

Le proposte di acquisto vengono effettuate per un importo minimo ("Importo Minimo Sottoscrivibile") e/o per un importo massimo ("Importo Massimo Sottoscrivibile") ove indicati nelle Condizioni Definitive mediante la sottoscrizione di un Modulo di Adesione, disponibile presso le sedi e le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento e/o la sottoscrizione dei moduli, anche telematici, in uso presso i Distributori che accedono direttamente alla sede di negoziazione utilizzata per la distribuzione (Hi-Mtf).

Non saranno ricevibili né considerate valide le proposte di acquisto pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta, salvo l'eventuale chiusura anticipata o proroga disposta dall'Emittente e/o dal Responsabile del Collocamento.

Le Obbligazioni saranno distribuite fino al raggiungimento dell'Ammontare Totale indicato nelle Condizioni Definitive, ovvero in un apposito avviso di cui al precedente paragrafo 5.1.2.

La presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento dell'avvenuta sottoscrizione dell'Obbligazione in quanto la sottoscrizione è subordinata alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e l'efficacia dell'esecuzione è subordinata all'emissione delle Obbligazioni.

Qualora l'Investitore non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Soggetto Incaricato del Collocamento e/o Distributore, potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e di un deposito titoli ovvero il versamento in un deposito infruttifero di un importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste ai fini della sottoscrizione delle Obbligazioni offerte.

Le richieste di sottoscrizione della clientela saranno soddisfatte secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 5.2.2 "Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione". Qualora durante il Periodo di Offerta le richieste raggiungessero l'Ammontare Totale indicato nelle Condizioni Definitive, si procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta, che sarà comunicata al pubblico mediante avviso trasmesso alla CONSOB e reso disponibile sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente, nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive.

Per ciascuna Obbligazione le relative Condizioni Definitive specificheranno se le Obbligazioni, offerte in sottoscrizione mediante distribuzione su Hi-Mtf, potranno essere promosse e sottoscritte, per il tramite dei Soggetti Incaricati del Collocamento, mediante un'offerta fuori sede e/o mediante tecniche di comunicazione a distanza. In tali ultime ipotesi, nelle Condizioni Definitive saranno indicati i Soggetti Incaricati del Collocamento che si avvarranno di dette tecniche e la data ultima in cui sarà possibile aderire mediante contratti conclusi fuori sede ovvero tramite tecniche di comunicazione a distanza nonché, salvi i casi previsti dalla vigente normativa applicabile, se le proposte di acquisto sono revocabili ovvero irrevocabili e qualora revocabili la relativa data in cui esercitare il diritto di recesso.

Ove sia previsto nelle Condizioni Definitive del relativo Prestito l'offerta fuori sede:

- i Soggetti Incaricati del Collocamento che intendano offrire le Obbligazioni fuori sede, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico della Finanza e successive modifiche e integrazioni, provvederanno alla raccolta delle domande di adesione all'Offerta avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'art. 31 del medesimo Testo Unico della Finanza;
- trova applicazione il comma 6 dell'art. 30 del Testo Unico della Finanza, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore.

Ove sia prevista nelle Condizioni Definitive del relativo Prestito l'offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'art. 67-duodecies del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 (il Codice del Consumo), l'adesione diverrà ferma ed irrevocabile se non revocata entro il termine di quattordici giorni dall'accettazione della stessa da parte del Collocatore. Le modalità di esercizio del diritto di recesso saranno indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Alle proposte di acquisto delle Obbligazioni effettuate sulla sede di negoziazione utilizzata per la distribuzione (Hi-Mtf) avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza tramite Distributori che non siano Soggetti Incaricati del Collocamento, anche nel corso del Periodo di Offerta, non sono applicabili le disposizioni vigenti riguardanti il diritto di recesso in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari.

Le Condizioni Definitive del singolo Prestito conterranno l'indicazione dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Qualora l'Emittente si avvalga della facoltà di individuare nel corso del collocamento ulteriori Soggetti Incaricati del Collocamento, l'identità degli stessi sarà resa nota mediante avviso da pubblicarsi sul sito Internet dell'Emittente e contestualmente comunicato alla Consob.

Qualora, l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, ai sensi dell'articolo 95-bis comma 2 del TUF, coloro che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere le Obbligazioni, prima della pubblicazione del supplemento, hanno il diritto, esercitabile entro 2 (due) giorni lavorativi dopo tale pubblicazione o dall'avviso di avvenuta pubblicazione dello stesso se successivo, di revocare la loro accettazione, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'articolo 94, comma 7, del TUF siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'Offerta o della consegna delle Obbligazioni. Tale termine può essere prorogato dall'Emittente.

La data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento unitamente alle modalità di esercizio di tale diritto.

Il supplemento è pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.iccreabanca.it e del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive. Della pubblicazione del supplemento verrà data notizia con apposito avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale.

5.1.4 Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori

Salvo il caso di revoca dell'offerta sotto indicato, l'Emittente darà corso all'emissione delle Obbligazioni anche qualora non venga sottoscritto l'Ammontare Totale.

Revoca prima dell'avvio dell'offerta

Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, eventi negativi o accadimenti di rilievo, così come previsti nella prassi internazionale, e indicati nelle Condizioni Definitive ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente o del Gruppo di appartenenza, nonché per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell'offerta) che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente (e/o del Responsabile del Collocamento), da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'offerta, l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento, con l'accordo del Responsabile del Collocamento e/o dell'Emittente,

si riservano la facoltà di revocare e non dare inizio all'offerta medesima e la stessa dovrà ritenersi annullata.

Tale decisione sarà comunicata al pubblico dall'Emittente entro la data di inizio del Periodo di Offerta mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente www.iccreabanca.it e del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob.

Revoca in corso di Offerta

Qualora, nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni e prima della data di emissione, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, eventi negativi o accadimenti di rilievo, così come previsti nella prassi internazionale e indicati nelle Condizioni Definitive, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente nonché per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell' Offerta) che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente (e/o del Responsabile del Collocamento, se diverso dall'Emittente), da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'offerta, l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento, con l'accordo del Responsabile del Collocamento e/o dell'Emittente, si riserva la facoltà di revocare l'Offerta.

In tal caso tutte le domande di adesione saranno da ritenersi nulle e inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco. Le somme di importo pari al controvalore delle Obbligazioni versate dall'investitore, saranno da questi prontamente rimesse a disposizione dell'investitore senza la corresponsione di interessi.

Tale revoca sarà comunicato al pubblico dall'Emittente entro la data di pagamento delle Obbligazioni, mediante avviso da pubblicarsi sul sito web dell'Emittente www.iccreabanca.it e del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob.

5.1.5 Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo dell'importo sottoscrivibile

Le Condizioni Definitive del singolo Prestito conterranno l'indicazione dell'importo minimo sottoscrivibile, pari al Valore Nominale di ogni Obbligazione o multipli di tale valore ("Importo Minimo Sottoscrivibile"). Il valore nominale minimo sottoscrivibile delle Obbligazioni è di Euro 1.000 e successivi multipli di pari importo.

L'Importo Massimo Sottoscrivibile non potrà essere superiore all'Ammontare Totale massimo previsto per l'emissione ed indicato nelle Condizioni Definitive.

5.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

Il pagamento e la consegna delle Obbligazioni acquistate prima della Data di Godimento, sarà effettuato alla data di regolamento (la "Data di Regolamento") corrispondente al secondo giorno lavorativo successivo (T+2) alla Data di Godimento, mediante addebito, a cura dell'Emittente, di un importo pari al prezzo di emissione.

Il pagamento e la consegna delle Obbligazioni acquistate successivamente alla Data di Godimento, sarà effettuato due giorni lavorativi successivi alla data di effettiva sottoscrizione ovvero, se nelle Condizioni Definitive sono indicate delle ulteriori Date di Regolamento il pagamento e la consegna delle Obbligazioni sottoscritte prima del secondo giorno antecedente tali Date di Regolamento avverrà a tali date eventualmente maggiorato dei ratei di interessi maturati tra la Data di Godimento e la data di sottoscrizione del Prestito.

Si rappresenta che nel caso di estensione del periodo di validità dell'offerta ai sensi del precedente paragrafo 5.1.3, le eventuali nuove Date di Regolamento saranno indicate nel comunicato trasmesso alla CONSOB e pubblicato sul sito internet dell'Emittente e su quello del Responsabile del Collocamento, se diverso dall'Emittente nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive. Inoltre, in caso di ammissione a quotazione sulle

sedi di negoziazione gestite da Borsa Italiana, tali comunicazioni saranno effettuate secondo le modalità proprie di Borsa Italiana e verranno indicate nelle Condizioni Definitive.

I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto mediante deposito presso la Monte Titoli S.p.A. o le altre società di gestione accentrata indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

5.1.7 Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite

L'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento comunicherà, entro 5 giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati dell'offerta mediante apposito annuncio che sarà messo a disposizione del pubblico sul sito web dell'Emittente all'indirizzo www.iccreabanca.it e/o del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente, nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione indicati nelle Condizioni Definitive.

5.1.8 Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati

In virtù della natura delle Obbligazioni non sono previsti diritti di prelazione.

- 5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione
- 5.2.1 Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari
- (i) Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari

Le Obbligazioni sono destinate alla clientela dell'Emittente, dei Soggetti Incaricati del Collocamento e dei distributori, fermo restando quanto previsto ai paragrafi 4.1.13 e 5.1.1 della presente Nota Informativa.

Per ciascun Prestito, le relative Condizioni Definitive specificheranno se alla singola offerta possano aderire anche gli Investitori Qualificati di cui all'articolo 100, comma 1, lett. a) del Testo Unico della Finanza e successive modificazioni ed integrazioni ovvero i giorni del Periodo di Offerta nei quali l'offerta è riservata, in via esclusiva a detti investitori. In tale ultimo caso il riparto avverrà secondo quanto espressamente previsto nelle Condizioni Definitive ovvero nel regolamento della sede di negoziazione prescelta per l'offerta.

Le Offerte avranno luogo esclusivamente in Italia e saranno effettuate tramite i Soggetti Incaricati del Collocamento e i distributori che trasmetteranno, direttamente o indirettamente secondo le modalità di cui al paragrafo 5.1.3, l'ordine di acquisto ricevuto.

Pertanto, il presente Prospetto di Base (al pari di ciascuna delle Condizioni Definitive relative ai Prestiti emessi a valere sul presente Prospetto di Base) non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta, l'invito ad offrire o l'attività promozionale relativa alle Obbligazioni non siano consentiti in assenza di esenzione o autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "Altri Paesi").

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "Securities Act") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Non possono comunque aderire alla Singola Offerta coloro che ai sensi delle U.S. Securities Laws e di altre normative locali applicabili in materia siano cittadini o soggetti residenti o soggetti passivi d'imposta negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Qualora i Soggetti Incaricati del Collocamento e i distributori dovessero riscontrare che l'adesione all'offerta da parte di residenti in Italia sia tuttavia avvenuta in violazione delle disposizioni vigenti negli Stati Uniti ovvero negli Altri Paesi sopra indicati, i Soggetti Incaricati del Collocamento e i

Distributori potranno compiere gli atti che riterranno più opportuni ai fini della gestione di detta violazione dandone, a titolo meramente informativo, comunicazione all'Emittente.

(ii) Se l'offerta viene fatta contemporaneamente sui mercati di più paesi

Le Obbligazioni saranno emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano con conseguente esclusione di qualsiasi altro ordinamento giuridico.

5.2.2. Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione

Eventuali criteri di riparto saranno indicati nelle Condizioni Definitive unitamente alla relativa procedura di comunicazione dell'assegnazione.

Qualora tali criteri, non siano previsti, saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'Offerta secondo l'ordine cronologico di prenotazione. Infatti, qualora durante il Periodo di Offerta le richieste raggiungessero l'importo massimo indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, si procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta, che sarà comunicata al pubblico con le modalità descritte al precedente paragrafo 5.1.3.

La chiusura anticipata del Periodo d'Offerta riguarderà anche le adesioni eventualmente effettuate fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza (on line).

Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione. Di conseguenza, non è prevista una procedura per la comunicazione dell'assegnazione e le Obbligazioni saranno negoziabili dopo l'avvenuto regolamento contabile della sottoscrizione.

5.3 Fissazione del prezzo

5.3.1. Prezzo di offerta degli strumenti finanziari

(i) Indicazione del prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari

Salvo quanto indicato di seguito relativamente alle Obbligazioni Zero Coupon, le Obbligazioni saranno emesse alla pari (100% del valore nominale di ciascuna Obbligazione), cioè ad un prezzo di emissione pari al Valore Nominale, indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Le Obbligazioni Zero Coupon saranno emesse sotto la pari, cioè ad un prezzo di emissione inferiore al valore nominale. Il prezzo di emissione sarà, di volta in volta, indicato nelle Condizioni Definitive.

Per le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento, il prezzo di emissione dovrà essere maggiorato degli interessi maturati tra la Data di Godimento e la successiva data di sottoscrizione del Prestito.

Il prezzo di offerta sarà pari al prezzo di emissione.

(ii) Metodo utilizzato per determinare il prezzo e la procedura per comunicarlo

Il prezzo delle Obbligazioni, indicato nelle Condizioni Definitive, è la risultante del valore della componente obbligazionaria e, ove prevista, della componente derivativa.

Il valore della componente obbligazionaria determinato sulla base della curva dei rendimenti dei titoli governativi italiani di pari durata dell'obbligazione aggiungendo un premio, determinato in modo coerente con la "Fair value Policy" adottata dall'Emittente, che tiene conto sia del profilo di rischio dell'Emittente stesso e sia del livello di seniority. La tecnica di calcolo utilizzata è quello dello sconto finanziario, vale a dire considerando il valore attuale dei futuri flussi di cassa dell'obbligazione. Il valore dell'eventuale componente derivativa di tipo cap/floor sarà, ove prevista, determinato utilizzando il modello valutativo di Bachelier valorizzato sulla base dei tassi d'interesse e della volatilità di mercato. Laddove invece fosse presente una componente derivativa di tipo call su singolo indice di Borsa, il relativo valore sarà determinato utilizzando il modello valutativo di Black&Scholes valorizzato sulla base dei livelli degli stessi indici e della volatilità di mercato.

(iii) Ammontare delle spese e delle imposte specificatamente poste a carico del sottoscrittore o dell'acquirente

Il prezzo di emissione potrà includere costi che verranno indicati e descritti, qualora presenti, nelle Condizioni Definitive.

Qualora il richiedente non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Soggetto Incaricato del Collocamento potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e di un deposito titoli ovvero il versamento in un deposito infruttifero di un importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste ai fini della sottoscrizione delle Obbligazioni offerte.

Non sono previste commissioni, spese o imposte in aggiunta al prezzo di emissione.

5.4 Collocamento e sottoscrizione

5.4.1 Soggetti incaricati del collocamento e Distributori

Gli investitori che intendono acquistare le Obbligazioni durante il Periodo di Offerta dovranno rivolgersi ai Soggetti Incaricati del Collocamento, intesi come gli intermediari con i quali l'Emittente ha stipulato una convenzione di collocamento specificatamente indicati nelle Condizioni Definitive, e/o ai Distributori, intesi come gli intermediari con i quali l'Emittente non ha sottoscritto alcuna convenzione di collocamento che accedono direttamente o indirettamente alla sede di negoziazione indicata nelle Condizioni Definitive.

Qualora tali soggetti non siano abilitati ad operare direttamente sulla sede di negoziazione prescelta per l'offerta delle Obbligazioni, tramiteranno l'ordine mediante un aderente diretto alla sede di negoziazione.

Le Obbligazioni saranno offerte in collocamento e potranno essere sottoscritte presso la sede, le filiali ovvero mediante i sistemi di trading on line dei Soggetti Incaricati del Collocamento, dei Distributori ovvero del Responsabile del Collocamento.

Il ruolo di Responsabile del Collocamento sarà svolto dall'Emittente ovvero dal soggetto indicato nelle Condizioni Definitive.

Qualora l'Emittente si avvalga della facoltà di individuare nel corso del collocamento ulteriori Soggetti Incaricati del Collocamento, l'identità degli stessi sarà resa nota mediante avviso da pubblicarsi sul sito Internet dell'Emittente e contestualmente comunicato alla Consob.

Qualora l'Emittente intendesse remunerare l'attività di collocamento/distribuzione, si farà interamente carico delle relative commissioni di collocamento e l'investitore non dovrà sopportare alcun onere commissionale, indipendentemente dall'essersi avvalso o meno del servizio di collocamento offerto dai Soggetti Incaricati del Collocamento e/o dai Distributori. Ai fini di una corretta informativa, tali commissioni di collocamento saranno comunque indicate nelle Condizioni Definitive ancorché sostenute totalmente dall'Emittente.

5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario

Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuate a cura dell'Emittente, per il tramite dei Soggetti Incaricati del Collocamento, aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (Piazza degli Affari, 6 - 20123 Milano) ovvero al sistema indicato nelle Condizioni Definitive in contanti o mediante accredito sul conto corrente dell'investitore detenuto presso i Soggetti Incaricati del Collocamento.

5.4.3 Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare l'emissione sulla base di accordi particolari

Nelle Condizioni Definitive saranno indicati eventuali accordi di sottoscrizione, gli elementi caratteristici degli stessi nonché il nome e l'indirizzo dei soggetti assumono l'impegno. L'ammontare complessivo della eventuale commissione di collocamento corrisposta dall'Emittente al collocatore sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

5.4.4 Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione

Nelle Condizioni Definitive sar sottoscrizione di cui al punto 5.4	à indicata .3.	la	data	in	cui	sarà	concluso	l'eventuale	accordo	di

6 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

6.1 Mercati regolamentati e Mercati equivalenti

(i) Mercati presso i quali è stata o sarà chiesta l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari

Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive alla voce "Mercati regolamentari e Mercati equivalenti" se:

- (i) ha richiesto o richiederà l'ammissione alla quotazione presso il mercato regolamentato "Mercato Telematico delle Obbligazioni" ("MOT"). La quotazione ufficiale del singolo prestito obbligazionario sul mercato MOT è in ogni caso subordinata al rilascio del provvedimento di ammissione da parte di Borsa Italiana S.p.A. e sarà comunicata con un avviso pubblicato sul sito internet dell'emittente www.iccreabanca.it;
- (ii) ha richiesto o richiederà l'ammissione alla negoziazione presso il sistema multilaterale di negoziazione denominato "Hi-Mtf" gestito dalla Società Hi-Mtf Sim S.p.A..

La data di inizio delle negoziazioni sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Si segnala che Iccrea Banca S.p.A. attualmente detiene il 25% del capitale sociale di Hi-Mtf Sim S.p.A.; pertanto, si rinvia a quanto indicato al paragrafo 6.1 del Documento di Registrazione, incorporato mediante riferimento nel presente Prospetto di Base.

Nelle Condizioni Definitive verrà indicato se l'Emittente svolga la funzione di *market maker* ovvero di *liquidity provider* presso la sede di negoziazione prescelta.

L'Emittente, dunque, provvederà a fornire prezzi di acquisto e/o di vendita nell'ambito degli obblighi di market maker o di liquidity provider, tenuto conto di quanto previsto dai regolamenti dei mercati.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione ufficiale delle Obbligazioni oggetto del presente Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) con provvedimento n. LOL-000746 del 16 maggio 2011 e n. LOL-000817 del 30 giugno 2011. Tali provvedimenti si riferiscono alle Obbligazioni emesse nell'ambito del Programma, ad eccezione delle Obbligazioni con struttura "zero coupon" e delle Obbligazioni che prevedono il rimborso del capitale con ammortamento periodico, le quali dunque non potranno essere ammesse a quotazione sul MOT. Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario che sarà ammesso alla quotazione sul MOT, Borsa Italiana rilascerà il provvedimento di ammissione alla quotazione ufficiale.

(ii) Indicare le eventuali date in cui le Obbligazioni saranno ammesse alla negoziazione

Le date di ammissione a negoziazione, ove note, saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

6.2 Mercati regolamentati o equivalenti sui quali, per quanto a conoscenza dell'emittente, sono già ammesse alla negoziazione Obbligazioni della stessa classe di quelle da offrire o da ammettere alla negoziazione

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, Obbligazioni della stessa classe degli strumenti finanziari oggetto del presente Prospetto di Base sono ammesse alla negoziazione presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione denominato "Hi-Mtf", gestito dalla Società Hi-Mtf Sim S.p.A. e autorizzato con delibera n. 16320 del 29 gennaio 2008.

6.3 Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario

Nelle ipotesi in cui la negoziazione delle Obbligazioni sul MOT ovvero su Hi-MTF sia sospesa e/o interrotta per qualsivoglia ragione, l'Emittente ovvero l'eventuale altro soggetto indicato nelle Condizione Definitive si impegnano a negoziare i titoli nell'ambito del servizio di negoziazione in

conto proprio ai sensi dell'art. 1 comma 5 lett. a) del TUF, al di fuori di qualunque struttura di negoziazione.

In tal caso, l'Emittente ovvero altro soggetto si impegna incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell'investitore mediante apposita richiesta pervenuta attraverso il Soggetto Incaricato del Collocamento, assicurando con ciò un pronto smobilizzo dell'investimento.

Nel caso in cui l'impegno al riacquisto sia assunto dall'Emittente, quest'ultimo fornisce prezzi in acquisto e vendita determinati sia sulla base della curva dei rendimenti dei titoli governativi italiani di pari durata dell'obbligazione aggiungendo un premio, determinato in modo coerente con la "Fair value Policy" adottata dall'Emittente, che tiene conto sia del profilo di rischio dell'Emittente stesso, sia del livello di seniority. La tecnica di calcolo utilizzata è quello dello sconto finanziario, vale a dire considerando il valore attuale dei futuri flussi di cassa dell'obbligazione. Il valore dell'eventuale componente derivativa di tipo cap/floor sarà, ove prevista, determinato utilizzando il modello valutativo Bachelier valorizzato sulla base dei tassi d'interesse e della volatilità di mercato).

Laddove invece presente una componente derivativa di tipo call su singolo indice di Borsa il relativo valore sarà determinato utilizzando il modello valutativo di Black&Scholes valorizzato sulla base dei livelli degli stessi indici e della volatilità di mercato.

Al riguardo si precisa che il prezzo di negoziazione può essere incrementato, altresì, di commissioni/oneri di negoziazione in misura non superiore allo 0,02% in ottemperanza alla policy di best execution adottata dall'Emittente, il cui contenuto è ricompreso nella "Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari" pubblicata sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.iccreabanca.it.

7 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1 Consulenti legati all'Emissione

Non vi sono consulenti legati all'emissione.

7.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.

7.3 Pareri o relazioni di esperti contenute nella Nota Informativa

La presente Nota Informativa non contiene pareri o relazioni di terzi in qualità di esperto.

7.4 Informazioni provenienti da terzi

Fatte salve le informazioni di cui al successivo paragrafo 7.5, che sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'Emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dalle agenzie di *rating* in questione, non omettono fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli, la presente Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.

7.5 Rating dell'Emittente e/o degli strumenti finanziari

(i) Indicare i *rating* attribuiti all'emittente su richiesta dell'Emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione e breve spiegazione del significato dei rating qualora sia stato pubblicato in precedenza dall'agenzia di rating.

Alla data di pubblicazione del presente documento, il *rating* assegnato all'Emittente dalle principali Agenzie di Rating, ovvero Standard & Poor's, Fitch Ratings e DBRS Ratings Limited, è il seguente:

AGENZIA DI RATING	MEDIO - LUNGO TERMINE	BREVE TERMINE	OUTLOOK	DATA DI EMISSIONE
Standard & Poor's 46	ВВ	В	stabile	31/10/2017
Fitch Ratings 47	BB+	В	stabile	18/01/2018
DBRS ⁴⁸	BBB (low)	R-2 (middle)	negative	26/07/2018

⁴⁶ Il rating a lungo termine assegnato all'Emittente è "BB+" ed indica nell'immediato, minore vulnerabilità al rischio di insolvenza di altre emissioni speculative. Tuttavia, l'Emittente potrebbe affrontare situazioni economiche di incertezza o di esposizione ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali che potrebbero influenzare negativamente la sua capacità di soddisfare i propri impegni finanziari. Il rating a breve termine assegnato all'Emittente è "B" ed indica più vulnerabili ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali, ma capacità nel presente di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie. Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da Standard & Poor's sono reperibili sul sito internet www.standardandpoors.com.

⁴⁷ Il rating a lungo termine assegnato all'Emittente è "BB+" ed indica una vulnerabilità al rischio di credito, in particolare nel caso di cambiamenti negativi dell'attività o condizione economica nel tempo; tuttavia, attività commerciali o flessibilità finanziarie possono essere disponibili per consentire il soddisfacimento degli impegni finanziari. Il rating a breve termine assegnato all'Emittente è "B": denota una ridotta capacità di far fronte tempestivamente agli impegni finanziari unitamente una vulnerabilità ad avverse condizioni economiche. Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da Fitch sono reperibili sul sito internet www.fitchratings.com.

⁴⁸ Il rating a lungo termine assegnato all'Emittente è "BBB (low)" ed indica una qualità creditizia adeguata. La protezione del capitale e degli interessi è considerata accettabile; tuttavia l'Emittente è piuttosto suscettibile ai cambiamenti avversi nelle condizioni finanziarie ed economiche. Il rating a breve termine assegnato all'Emittente è "R-2 (middle)": denota una adeguata qualità del credito e un'accettabile capacità di pagamento delle obbligazioni finanziarie a breve termine. L'Emittente può essere vulnerabile agli eventi futuri o essere esposto ad altri fattori che potrebbero ridurre la qualità del credito. Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da DBRS sono reperibili sul sito internet www.dbrs.com.

In data 31 ottobre 2017, nell'ambito di una *rating action* che analizzava il merito di credito delle principali banche italiane successivamente all'*upgrading* del rating sul lungo termine e sul breve termine del debito sovrano dell'Italia (l'*upgrading* del rating sul lungo termine e sul breve termine del debito sovrano dell'Italia, portati, rispettivamente, da "BBB-" a "BBB" e da "A-3" ad "A-2", è stato posto in essere dall'Agenzia Standard & Poor's in data 27 ottobre 2017), l'Agenzia Standard & Poor's ("S&P") ha confermato il rating sul debito a lungo termine di Iccrea Banca S.p.A. a "BB" e quello sul debito a breve termine a "B", con outlook stabile.

Con la medesima rating action, S&P ha altresì confermato il rating sul debito a lungo termine e a breve termine, rispettivamente a "BB" e "B", di Iccrea BancaImpresa S.p.A. (società controllata da ICCREA), con *outlook* stabile.

L'Agenzia di rating evidenzia che la stabilità dell'outlook riflette l'aspettativa dell'agenzia stessa secondo cui l'Emittente (e la sua controllata Iccrea BancaImpresa S.p.A.), a seguito della costituzione del nuovo gruppo bancario, e nei prossimi 12 mesi, sarà in grado di mantenere una solida liquidità, una limitata dipendenza dal wholesale funding, una solida posizione nel mercato e, infine, un Risk-Adjusted Capital (RAC) ratio superiore al 5%.

L'Agenzia rappresenta che un *downgrading* del rating sul debito a lungo e a breve termine della Banca potrebbe essere posto in essere nel caso in cui dovesse verificarsi: (i) una riduzione della capitalizzazione del network cooperativo entro i prossimi dodici mesi, associata ad un RAC ratio inferiore al 5% e ad una qualità del capitale persistentemente bassa; (ii) un deterioramento della liquidità e del funding del network cooperativo al livello dei competitor; (iii) un mancato accordo tra i partecipanti al network cooperativo che non consenta la realizzazione di sinergie di costo e una migliore gestione del rischio.

Viceversa, i rating sul debito a lungo e a breve termine della Banca potrebbero aumentare in presenza: (i) di una migliorata solvibilità del gruppo bancario e del suo profilo di rischio (ad esempio con un RAC ratio superiore al 7%); (ii) di un rafforzamento della *relationship* tra le banche del gruppo; (iii) di una migliorata *governance*; (iv) di una migliore efficienza operativa.

L'Agenzia "Fitch Ratings" ("Fitch") in data 18 gennaio 2018, ha ridotto il rating sul debito a lungo termine della Banca da "BBB-" a "BB+", con outlook da "Evolving" a "Stabile", e quello sul debito a breve termine da "F3" a "B". Con la medesima rating action, Fitch ha altresì ridotto il Viability rating da "bbb-" a "bb+" e confermato il Support rating a "5". Fitch ha infine ridotto il rating sul debito a lungo termine di ICCREA Banca Impresa S.p.A da "BBB-" a "BB+" e il rating sul breve termine della stessa da "F3" a "B".

Il downgrading posto in essere da Fitch sul debito a lungo e a breve termine di Iccrea Banca S.p.A. riflette l'opinione dell'agenzia di rating secondo cui *l'asset quality* del gruppo bancario continua a rimanere debole e, presumibilmente, non migliorerà nel corso del 2018.

Inoltre, a giudizio dell'agenzia di rating, la capitalizzazione del gruppo rimarrà sotto pressione a causa delle significative rettifiche di valore sui crediti *unreserved*. Sul punto, Fitch ritiene tuttavia che i *capital ratio* del gruppo beneficeranno del processo di consolidamento delle singole banche, che presentano, in genere, un buon livello di capitalizzazione.

Infine, con riguardo alla redditività dell'Emittente, Fitch evidenzia che la stessa si attesta a un livello inferiore rispetto alla media dei *peers* e che sarà necessario un periodo di tempo piuttosto

lungo affinché la redditività della stessa possa beneficiare delle sinergie derivanti dal nuovo gruppo bancario.

Fitch rappresenta, tuttavia, che i rating attribuiti all'Emittente tengono conto del forte *franchise* del gruppo bancario e del suo modello di *business* alguanto diversificato.

La riforma delle Banche di Credito Cooperativo, che sarà completata entro il 2018, sarà in grado di trasformare Iccrea Banca in un gruppo bancario commerciale completamente sviluppato.

Inoltre, Fitch ritiene che il *funding* dell'Emittente è generalmente stabile e riflette la centralità del suo ruolo nel settore delle banche cooperative. I depositi della clientela rappresentano una parte limitata del funding ma Fitch ritiene che il loro peso aumenterà quando il nuovo gruppo bancario includerà le banche cooperative maggiormente *deposit-funded*.

Fitch valuta che potrebbe migliorare il giudizio di rating sul debito a breve e lungo termine della Banca in presenza di: (i) un miglioramento dell'asset quality; (ii) una adeguata capitalizzazione; (iii) una buona redditività operativa.

L'agenzia di rating ritiene, comunque, che i giudizi di rating riferiti all'Emittente beneficeranno del completamento del nuovo gruppo bancario.

Fitch rappresenta, infine, che potrebbe porre in essere una successiva riduzione del giudizio di rating della Banca in presenza di un peggioramento del profilo finanziario del gruppo bancario (con particolare riguardo all'asset quality), della sua redditività e, infine, in assenza di una adeguata riorganizzazione del gruppo stesso.

Al riguardo, si precisa che il giudizio sul debito di lungo termine (BB) e di breve termine (B) attribuito dalle Agenzie di Rating "Standard & Poor's" e "Fitch Ratings" ad Iccrea Banca è "speculativo", ossia particolarmente esposto ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali.

Il 26 luglio 2018, l'Agenzia DBRS Ratings Limited ("DBRS") ha assegnato per la prima volta ad Iccrea Banca Spa il rating sul debito a lungo termine BBB (low) con outlook negativo, ed il rating a breve termine R2-(middle). Nell'attribuzione di detti rating, l'Agenzia DBRS ha ritenuto adeguate le fonti di finanziamento e la patrimonializzazione dell' Emittente. l'Agenzia DBRS, inoltre, ha tenuto conto della redditività di Iccrea Banca, giudicata modesta, dei livelli di efficienza della stessa, nonché dell'ampio stock di crediti in sofferenza (NPL). L'agenzia di rating ha anche evidenziato che l'outlook negativo riflette le difficoltà che l'Emittente potrebbe dover affrontare nel ridurre lo stock di NPLs e migliorare la redditività, nonché dei rischi di esecuzione legati alla trasformazione di Iccrea Banca nel contesto di un nuovo Gruppo bancario Cooperativo Iccrea.

Secondo l'Agenzia DBRS Ratings Limited, un'integrazione di successo della nuova struttura rafforzerebbe l'influenza di Iccrea Banca all'interno del gruppo, oltre a fornire potenziali sinergie e un migliore accesso al mercato. DBRS valuterà la struttura del nuovo Gruppo bancario Cooperativo e le sue implicazioni sul franchising di Iccrea, sulla solidità finanziaria e sulla capacità di ridurre il suo stock di NPL.

L'agenzia di rating evidenzia, tra i fattori di rischio a cui è esposto l'Emittente, il rischio di mercato derivante dall'ampia esposizione a titoli sovrani, che a fine 2017 si attestavano a 2,9 miliardi di EUR, ovvero 1,5 volte il CET1 dell'Emittente.

Con riguardo agli elementi che potrebbero determinare una revisione al ribasso dei rating, DBRS sottolinea essa potrebbe essere posta in essere qualora la Banca non fosse in grado di ridurre significativamente lo stock di NPL o di migliorare la redditività o mostrasse un significativo deterioramento a livello patrimoniale .

Eventuali modifiche del livello di Rating dell'Emittente saranno messi a disposizione dell'investitore tramite la pubblicazione sul sito internet dell'Emittente www.iccreabanca.it. Nel caso in cui si verifichi un peggioramento del Rating, l'Emittente procederà altresì alla redazione del Supplemento da pubblicarsi sul sito internet www.iccreabanca.it, contestualmente trasmesso alla CONSOB e reso altresì pubblico presso le sedi e le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

Il Regolamento (CE) 1060/2009 relativo alle Agenzie di rating del credito ha introdotto talune norme volte a garantire che tutti i rating creditizi emessi da Agenzie di rating registrate nell'unione Europea siano di qualità adeguata e siano emessi da Agenzie di rating del credito soggette a requisiti rigorosi. Ai sensi di tale normativa le Agenzie di rating del credito che vogliono operare nell'Unione Europea devono stabilirsi e registrarsi presso un'autorità competente di uno Stato membro.

Le Agenzie di rating DBRS Ratings Limited, Fitch e Standard and Poor's hanno sede nell'Unione Europea e sono registrate a norma del predetto Regolamento.

Per il periodo di validità del Prospetto di Base, l'Emittente pubblicherà informazioni sui propri *rating* anche sul proprio sito internet.

(ii) Indicare i *rating* attribuiti agli strumenti finanziari su richiesta dell'Emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione e breve spiegazione del significato dei *rating* qualora sia stato pubblicato in precedenza dall'agenzia di *rating*

L'Emittente non ha richiesto e non richiederà alcun giudizio di *rating* con riferimento alle Obbligazioni di propria emissione oggetto del presente Prospetto di Base.

Si evidenzia che, rispettivamente, in data 25 gennaio 2018 e 29 gennaio 2018 le Agenzie di rating "Standard & Poor's" e "Fitch Ratings" hanno assegnato al prestito obbligazionario senior unsecured

(EUR 400,000,000 Floating Rate Senior Unsecured Medium Term Notes due 01 February 2021 - codice ISIN XS1762912571) emesso da Iccrea Banca a valere sul *Base Prospectus* dell'EMTN Programme approvati dalla CSSF (*Commission de Surveillance du Secteur Financier*) il seguente rating:

AGENZIA DI RATING	RATING	DATA DI EMISSIONE
S&P	BB	25/01/2018
Fitch Ratings	BB+	29/01/2018

Il rating assegnato dalle Agenzie "Standard & Poor's" e "Fitch Ratings" è riferito ai soli prestiti obbligazionari senior dell'Emittente emessi a valere sui Base Prospectus dell'EMTN Programme ed approvati dalla CSSF.

In tale contesto, si evidenzia che la Direttiva Europea BRRD ("Bank Recovery and Resolution Directive", direttiva n. 2014/59/EU) ed il Meccanismo di Risoluzione Unico (SRM) prevedono che, in caso di risoluzione di banche dell'Eurozona in dissesto, siano chiamati a partecipare alle perdite anche i creditori senior, escludendo al tempo stesso il supporto da parte dello Stato sovrano.

8 INFORMAZIONI DA FORNIRE IN RELAZIONE AL CONSENSO DELL'EMITTENTE O DELLA PERSONA RESPONSABILE DELLA REDAZIONE DEL PROSPETTO

8.1 Consenso dell'Emittente all'utilizzo del prospetto e dichiarazione di responsabilità dell'Emittente

L'Emittente fornisce il proprio esplicito consenso all'utilizzo del presente Prospetto di Base assumendosi la responsabilità per il contenuto del Prospetto di Base stesso anche in relazione ad una successiva rivendita o al collocamento finale di Obbligazioni da parte degli intermediari finanziari cui sia stato accordato il consenso ad utilizzare il Prospetto di Base stesso, di volta in volta individuati nelle Condizioni Definitive.

8.2 Periodo per il quale viene accordato il consenso ad utilizzare il Prospetto di Base

Il consenso è accordato agli intermediari di volta in volta individuati nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta per l'intero periodo di validità del prospetto di Base, pari a 12 mesi dalla data di approvazione.

8.3 Periodi di successiva rivendita o di collocamento finale

Le Condizioni Definitive indicheranno il periodo di offerta durante il quale gli intermediari possono procedere a una successiva rivendita o al collocamento finale di Obbligazioni.

8.4 Stati membri in cui gli intermediari possono utilizzare il Prospetto di Base

Il Prospetto di Base potrà essere utilizzato esclusivamente in Italia.

8.5 Altre condizioni per l'utilizzo del Prospetto di Base

Qualsiasi altra condizione chiara e oggettiva annessa al consenso e pertinente ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base sarà indicate nelle Condizioni Definitive relative alla singola offerta.

8.6 Informazioni sulle condizioni per l'offerta

L'investitore deve considerare che, in caso di offerta realizzata da parte di un qualsiasi intermediario finanziario, quest'ultimo fornirà agli investitori finanziari le informazioni sulle condizioni dell'offerta nel momento in cui essa sarà presentata.

9 (A) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DA FORNIRE SE IL CONSENSO E' CONCESSO A UNO O PIU' INTERMEDIARI FINANZIARI SPECIFICI

9.A.1 Intermediari finanziari autorizzati

L'identità degli intermediari finanziari autorizzati ad utilizzare il Prospetto di Base sarà indicata nelle Condizioni Definitive relative alla singola offerta.

9.A.2 Informazioni sugli intermediari finanziari autorizzati

Le nuove informazioni sugli intermediari finanziari non note al momento dell'approvazione del Prospetto di Base saranno reperibili sul sito internet di ciascuno degli intermediari finanziari autorizzati.

9 (B) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DA FORNIRE SE IL CONSENSO E' CONCESSO A TUTTI GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

9.B.1 Informativa da parte degli intermediari finanziari

Tutti gli intermediari finanziari ai quali sia stato accordato il consenso all'utilizzo del Prospetto di Base, indicati nelle Condizioni Definitive relative alla singola offerta, sono tenuti a dichiarare sul proprio sito web di usare il Prospetto di Base nel rispetto del consenso dato e delle relative condizioni.

10 MODELLI DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

10.1 OBBLIGAZIONI ZERO COUPON, OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO ED OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CRESCENTE

Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo



Società per Azioni - Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma
P. IVA, Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04774801007
Capogruppo del Gruppo Bancario Iccrea
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 8000
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo Iscritta all'Albo delle Banche n. 5251

Capitale sociale € 1.151.045.403,55 interamente versato

[●] In qualità di Emittente [e Responsabile del Collocamento]

[In qualità di Responsabile del Collocamento]

CONDIZIONI DEFINITIVE

relative all' [Offerta] [e Quotazione] di prestiti obbligazionari denominati

["Iccrea Banca Zero Coupon]
["Iccrea Banca Tasso Fisso"]
["Iccrea Banca Tasso Fisso TREM"]

["Iccrea Banca Tasso Fisso con rimborso con ammortamento periodico"]

["Iccrea Banca Tasso Fisso Crescente"]

["Iccrea Banca Tasso Fisso Crescente TREM"]

["Iccrea Banca Tasso Fisso Crescente con rimborso con ammortamento periodico"]

[DENOMINAZIONE E ISIN DEL PRESTITO]

ai sensi del programma di offerta e/o quotazione denominato "[•]" di cui al prospetto di base pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 6 agosto 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0289259/18 del 2 agosto 2018 (il "Prospetto di Base") nonché eventuali supplementi al medesimo [indicare dettagli].

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data [•] [e a Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") in data [•]] [e saranno pubblicate in forma elettronica sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it].

Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE e successive modifiche e integrazioni (la "Direttiva Prospetto"), e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base ed al suo supplemento (o ai suoi supplementi). Le Condizioni Definitive saranno messe a disposizione del pubblico per la consultazione entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta/quotazione.

Il Prospetto di Base, il suo eventuale supplemento (o i suoi supplementi) nonché le presenti Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico per la consultazione, a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/71/CE e successive modifiche, sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web www.iccreabanca.it e/o del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell'Emittente in Roma, Via Lucrezia Romana 41/47, e presso le sedi dei Soggetti Incaricati del Collocamento [nonché [•]].

Per ottenere informazioni complete occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive.

La nota di sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

Il Prospetto di Base incorpora mediante riferimento il documento di registrazione dell'Emittente pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 6 agosto 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0289259/18 del 2 agosto 2018 (il "Documento di Registrazione").

Qualunque termine con la lettera maiuscola, non altrimenti definito, avrà il significato ad esso attribuito nel Prospetto di Base.

[Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione alla quotazione ufficiale di borsa delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive in data $[\bullet]$ con provvedimento n. $[\bullet]$ del $[\bullet]$.]

INFORMAZIONI ESSENZIALI	
Interessi di persone fisiche e/o giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta	[In relazione al collocamento delle Obbligazioni si configurano le seguenti situazioni di conflitto di interessi: [•]] [inserire ulteriori conflitti di interesse]
Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	[Inserire le ragioni dell'offerta applicabili, tra quelle di cui al paragrafo 3.2 (Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi) della Sezione VI - Nota Informativa del Prospetto di Base, nonché eventualmente quelle ulteriori rispetto a quelle evidenziate nella Nota Informativa] [In caso di emissioni di Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale: L'ammontare complessivo raccolto sarà impiegato dall'Emittente esclusivamente per favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito degli investimento a medio e lungo termine delle piccole e medie imprese con sede legale nelle regioni del Mezzogiorno e al sostegno di progetti etici nei medesimi territori ("Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale").]

INFORMAZIONI RI		FINANZIARI DA OFFRIRE E/O DA AMMETTERE ALLA OZIAZIONE
Denominazione	[•]	
Codice ISIN	[•]	
Valore Nominale	[•]	
Valuta di emissione	[Euro]/[•]	
Tasso di interesse nominale annuo lordo e netto	Il Tasso di Interesse fisso e [costante] [crescente] annuo lordo e netto per ciascuna data di pagamento è il seguente: [●]% (lordo), [●]% (netto) [[●]% (lordo), [●]% (netto)] [in caso di tasso di interesse fisso crescente]	
	Calcolo della/e Cedola/e Fissa/e o Fissa/e Crescente/i	[non applicabile] [inserire formula]
Disposizioni relative agli interessi da pagare	Periodicità pagamento Cedole	[non applicabile] Le cedole saranno pagate con frequenza [●], in via posticipata per il tramite degli intermediari autorizzati.
	Date di Pagamento delle Cedole	[non applicabile] Le cedole saranno pagate in occasione delle seguenti date: [•] per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a [Monte Titoli] [e/o qualsiasi altro sistema di gestione accentrata]
	Calendario	[non applicabile] [•]
	Convenzione di Calcolo	[non applicabile] [•]
	Base di calcolo	[non applicabile] [•]
Data di Emissione	[•]	
Data di Godimento	[•]	
Data di Scadenza	[•]	
Modalità di Rimborso	[Rimborso del 100% del Valore Nominale in un'unica soluzione alla Data di Scadenza per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a [Monte Titoli] [e/o qualsiasi altro sistema di gestione accentrata.]/[Rimborso tramite ammortamento periodico secondo il seguente piano di ammortamento: [•] (inserire i dettagli del piano di	

ammortamento e le rispettive date di rimborso, in caso di ammortamento periodico)] [non applicabile alle Obbligazioni Zero Coupon]
[•]% (lordo), [•]% (netto) calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento a scadenza (TIR) in regime di capitalizzazione composta alla data di emissione e sulla base del prezzo di emissione, nonché della frequenza dei flussi di cassa cedolari.
[•]
[•]

CONDIZIONI DELL' OFFERTA		
Condizioni dell'Offerta	[Inserire le eventuali condizioni a cui è vincolata l'offerta]	
Ammontare Totale	L'Ammontare Totale è pari a [•] Euro, per un totale di n. [•] Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale di [•] Euro .	
Importo minimo sottoscrivibile	L'importo minimo sottoscrivibile è pari a [•].	
Importo massimo sottoscrivibile	[non applicabile] [L'importo massimo sottoscrivibile è pari a [•]]	
Periodo dell'Offerta	Le obbligazioni saranno offerte dal [•] al [•], salvo chiusura anticipata ovvero proroga del Periodo di Offerta comunicate al pubblico mediante avviso che sarà messo a disposizione sul sito internet dell'emittente www.iccreabanca.it , [e del Responsabile del Collocamento [•]] [ovvero secondo le modalità adottate da [•], nel caso di offerta mediante distribuzione sulla sede di negoziazione, [•] [•]] e trasmesso a CONSOB. [Esclusivamente per i contratti [conclusi fuori sede]/[tramite l'uso di tecniche a distanza] le Obbligazioni saranno offerte dal [•] al [•], [salvo chiusura anticipata del collocamento.]] [eventuali ulteriori specifiche]	
Modalità di comunicazione della revoca dell'offerta	La comunicazione al pubblico dall'Emittente [e dal Responsabile del Collocamento], della eventuale revoca [, entro la data di inizio del Periodo di Offerta] [e/o nel corso del periodo di offerta], sarà data mediante avviso da pubblicarsi sul sito web dell'Emittente www.iccreabanca.it [e del Responsabile del Collocamento [•]] [ovvero secondo le modalità adottate da [•], nel caso di offerta mediante distribuzione sulla sede di negoziazione [•] [•]] e trasmesso a CONSOB. [l'Emittente si riserva la facoltà di revocare l'Offerta al verificarsi delle	
	seguenti circostanze straordinarie, eventi negativi o accadimenti di rilievo: [•].]	
Data o Date di Regolamento	La data/e di regolamento sono [●]. I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto in pari data mediante deposito presso [Monte Titoli] / [indicare altre società di gestione accentrata].	
Sistema di Gestione Accentrata	[Monte Titoli S.p.A.] [specificare altro sistema di gestione accentrata]	
Modalità di Collocamento	Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione mediante distribuzione su Hi-Mtf [mediante un'offerta fuori Sede]/ [e mediante tecniche di comunicazione a distanza] Gli investitori che intendono acquistare le Obbligazioni durante il Periodo di Offerta dovranno rivolgersi ai Soggetti Incaricati del Collocamento e/o ai Distributori che, qualora non siano abilitati ad operare direttamente sulla sede di negoziazione prescelta per l'offerta delle Obbligazioni, tramiteranno l'ordine mediante un aderente diretto alla sede di negoziazione. [Alle proposte di	

	acquisto delle Obbligazioni effettuate su [•] avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza tramite Distributori che accedano direttamente alla sede di negoziazione e che non siano Soggetti Incaricati del Collocamento, anche nel corso del Periodo di Offerta, non sono applicabili le disposizioni vigenti riguardanti il diritto di recesso in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari.] [E' previsto il collocamento fuori sede tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dei Soggetti Incaricati del Collocamento. La data ultima in cui è possibile aderire all'Offerta è [•]]. [E' possibile avvalersi di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta delle schede di adesione tramite Internet (collocamento on-line). [E' previsto il diritto di recesso, tale diritto può essere esercitato entro [•] giorni dalla sottoscrizione del contratto secondo le seguenti modalità [•].]/[Non è previsto il diritto di recesso.] La data ultima in cui è possibile aderire all'Offerta è [•]]. [Non è prevista l'offerta dell'Obbligazione fuori sede oppure mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza]
Soggetto incaricato di comunicare i risultati dell'offerta	[Emittente] [Responsabile del Collocamento]
Criteri di Riparto	[Non presenti] [Previsti secondo le seguenti modalità: [●]]
Prezzo di Emissione	Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al [100%]/[(in caso di obbligazioni zero coupon) [•]%] del Valore Nominale, e cioè [•]. [Per eventuali sottoscrizioni effettuate con Date di Regolamento successive alla Data di Godimento, il prezzo di emissione dovrà essere maggiorato degli eventuali interessi maturati calcolati tra la Data di Godimento e la successiva data di sottoscrizione del Prestito.]
Costi inclusi nel prezzo di emissione	[Il prezzo di emissione non include costi]. [Il prezzo di emissione include costi]/[specificare tipologia] pari a [●]%.]
Commissioni di collocamento eventualmente corrisposte dall'Emittente	[L'Emittente corrisponde ai Soggetti Incaricati del Collocamento, ai Distributori che accedono direttamente alla sede di negoziazione commissioni di collocamento per remunerare la loro attività di distribuzione pari a [●]. Tali costi non sono a carico dell'Investitore
Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento	Il/I soggetto/i incaricato/i del Collocamento delle Obbligazioni sono: [il Responsabile del Collocamento] [•]
Responsabile del Collocamento	[Il Responsabile del Collocamento coincide con l'Emittente.] [Il Responsabile del Collocamento è [•], con sede in [•] (numero di telefono [•]), appartenente al gruppo [•]].
Accordi di sottoscrizione / collocamento	[Non sono previsti accordi di sottoscrizione/ di collocamento] [Gli accordi di sottoscrizione/[di collocamento], sono [•]. I soggetti che assumono l'impegno sono: [Nome], residente in [indirizzo]; [Nome], residente in [indirizzo]; Gli accordi di sottoscrizione sono stati conclusi in data [•].]
Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione, delle Condizioni Definitive, dei Supplementi, delle Comunicazioni e degli Avvisi	[non applicabile] [●]
Modalità previste da Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione del Prospetto di	[non applicabile] [•]

Base, del Documento di Registrazione, delle Condizioni Definitive, dei Supplementi, delle Comunicazioni e degli Avvisi

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA DI NEGOZIAZIONE	
Mercati regolamentati e Mercati equivalenti	[L'Emittente [ha richiesto]/[richiederà]/[ha ottenuto] l'ammissione delle Obbligazioni alla quotazione presso il mercato regolamentato MOT.]/[Le Obbligazioni saranno quotate presso il MOT a partire da [•]].
	[L'Emittente [ha richiesto]/[richiederà]/[ha ottenuto] l'ammissione delle obbligazioni alla negoziazione su Hi-Mtf.]. [Le Obbligazioni saranno ammesse alla negoziazione al termine del Periodo di offerta, cioè in data [•], salvo proroga dello stesso. In quest'ultima ipotesi, le negoziazioni avranno luogo il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura del Periodo di Offerta.] [L'Emittente svolge la funzione di market maker/liquidity provider].
Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario	[[L'Emittente] / [altro soggetto] nell'ipotesi in cui la [quotazione sul MOT]/[negoziazione su un MTF] delle Obbligazioni sia sospesa e/o interrotta per qualsivoglia ragione, si impegna incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio al di fuori di qualunque struttura di negoziazione su iniziativa dell'investitore mediante apposita richiesta pervenuta attraverso il Soggetto Incaricato del Collocamento.

INFORMAZIONI IN RELAZIONE AL CONSE	NSO DELL'EMITTENTE ALL'UTILIZZO DEL PROSPETTO DI BASE
Intermediari autorizzati all'utilizzo del Prospetto di Base e periodo di successiva rivendita o di collocamento finale	[non applicabile] [Inserire l'identità degli intermediari autorizzati ed il relativo periodo di offerta durante il quale gli Intermediari possono procedere ad una successiva rivendita o al collocamento finale delle Obbligazioni]
Qualsiasi altra condizione chiara e oggettiva annessa al consenso e pertinente ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base	[non applicabile] [Inserire le altre condizioni chiare ed oggettive annesse al consenso]

[Luogo, data]

Iccrea Banca S.p.A.
Sede legale e direzione generale in [•]
Registro delle Imprese di [•] e Codice Fiscale [•]

Iscritta all'Albo delle Banche al n. [•]

Partita IVA [•]

Telefono [•]

Sito internet [•]

[Dott. [•]] [qualifica] Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo



Società per Azioni - Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma
P. IVA, Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04774801007
Capogruppo del Gruppo Bancario Iccrea
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 8000
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo Iscritta all'Albo delle Banche n. 5251

Capitale sociale € 1.151.045.403,55 interamente versato

[•] In qualità di Emittente [e Responsabile del Collocamento]

[•] [In qualità di Responsabile del Collocamento]

CONDIZIONI DEFINITIVE

relative [all' Offerta] [e Quotazione] di prestiti obbligazionari denominati

"Iccrea Banca Tasso Variabile [con Minimo [crescente] e/o Massimo [crescente]]
["Iccrea Banca Tasso Variabile con eventuale Minimo e/o Massimo TREM"]

["Iccrea Banca Tasso Variabile [con Minimo [crescente] e/o Massimo [crescente] con rimborso con ammortamento periodico]

[DENOMINAZIONE E ISIN DEL PRESTITO]

Ai sensi del programma di offerta e/o quotazione denominato "[•]" di cui al prospetto di base pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 6 agosto 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0289259/18 del 2 agosto 2018 (il "Prospetto di Base") nonché eventuali supplementi al medesimo [indicare dettagli].

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data [•] [e a Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") in data [•]][e saranno pubblicate in forma elettronica sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it].

Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE e successive modifiche e integrazioni (la "Direttiva Prospetto"), e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base ed al suo supplemento (o ai suoi supplementi). Le Condizioni Definitive saranno messe a disposizione del pubblico per la consultazione entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta/quotazione.

Il Prospetto di Base, il suo eventuale supplemento (o i suoi supplementi) nonché le presenti Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico per la consultazione, a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/71/CE e successive modifiche, sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web www.iccreabanca.it e/o del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente ed in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell'Emittente in Roma, Via Lucrezia Romana 41/47, e presso le sedi dei Soggetti Incaricati del Collocamento [nonché [•]].

Per ottenere informazioni complete occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive.

La nota di sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

Il Prospetto di Base incorpora mediante riferimento il documento di registrazione dell'Emittente pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 6 agosto 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0289259/18 del 2 agosto 2018 (il "Documento di Registrazione").

Qualunque termine con la lettera maiuscola, non altrimenti definito, avrà il significato ad esso attribuito nel Prospetto di Base.

[Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione alla quotazione ufficiale di borsa delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive in data $[\bullet]$ con provvedimento n. $[\bullet]$ del $[\bullet]$.]

INFORMAZIONI ESSENZIALI	
Interessi di persone fisiche e/o giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta	[In relazione al collocamento delle Obbligazioni si configurano le seguenti situazioni di conflitto di interessi: [•]] [inserire ulteriori conflitti di interesse]
Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	[Inserire le ragioni dell'offerta applicabili, tra quelle di cui al paragrafo 3.2 (Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi) della Sezione VI - Nota Informativa del Prospetto di Base, nonché eventualmente quelle ulteriori rispetto a quelle evidenziate nella Nota Informativa]
	[In caso di emissioni di Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale: L'ammontare complessivo raccolto sarà impiegato dall'Emittente esclusivamente per favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito degli investimento a medio e lungo termine delle piccole e medie imprese con sede legale nelle regioni del Mezzogiorno e al sostegno di progetti etici nei medesimi territori ("Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale").

INFORMAZIONI RIGUA	RDANTI GLI STRUMENTI FII NEGOZI	NANZIARI DA OFFRIRE E/O DA AMMETTERE ALLA AZIONE
Denominazione	[•]	
Codice ISIN	[•]	
Valore Nominale	[•]	
Valuta di emissione	Euro]ovvero [•]	
Tasso di interesse nominale annuo lordo	[parametro di indicizzazione + spread] [partecipazione * parametro di indicizzazione]	
	Calcolo delle Cedole Variabili	[inserire formula]
	Spread	[non applicabile] [•]
	Partecipazione	[non applicabile] [•]
Disposizioni relative agli interessi da pagare	Tasso Minimo	[non applicabile] [•]% annuo lordo [[•]% annuo lordo] [in caso di tasso minimo crescente]
	Tasso Massimo	[non applicabile] [•]% annuo lordo [[•]% annuo lordo] [in caso di tasso massimo crescente]
	Periodicità pagamento cedole	Le cedole saranno pagate con frequenza [•], in via posticipata per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a [Monte Titoli] [e/o qualsiasi altro sistema di gestione accentrata].
	Date di Pagamento delle Cedole	Le cedole saranno pagate in occasione delle seguenti date: [•]
	Calendario	[•]
	Convenzione di Calcolo	[•]
	Base di calcolo	[•]
Data di Emissione	[•]	
Data di Godimento	[•]	

Data di Scadenza	[•]	
Modalità di Rimborso	[Rimborso del 100% del Valore Nominale in un'unica soluzione alla Data di Scadenza per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a [Monte Titoli] [e/o qualsiasi altro sistema di gestione accentrata.] [Rimborso tramite ammortamento periodico secondo il seguente piano di ammortamento: [•] (inserire i dettagli del piano di ammortamento e le rispettive date di rimborso, in caso di ammortamento periodico)]	
Parametro di Indicizzazione	[•]	
Fonte di Rilevazione ed informativa del Parametro di Indicizzazione	[•]	
Descrizione del Parametro di Indicizzazione	[•] [ove il Parametro di Indicizzazione sia esente dall'applicazione del Regolamento n. 2016/1011/UE (il Benchmark Regulation)] [Per quanto a conoscenza dell'Emittente, il [Parametro di Indicizzazione] non rientra nel campo di applicazione del Benchmark Regulation ai sensi del relativo Articolo 2 dello stesso Benchmark Regulation]]/[Non applicabile]. [ove il Parametro di Indicizzazione sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation] [L'Amministratore [nome dell'Amministratore], amministratore del [Parametro di Indicizzazione] è incluso nel registro previsto ai sensi dell'Articolo 36 del Benchmark Regulation.]/[Non applicabile]. [se si applicano le disposizioni transitorie del Benchmark Regulation] [Si applicano le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del Benchmark	
	Regulation, tali per cui [nome dell'Amministratore] amministratore del [Parametro di Indicizzazione] [non] [è] attualmente obbligato ad ottenere [l'autorizzazione o la registrazione] o [il riconoscimento o l'approvazione] in quanto non ubicato nell'Unione Europea]]/[non applicabile].	
Eventi di Turbativa relativi al Parametro di Indicizzazione	[indicare gli eventi di turbativa e le modalità di rettifica utilizzate dall'Agente di Calcolo] [non applicabile]	
Eventi Straordinari relativi al Parametro di Indicizzazione	[indicare gli eventi straordinari e le modalità di rettifica utilizzate dall'Agente di Calcolo] [non applicabile]	
Mercato regolamentato di riferimento	[non applicabile] [•]	
Sponsor	[non applicabile]	
Data/e di Rilevazione	[•]	
Descrizione della componente derivativa	[non applicabile] [a seconda del sottostante, specificare come il valore dell'investimento sia influenzato dall'andamento dello stesso]	
Tasso di rendimento effettivo su base annua a scadenza	[•]% (lordo), [•]% (netto), calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento a scadenza (TIR) in regime di capitalizzazione composta alla data di emissione e sulla base del prezzo di emissione, nonché della frequenza dei flussi di cassa cedolari.	
Agente di Calcolo	[•]	

Data di delibera dell'emissione	[•]

CONDIZIONI DELL' OFFERTA		
Condizioni dell'Offerta	[Inserire le eventuali condizioni a cui è vincolata l'offerta]	
Ammontare Totale	L'Ammontare Totale è pari a [•] Euro, per un totale di n. [•] Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale di [•] Euro	
Importo minimo sottoscrivibile	L'importo minimo sottoscrivibile è pari a [•]	
Importo massimo sottoscrivibile	[non applicabile] [L'importo massimo sottoscrivibile è pari a [•]]	
Periodo dell'Offerta	Le obbligazioni saranno offerte dal [•] al [•], salvo chiusura anticipata ovvero proroga del Periodo di Offerta comunicate al pubblico mediante avviso che sarà messo a disposizione sul sito internet dell'emittente www.iccreabanca.it , [e del Responsabile del Collocamento [•]] [ovvero secondo le modalità adottate da [•], nel caso di offerta mediante distribuzione sulla sede di negoziazione, [•] [•]] e trasmesso a CONSOB. [Esclusivamente per i contratti [conclusi fuori sede]/[tramite l'uso di tecniche a distanza] le Obbligazioni saranno offerte dal [•] al [•], [salvo chiusura anticipata del collocamento.]] [eventuali ulteriori specifiche]	
Modalità di comunicazione della revoca dell'offerta	La comunicazione al pubblico dall'Emittente [e dal Responsabile del Collocamento] della eventuale revoca [, entro la data di inizio del Periodo di Offerta] [e/o nel corso del periodo di offerta], sarà data mediante avviso da pubblicarsi sul sito web dell'Emittente www.iccreabanca.it [e del Responsabile del Collocamento [•]][ovvero secondo le modalità adottate da [•], nel caso di offerta mediante distribuzione sulla sede di negoziazione[•] [•]] e trasmesso a CONSOB. [l'Emittente si riserva la facoltà di revocare l'Offerta al verificarsi dei seguenti circostanze straordinarie, eventi negativi o accadimenti di rilievo: [•].]	
Data o Date di Regolamento	La data/e di regolamento sono [•]. I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto in pari data mediante deposito presso [Monte Titoli] / [indicare altre società di gestione accentrata].	
Sistema di Gestione Accentrata	[Monte Titoli S.p.A.] [specificare altro sistema di gestione accentrata]	
Modalità di Collocamento	Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione mediante distribuzione su Hi-Mtf [mediante un'offerta fuori Sede]/ [e mediante tecniche di comunicazione a distanza.] Gli investitori che intendono acquistare le Obbligazioni durante il Periodo di Offerta dovranno rivolgersi ai Soggetti Incaricati del Collocamento e/o ai Distributori che, qualora non siano abilitati ad operare direttamente sulla sede di negoziazione prescelta per l'offerta delle Obbligazioni, tramiteranno l'ordine mediante un aderente diretto alla sede di negoziazione. [Alle proposte di acquisto delle Obbligazioni effettuate su [•] avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza tramite Distributori che accedano direttamente alla sede di negoziazione e che non siano Soggetti Incaricati del Collocamento, anche nel corso del Periodo di Offerta, non sono applicabili le disposizioni vigenti riguardanti il diritto di recesso in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari.] [E' previsto collocamento fuori sede tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dei Soggetti Incaricati del Collocamento. La data ultima in cui è possibile aderire all'Offerta è [•]] [[E' possibile avvalersi di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta delle schede di adesione tramite Internet (collocamento on-line). [E' previsto il	

	diritto di recesso, tale diritto può essere esercitato entro [●] giorni dalla sottoscrizione del contratto secondo le seguenti modalità [●].]/[Non è previsto il diritto di recesso.] La data ultima in cui è possibile aderire all'Offerta è [●]]. [Non è prevista l'offerta dell'Obbligazione fuori sede oppure mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza]
Soggetto incaricato di comunicare i risultati dell'offerta	[Emittente] [Responsabile del Collocamento]
Criteri di Riparto	[Non presenti] [Previsti secondo le seguenti modalità: [•]]
Prezzo di Emissione	Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al 100% del Valore Nominale, e cioè [•]. [Per eventuali sottoscrizioni effettuate con Date di Regolamento successive alla Data di Godimento, il prezzo di emissione dovrà essere maggiorato degli eventuali interessi maturati calcolati tra la Data di Godimento e la successiva data di sottoscrizione del Prestito.]
Costi inclusi nel prezzo di emissione	[Il prezzo di emissione non include costi]. [Il prezzo di emissione include costi]/ [specificare tipologia] pari a [•]%.]
Commissioni di collocamento eventualmente corrisposte dall'Emittente	[L'Emittente corrisponde ai Soggetti Incaricati del Collocamento, ai Distributori che accedono direttamente alla sede di negoziazione commissioni di collocamento per remunerare la loro attività di distribuzione pari a [●]]. Tali costi non sono a carico dell'Investitore.
Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento	Il/I soggetto/i incaricato/i del Collocamento delle Obbligazioni sono: [il Responsabile del Collocamento] [•]
Responsabile del Collocamento	[Il Responsabile del Collocamento coincide con l'Emittente.] [Il Responsabile del Collocamento è [•], con sede in [•] (numero di telefono [•]), appartenente al gruppo [•]].
Accordi di sottoscrizione / collocamento	[Non sono previsti accordi di sottoscrizione/ di collocamento] [Gli accordi di sottoscrizione/[di collocamento], sono [•]. I soggetti che assumono l'impegno sono: [Nome], residente in [indirizzo]; [Nome], residente in [indirizzo]; Gli accordi di sottoscrizione sono stati conclusi in data [•].]
Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione, delle Condizioni Definitive, dei Supplementi, delle Comunicazioni e degli Avvisi	[non applicabile] [●]
Modalità previste da Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione, delle Condizioni Definitive, dei Supplementi, delle Comunicazioni e degli Avvisi	[non applicabile] [●]

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA DI NEGOZIAZIONE

Mercati regolamentati e Mercati equivalenti

[L'Emittente [ha richiesto]/[richiederà]/[ha ottenuto] l'ammissione delle Obbligazioni alla quotazione presso il mercato regolamentato MOT.]/[Le Obbligazioni saranno quotate presso il MOT a partire da [•]].

[L'Emittente [ha richiesto]/[richiederà]/[ha ottenuto] l'ammissione delle obbligazioni alla negoziazione su Hi-Mtf].

[Le Obbligazioni saranno ammesse alla negoziazione al termine del Periodo di Offerta, cioè in data [•], salvo proroga dello stesso. In quest'ultima ipotesi, le negoziazioni avranno luogo il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura del Periodo di Offerta.]

[L'Emittente svolge la funzione di market maker/liquidity provider].

Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario

[[L'Emittente] / [altro soggetto] nell'ipotesi in cui la [quotazione sul MOT]/[negoziazione su un MTF] delle Obbligazioni sia sospesa e/o interrotta per qualsivoglia ragione, si impegna incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio al di fuori di qualunque struttura di negoziazione su iniziativa dell'investitore mediante apposita richiesta pervenuta attraverso il Soggetto Incaricato del Collocamento.

INFORMAZIONI IN RELAZIONE AL CONSENSO DELL'EMITTENTE ALL'UTILIZZO DEL PROSPETTO DI BASE		
Intermediari autorizzati all'utilizzo del	[non applicabile]	
Prospetto di Base e periodi di successiva	[Inserire l'identità degli intermediari autorizzati ed il relativo	
rivendita o di collocamento finale	periodo di offerta durante il quale gli Intermediari possono	
	procedere ad una successiva rivendita o al collocamento finale	
	delle Obbligazioni]	
Qualsiasi altra condizione chiara e oggettiva	[non applicabile]	
annessa al consenso e pertinente ai fini	[Inserire le altre condizioni chiare ed oggettive annesse al	
dell'utilizzo del Prospetto di Base	consensol	

[Luogo, data]

Iccrea Banca S.p.A.

Sede legale e direzione generale in [•]

Registro delle Imprese di [•] e Codice Fiscale [•]

Iscritta all'Albo delle Banche al n. [•]

Partita IVA [•]

Telefono [•]

Sito internet [•]

[Dott. [•]] [qualifica]

10.3 OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO: FISSO O FISSO CRESCENTE E VARIABILE CON EVENTUALE MINIMO E/O MASSIMO

Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo



Società per Azioni - Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma
P. IVA, Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04774801007
Capogruppo del Gruppo Bancario Iccrea
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 8000
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo Iscritta all'Albo delle Banche n. 5251

Capitale sociale € 1.151.045.403,55 interamente versato

[●] In qualità di Emittente [e Responsabile del Collocamento]

[In qualità di Responsabile del Collocamento]

CONDIZIONI DEFINITIVE

relative [all'Offerta] [e Quotazione] di prestiti obbligazionari denominati

["Iccrea Banca Tasso Misto: fisso e variabile [con Minimo][con Massimo]"]

["Iccrea Banca Tasso Misto: fisso e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo TREM"]

["Iccrea Banca Tasso Misto: fisso e variabile [con Minimo][con Massimo] con rimborso con ammortamento periodico"]

["Iccrea Banca Tasso Misto: fisso crescente e variabile [con Minimo] [con Massimo]"]

["Iccrea Banca Tasso Misto: fisso crescente e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo TREM"]

["Iccrea Banca Tasso Misto: fisso crescente e variabile [con Minimo] [con Massimo] con rimborso con ammortamento periodico"]

[DENOMINAZIONE E ISIN DEL PRESTITO]

Ai sensi del programma di offerta e/o quotazione denominato "[●]" di cui al prospetto di base pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 6 agosto 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0289259/18 del 2 agosto 2018 (il "Prospetto di Base") nonché eventuali supplementi al medesimo [indicare dettagli].

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data [•] [e a Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") in data [•]][e saranno pubblicate in forma elettronica sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it].

Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE e successive modifiche e integrazioni (la "Direttiva Prospetto"), e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base ed al suo supplemento (o ai suoi supplementi). Le Condizioni Definitive saranno messe a disposizione del pubblico per la consultazione entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta/quotazione.

Il Prospetto di Base, il suo eventuale supplemento (o i suoi supplementi) nonché le presenti Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico per la consultazione, a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/71/CE e successive modifiche, sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web www.iccreabanca.it e/o del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente ed in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell'Emittente in Roma, Via Lucrezia Romana 41/47, e presso le sedi dei Soggetti Incaricati del Collocamento [nonché [•]].

Per ottenere informazioni complete occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive.

La nota di sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

Il Prospetto di Base incorpora mediante riferimento il documento di registrazione dell'Emittente pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 6 agosto 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0289259/18 del 2 agosto 2018 (il "Documento di Registrazione"). Qualunque termine con la lettera maiuscola, non altrimenti definito, avrà il significato ad esso attribuito nel Prospetto di Base.

[Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione alla quotazione ufficiale di borsa delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive in data [•] con provvedimento n. [•] del [•].]

INFORMAZIONI ESSENZIALI	
Interessi di persone fisiche e/o giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta	[In relazione al collocamento delle Obbligazioni si configurano le seguenti situazioni di conflitto di interessi: [•]] [inserire ulteriori conflitti di interesse]
Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	[Inserire le ragioni dell'offerta applicabili, tra quelle di cui al paragrafo 3.2 (Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi) della Sezione VI - Nota Informativa del Prospetto di Base, nonché eventualmente quelle ulteriori rispetto a quelle evidenziate nella Nota Informativa] [In caso di emissioni di Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale: L'ammontare complessivo raccolto sarà impiegato dall'Emittente esclusivamente per favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito degli investimento a medio e lungo termine delle piccole e medie imprese con sede legale nelle regioni del Mezzogiorno e al sostegno di progetti etici nei medesimi territori ("Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale").

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/O DA AMMETTERE ALLA		
NEGOZIAZIONE		
Denominazione	[•]	
Codice ISIN	[•]	
Valore Nominale	[•]	
Valuta di emissione	[Euro]ovvero [•]	
Tasso di interesse nominale annuo lordo e netto	[•]% (lordo), [•]% (netto) per i primi [•] anni [[•]% (lordo), [•]% (netto) per i primi [•] anni] [in caso di tasso di interesse fisso crescente] [parametro di indicizzazione + spread] per i restanti [•] anni	
Disposizioni relative agli interessi da pagare	Calcolo della/e Cedola/e Fissa/e o Fisse Crescenti	[inserire formula]
	Calcolo delle Cedole Variabili	[inserire formula]
	Spread	[non applicabile] [•]%
	Partecipazione	[non applicabile] [●]%
	Tasso Minimo	[non applicabile] [[•]% annuo lordo] [[•]% annuo lordo] [in caso di tasso minimo crescente]
	Tasso Massimo	[non applicabile] [[•]% annuo lordo] [[•]% annuo lordo] [in caso di tasso massimo crescente]
	Periodicità pagamento cedole	Le cedole saranno pagate con frequenza [•], in via posticipata per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a [Monte Titoli] [e/o qualsiasi altro sistema di gestione accentrata].

	Date di Pagamento delle Cedole Variabili	Le cedole variabili saranno pagate in occasione delle seguenti date: [•]
	Date di Pagamento delle Cedole Fisse	Le cedole fisse saranno pagate in occasione delle seguenti date: [•]
	Calendario	[•]
	Convenzione di Calcolo	[•]
	Base di calcolo	[•]
Data di Emissione	[•]	
Data di Godimento	[•]	
Data di Scadenza	[•]	
Modalità di Rimborso	[Rimborso del 100% del Valore Nominale in un'unica soluzione alla Data di Scadenza per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a [Monte Titoli] [e/o qualsiasi altro sistema di gestione accentrata.]/ [Rimborso tramite ammortamento periodico secondo il seguente piano di ammortamento: [•] (inserire i dettagli del piano di ammortamento e le rispettive date di rimborso, in caso di ammortamento periodico)]	
Parametro di Indicizzazione	[•]	
Fonte di Rilevazione ed Informativa del Parametro di Indicizzazione	[•]	
Descrizione del Parametro di Indicizzazione	[•] [ove il Parametro di Indicizzazione sia esente dall'applicazione del Regolamento n. 2016/1011/UE (il Benchmark Regulation)] [Per quanto a conoscenza dell'Emittente, il [Parametro di Indicizzazione] non rientra nel campo di applicazione del Benchmark Regulation ai sensi del relativo Articolo 2 dello stesso Benchmark Regulation]]/[Non applicabile]. [ove il Parametro di Indicizzazione sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation] [L'Amministratore [nome dell'Amministratore], amministratore del [Parametro	
	di Indicizzazione] è incl Benchmark Regulation.]/ [se si applicano le disposi [Si applicano le disposi Regulation, tali per o [Parametro di Indicizza [l'autorizzazione o la re	uso nel registro previsto ai sensi dell'Articolo 36 del
Eventi di turbativa relativi		rbativa e le modalità di rettifica utilizzate dall'Agente
al Parametro di	di Calcolo]	
Indicizzazione	[non applicabile]	
Eventi Straordinari relativi al Parametro di Indicizzazione	[indicare gli eventi strac di Calcolo] [non applicabile]	ordinari e le modalità di rettifica utilizzate dall'Agente
Mercato regolamentato di riferimento	[non applicabile]	

	[•]
Sponsor	[non applicabile]
	[•]
Data/e di Rilevazione	[•]
Agente di Calcolo	[•]
Descrizione della	[non applicabile]
componente derivativa	[a seconda del sottostante, specificare come il valore dell'investimento sia influenzato dall'andamento dello stesso]
Tasso di rendimento effettivo su base annua a scadenza	[●]% (lordo), [●]% (netto) calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento a scadenza (TIR) in regime di capitalizzazione composta alla data di emissione e sulla base del prezzo di emissione, nonché della frequenza dei flussi di cassa cedolari.
Data di delibera dell'emissione	[•]

CONDIZIONI DELL' OFFERTA	
Condizioni dell'Offerta	[Inserire le eventuali condizioni a cui è vincolata l'offerta]
Ammontare Totale	L'Ammontare Totale è pari a [•] Euro, per un totale di n. [•] Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale di [•] Euro [salva la facoltà di incrementare tale importo.
Importo minimo sottoscrivibile	L'importo minimo sottoscrivibile è pari a [•]
Importo massimo sottoscrivibile	[non applicabile] [L'importo massimo sottoscrivibile è pari a [•]]
Periodo dell'Offerta	Le obbligazioni saranno offerte dal [•] al [•], salvo chiusura anticipata ovvero proroga del Periodo di Offerta comunicate al pubblico mediante avviso che sarà messo a disposizione sul sito internet dell'emittente www.iccreabanca.it , [e del Responsabile del Collocamento [•]] [ovvero secondo le modalità adottate da [•], nel caso di offerta mediante distribuzione sulla sede di negoziazione [•] [•]] e trasmesso a CONSOB. [Esclusivamente per i contratti [conclusi fuori sede]/[tramite l'uso di tecniche a distanza] le Obbligazioni saranno offerte dal [•] al [•], [salvo chiusura anticipata del collocamento.]] [eventuali ulteriori specifiche]
Modalità di comunicazione della revoca dell'offerta	La comunicazione al pubblico dall'Emittente [e dal Responsabile del Collocamento] della eventuale revoca [, entro la data di inizio del Periodo di Offerta] [e/o nel corso del periodo di offerta], sarà data mediante avviso da pubblicarsi sul sito web dell'Emittente www.iccreabanca.it [e del Responsabile del Collocamento [•]][ovvero secondo le modalità adottate da [•], nel caso di offerta mediante distribuzione sulla sede di negoziazione [•] [•]] e trasmesso a CONSOB. [l'Emittente si riserva la facoltà di revocare l'Offerta al verificarsi dei seguenti circostanze straordinarie, eventi negativi o accadimenti di rilievo: [•].]
Data o Date di Regolamento	La data/e di regolamento sono [•]. I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto in pari data mediante deposito presso [Monte Titoli] / [indicare altre società di gestione accentrata].
Sistema di Gestione Accentrata	[Monte Titoli S.p.A.] [specificare altro sistema di gestione accentrata]
Modalità di Collocamento	Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione mediante distribuzione su Hi-Mtf [mediante un'offerta fuori Sede]/ [e mediante tecniche di comunicazione a distanza]

	Gli investitori che intendono acquistare le Obbligazioni durante il Periodo di Offerta dovranno rivolgersi ai Soggetti Incaricati del Collocamento e/o ai Distributori che, qualora non siano abilitati ad operare direttamente sulla sede di negoziazione prescelta per l'offerta delle Obbligazioni, tramiteranno l'ordine mediante un aderente diretto alla sede di negoziazione. [Alle proposte di acquisto delle Obbligazioni effettuate su [•] avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza tramite Distributori che accedano direttamente alla sede di negoziazione e che non siano Soggetti Incaricati del Collocamento, anche nel corso del Periodo di Offerta, non sono applicabili le disposizioni vigenti riguardanti il diritto di recesso in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari.] [E' previsto il collocamento fuori sede tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dei Soggetti Incaricati del Collocamento. La data ultima in cui è possibile aderire all'Offerta è [•]] [E' possibile avvalersi di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta delle schede di adesione tramite Internet (collocamento on-line). [E' previsto il diritto di recesso, tale diritto può essere esercitao entro [•] giorni dalla sottoscrizione del contratto secondo le seguenti modalità [•].]/[Non è previsto il diritto di recesso.] La data ultima in cui è possibile aderire all'Offerta è [•]].
	[Non è prevista l'offerta dell'Obbligazione fuori sede oppure mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza]
Soggetto incaricato di comunicare i risultati dell'offerta	[Emittente] [Responsabile del Collocamento]
Criteri di Riparto	[Non presenti] [Previsti secondo le seguenti modalità: [•]]
Prezzo di Emissione	Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al 100% del Valore Nominale, e cioè [•]. [Per eventuali sottoscrizioni effettuate con Date di Regolamento successive alla Data di Godimento, il prezzo di emissione dovrà essere maggiorato degli eventuali interessi maturati calcolati tra la Data di Godimento e la successiva data di sottoscrizione del Prestito.]
Costi inclusi nel prezzo di emissione	[Il prezzo di emissione non include costi]. [Il prezzo di emissione include costi] / [specificare tipologia] pari a [●]%.]
Commissioni di collocamento eventualmente corrisposte dall'Emittente	[L'Emittente corrisponde ai Soggetti Incaricati del Collocamento, ai Distributori che accedono direttamente alla sede di negoziazione commissioni di collocamento per remunerare la loro attività di distribuzione pari a [●]]. Tali costi non sono a carico dell'Investitore.
Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento	Il/I soggetto/i incaricato/i del Collocamento delle Obbligazioni sono: [il Responsabile del Collocamento] [•]
Responsabile del Collocamento	[Il Responsabile del Collocamento coincide con l'Emittente.] [Il Responsabile del Collocamento è [•], con sede in [•] (numero di telefono [•]), appartenente al gruppo [•]].
Accordi di sottoscrizione / collocamento	[Non sono previsti accordi di sottoscrizione/ di collocamento] [Gli accordi di sottoscrizione/[di collocamento], sono [•]. I soggetti che assumono l'impegno sono: [Nome], residente in [indirizzo]; [Nome], residente in [indirizzo]; Gli accordi di sottoscrizione sono stati conclusi in data [•].]
Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione, delle	[non applicabile] [●]

Condizioni Definitive, dei Supplementi, delle Comunicazioni e degli Avvisi	
Modalità previste da Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione, delle Condizioni Definitive, del Supplemento, delle Comunicazioni e degli Avvisi	[non applicabile] [●]

AMMIS	SIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA DI NEGOZIAZIONE
Mercati regolamentati e Mercati equivalenti	[L'Emittente [ha richiesto]/[richiederà]/[ha ottenuto] l'ammissione delle Obbligazioni alla quotazione presso il mercato regolamentato MOT.]/[Le Obbligazioni saranno quotate presso il MOT a partire da [•]].
	[L'Emittente [ha richiesto]/[richiederà]/[ha ottenuto] l'ammissione delle obbligazioni alla negoziazione su Hi-Mtf].
	[Le Obbligazioni saranno ammesse alla negoziazione al termine del Periodo di Offerta, cioè in data [•], salvo proroga dello stesso. In quest'ultima ipotesi, le negoziazioni avranno luogo il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura del Periodo di Offerta.] [L'Emittente svolge la funzione di market maker/liquidity provider].
Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario	[[L'Emittente] / [altro soggetto] nell'ipotesi in cui la [quotazione sul MOT]/[negoziazione su un MTF] delle Obbligazioni sia sospesa e/o interrotta per qualsivoglia ragione, si impegna incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio al di fuori di qualunque struttura di negoziazione su iniziativa dell'investitore mediante apposita richiesta pervenuta attraverso il Soggetto Incaricato del Collocamento.]

INFORMAZIONI IN RELAZIONE AL CONSENSO DELL'EMITTENTE ALL'UTILIZZO DEL PROSPETTO DI BASE	
Intermediari autorizzati all'utilizzo del	[non applicabile]
Prospetto di Base e periodi di successiva rivendita o di collocamento finale	[Inserire l'identità degli intermediari autorizzati ed il relativo periodo di offerta durante il quale gli Intermediari possono procedere ad una successiva rivendita o al collocamento finale delle Obbligazioni]
Qualsiasi altra condizione chiara e oggettiva	[non applicabile]
annessa al consenso e pertinente ai fini	
dell'utilizzo del Prospetto di Base	consenso]

[Luogo, data]

Iccrea Banca S.p.A.

Sede legale e direzione generale in [•]
Registro delle Imprese di [•] e Codice Fiscale [•]
Iscritta all'Albo delle Banche al n. [•]

Partita IVA [•]
Telefono [•]

Sito internet [•]

[Dott. [•]] [qualifica] Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo



Società per Azioni - Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma
P. IVA, Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04774801007
Capogruppo del Gruppo Bancario Iccrea
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 8000
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo Iscritta all'Albo delle Banche n. 5251

Capitale sociale € 1.151.045.403,55 interamente versato

[●] In qualità di Emittente [e Responsabile del Collocamento]

[•] [In qualità di Responsabile del Collocamento]

CONDIZIONI DEFINITIVE

relative [all' Offerta] [e Quotazione] di prestiti obbligazionari denominati

"Iccrea Banca Opzione Call [[con [Minimo] [e] [Massimo]]"

[DENOMINAZIONE E ISIN DEL PRESTITO]

Ai sensi del programma di offerta e/o quotazione denominato "[●]" di cui al prospetto di base pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 6 agosto 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0289259/18 del 2 agosto 2018 (il "**Prospetto di Base**") nonché eventuali supplementi al medesimo [indicare dettagli].

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data [•] [e a Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") in data [•]][e saranno pubblicate in forma elettronica sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it].

Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE e successive modifiche e integrazioni (la "Direttiva Prospetto"), e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base ed al suo supplemento (o ai suoi supplementi). Le Condizioni Definitive saranno messe a disposizione del pubblico per la consultazione entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta/quotazione.

Il Prospetto di Base, il suo eventuale supplemento (o i suoi supplementi) nonché le presenti Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico per la consultazione, a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/71/CE e successive modifiche, sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web www.iccreabanca.it e/o del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente ed in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell'Emittente in Roma, Via Lucrezia Romana 41/47, e presso le sedi dei Soggetti Incaricati del Collocamento [nonché [•]].

Per ottenere informazioni complete occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive.

La nota di sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

Il Prospetto di Base incorpora mediante riferimento il documento di registrazione dell'Emittente pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 6 agosto 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0289259/18 del 2 agosto 2018 (il "Documento di Registrazione.

Qualunque termine con la lettera maiuscola, non altrimenti definito, avrà il significato ad esso attribuito nel Prospetto di Base.

[Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione alla quotazione ufficiale di borsa delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive in data $[\bullet]$ con provvedimento n. $[\bullet]$ del $[\bullet]$.]

INFORMAZIONI ESSENZIALI	
Interessi di persone fisiche e/o giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta	[In relazione al collocamento delle Obbligazioni si configurano le seguenti situazioni di conflitto di interessi: [•]] [inserire ulteriori conflitti di interesse]
Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	[Inserire le ragioni dell'offerta applicabili, tra quelle di cui al paragrafo 3.2 (Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi) della Sezione VI - Nota Informativa del Prospetto di Base, nonché eventualmente quelle ulteriori rispetto a quelle evidenziate nella Nota Informativa]

INFORMAZIONI RIGUA	ARDANTI GLI STRUMENTI FIN NEGOZIA	ANZIARI DA OFFRIRE E/O DA AMMETTERE ALLA AZIONE
Denominazione	[•]	
Codice ISIN	[•]	
Valore nominale	[•]	
Valuta di emissione	[Euro]ovvero [●]	
Disposizioni relative agli interessi da pagare	Tasso di interesse nominale della Cedola Fissa	[non applicabile] [●]% (lordo), [●]% (netto)
	Calcolo della/e Cedola/e Fisse	[non applicabile] [inserire formula]
	Calcolo della cedola eventuale a scadenza	[inserire formula]
	Date di Pagamento delle Cedole Fisse	[non applicabile] [Le cedole fisse saranno pagate in occasione delle seguenti date: [•]]
	Data di Pagamento della Cedola Variabile	La cedola sarà pagata in occasione della data [•]
	Partecipazione	[●]%
	Tasso Minimo	[non applicabile] [●]
	Tasso Massimo	[non applicabile] [•]
	Periodicità pagamento Cedole Fisse	Le cedole saranno pagate con frequenza [•], in via posticipata per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a [Monte Titoli] [e/o qualsiasi altro sistema di gestione accentrata].
	Tipo di opzione call e calcolo della Performance	(Asiatica o Europea) (inserire formula della Performance)
	Data di Strike	[•]
	Data/e di Osservazione	[•]
	Calendario	[•]
	Convenzione di Calcolo	[•]

	Base di calcolo [•]	
Data di Emissione	[•]	
Data di Godimento	[•]	
Data di Scadenza	[•]	
Modalità di Rimborso	[Rimborso del 100% del Valore Nominale in un'unica soluzione alla Data di Scadenza per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a [Monte Titoli] [e/o qualsiasi altro sistema di gestione accentrata.]	
Sottostante	[•]	
Fonte di Rilevazione ed Informativa del Sottostante	[•]	
Descrizione del Sottostante	[•]	
Eventi di turbativa relativi al Sottostante	[indicare gli eventi di turbativa e le modalità di rettifica utilizzate dall'Agente di Calcolo]	
	[non applicabile]	
Eventi Straordinari relativi	[indicare gli eventi straordinari e le modalità di rettifica utilizzate dall'Agente	
al Sottostante	di Calcolo]	
	[non applicabile]	
Mercato regolamentato di riferimento	[non applicabile]	
	[•]	
Sponsor	[non applicabile]	
	[•]	
Agente di Calcolo	[•]	
Descrizione della componente derivativa	[a seconda del sottostante, indicare come il valore dell'investimento sia influenzato dall'andamento dello stesso]	
Tasso di rendimento effettivo su base annua a scadenza	[●]% (lordo),[●]% (netto) calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento a scadenza (TIR) in regime di capitalizzazione composta alla data di emissione e sulla base del prezzo di emissione, nonché della frequenza dei flussi di cassa cedolari.	
Data di delibera dell'emissione	[•]	

CONDIZIONI DELL' OFFERTA		
Condizioni dell'Offerta	[Inserire le eventuali condizioni a cui è vincolata l'offerta]	
Ammontare Totale	L'Ammontare Totale è pari a [•] Euro, per un totale di n. [•] Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale di [•] Euro [salva la facoltà di incrementare tale importo.	
Importo minimo sottoscrivibile	L'importo minimo sottoscrivibile è pari a [•]	
Importo massimo sottoscrivibile	[non applicabile] [L'importo massimo sottoscrivibile è pari a [•]]	
Periodo dell'Offerta	Le obbligazioni saranno offerte dal [•] al [•], salvo chiusura anticipata ovvero proroga del Periodo di Offerta comunicate al pubblico mediante avviso che sarà messo a disposizione sul sito internet dell'emittente www.iccreabanca.it , [e del Responsabile del Collocamento [•]] [ovvero secondo le modalità adottate da [•], nel caso di offerta mediante distribuzione sulla sede di negoziazione [•] [•]] e trasmesso a CONSOB.	

	[Esclusivamente per i contratti [conclusi fuori sede]/[tramite l'uso di tecniche a distanza] le Obbligazioni saranno offerte dal [•] al [•], [salvo chiusura anticipata del collocamento.]] [eventuali ulteriori specifiche]	
Modalità di comunicazione della revoca dell'offerta	La comunicazione al pubblico dall'Emittente [e dal Responsabile del Collocamento] della eventuale revoca [, entro la data di inizio del Periodo di Offerta] [e nel corso del periodo di offerta], sarà data mediante avviso da pubblicarsi sul sito web dell'Emittente www.iccreabanca.it [e/o del Responsabile del Collocamento [•]] [ovvero secondo le modalità adottate da [•], nel caso di offerta mediante distribuzione sulla sede di negoziazione [•] [•]] e trasmesso a CONSOB. [l'Emittente si riserva la facoltà di revocare l'Offerta al verificarsi dei seguenti circostanze straordinarie, eventi negativi o accadimenti di rilievo: [•].]	
Data o Date di Regolamento	La data/e di regolamento sono [•]. I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto in pari data mediante deposito presso [Monte Titoli] / [indicare altre società di gestione accentrata].	
Sistema di Gestione Accentrata	[Monte Titoli S.p.A.] / [•] [specificare altro sistema di gestione accentrata]	
Modalità di Collocamento	Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione mediante distribuzione su Hi-Mtf [mediante un'offerta fuori Sede]/ [e mediante tecniche di comunicazione a distanza] [Gli investitori che intendono acquistare le Obbligazioni durante il Periodo di Offerta dovranno rivolgersi ai Soggetti Incaricati del Collocamento e/o ai Distributori che, qualora non siano abilitati ad operare direttamente sulla sede di negoziazione prescelta per l'offerta delle Obbligazioni, tramiteranno l'ordine mediante un aderente diretto alla sede di negoziazione. [Alle proposte di acquisto delle Obbligazioni effettuate su [•] avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza tramite Distributori che accedano direttamente alla sede di negoziazione e che non siano Soggetti Incaricati del Collocamento, anche nel corso del Periodo di Offerta, non sono applicabili le disposizioni vigenti riguardanti il diritto di recesso in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari.] [E' previsto il collocamento fuori sede tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dei Soggetti Incaricati del Collocamento. La data ultima in cui è possibile advalersi di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta delle schede di adesione tramite Internet (collocamento on-line). [E' previsto il diritto di recesso, tale diritto può essere esercitato entro [•] giorni dalla sottoscrizione del contratto secondo le seguenti modalità [•].]/[Non è previsto il diritto di recesso.] La data ultima in cui è possibile aderire all'Offerta è [•]]. [Non è prevista l'offerta dell'Obbligazione fuori sede oppure mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza]	
Soggetto incaricato di comunicare i risultati dell'offerta	[Emittente] [Responsabile del Collocamento]	
Criteri di Riparto	[Non presenti] [Presenti secondo le seguenti modalità: [•]]	
Prezzo di Emissione	Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al 100% del Valore Nominale, e cioè [•]. [Per eventuali sottoscrizioni effettuate con Date di Regolamento successive alla Data di Godimento, il prezzo di emissione dovrà essere maggiorato degli eventuali interessi maturati calcolati tra la Data di Godimento e la successiva data di sottoscrizione del Prestito.]	
Costi inclusi nel prezzo di emissione	[Il prezzo di emissione non include costi]. [Il prezzo di emissione include costi [specificare tipologia] pari a [•]%.]	
Commissioni di collocamento	[L'Emittente corrisponde ai Soggetti Incaricati del Collocamento, ai	

eventualmente corrisposte dall'Emittente	Distributori che accedono direttamente alla sede di negoziazione commissioni di collocamento per remunerare la loro attività di distribuzione pari a [•]]. Tali costi non sono a carico dell'Investitore.
Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento	Il/I soggetto/i incaricato/i del Collocamento delle Obbligazioni sono: [il Responsabile del Collocamento] [•]
Responsabile del Collocamento	Il Responsabile del Collocamento coincide con l'Emittente.] [Il Responsabile del Collocamento è [•], con sede in [•] (numero di telefono [•]), appartenente al gruppo [•]].
Accordi di sottoscrizione / collocamento	[Non sono previsti accordi di sottoscrizione/ di collocamento] [Gli accordi di sottoscrizione/[di collocamento], sono [•]. I soggetti che assumono l'impegno sono: [Nome], residente in [indirizzo]; [Nome], residente in [indirizzo]; Gli accordi di sottoscrizione sono stati conclusi in data [•].]
Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione, delle Condizioni Definitive, dei Supplementi, delle Comunicazioni e degli Avvisi	[non applicabile] [●]
Modalità previste da Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione, delle Condizioni Definitive, del Supplemento, delle Comunicazioni e degli Avvisi	[non applicabile] [●]

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA DI NEGOZIAZIONE		
Mercati regolamentati e Mercati equivalenti	[L'Emittente [ha richiesto]/[richiederà]/[ha ottenuto] l'ammissione delle Obbligazioni alla quotazione presso il mercato regolamentato MOT.]/[Le Obbligazioni saranno quotate presso il MOT a partire da [•]].	
	[L'Emittente [ha richiesto]/[richiederà]/[ha ottenuto] l'ammissione delle obbligazioni alla negoziazione su Hi-Mtf.].	
	[Le Obbligazioni saranno ammesse alla negoziazione al termine del Periodo di offerta, cioè in data [•], salvo proroga dello stesso. In quest'ultima ipotesi, le negoziazioni avranno luogo il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura del Periodo di Offerta.] [L'Emittente svolge la funzione di market maker/liquidity provider].	
Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

INFORMAZIONI IN RELAZIONE AL CONSENSO DELL'EMITTENTE ALL'UTILIZZO DEL PROSPETTO DI BASE	
Intermediari autorizzati all'utilizzo del Prospetto di Base e periodi di successiva rivendita o di collocamento finale	[non applicabile] [Inserire l'identità degli intermediari autorizzati ed il relativo periodo di offerta durante il quale gli Intermediari possono procedere ad una successiva rivendita o al collocamento finale delle Obbligazioni]
Qualsiasi altra condizione chiara e oggettiva annessa al consenso e pertinente ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base	[non applicabile] [Inserire le altre condizioni chiare ed oggettive annesse al consenso]

[Luogo, data]

Iccrea Banca S.p.A.

- Registro delle Imprese di [•] e Codice Fiscale [•]
 Iscritta all'Albo delle Banche al n. [•]
 Partita IVA [•]
 Telefono [•]
 - - Sito internet [•]

[Dott. [●]] [qualifica]